

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	14
GIUSTIZIA (II)	»	154
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	46
FINANZE (VI)	»	69
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	73
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	79
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	103

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	117
AGRICOLTURA (XIII)	»	124
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	148
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	152
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	187

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:	
Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:	
Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. T.U. 2607 e abb. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Aniello FORMISANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, nell'illustrare i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, si sofferma sulla consistente stratificazione normativa che ormai caratterizza il codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006), con

particolare riferimento alle disposizioni in materia di definizione dei rifiuti, una stratificazione che il provvedimento in esame, all'articolo 1, aggrava con un'ulteriore novella all'articolo 183 del codice, con l'effetto di determinare incertezza negli operatori e nei cittadini. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 3210 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge si compone di quattro articoli e reca un contenuto omogeneo volto a garantire la prosecuzione dell'attività di impresa attraverso l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti e della disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, nonché, per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale interessati da provvedimenti giudiziari di sequestro di beni, attraverso l'adozione di un piano a salvaguardia della sicurezza sul luogo di lavoro;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

il provvedimento interviene in una materia oggetto di una notevole stratificazione normativa, con un potenziale effetto di precarietà sulla certezza dei rapporti giuridici; in particolare, l'articolo 1 novella in più punti l'articolo 183 del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. codice ambientale), il quale, nel corso dei nove anni di vigenza, è stato integralmente sostituito prima dall'articolo 2, comma 20, del decreto legislativo n. 4/2008 e poi dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 205/2010; inoltre, al comma 1 di tale articolo la lettera *f*) è stata già modificata dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 101/2013 e la lettera *bb*) è stata già modificata dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012 e dall'articolo 52, comma 2-ter, lettera *a*) del decreto-legge n. 83/2012;

il comma 1 dell'articolo 3 opera una modifica non testuale di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207/2012, integrando le circostanze nelle quali l'esercizio dell'attività di impresa in stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito da provvedimenti di sequestro disposti dall'autorità giudiziaria (infatti il decreto-legge n. 207/2012 consente, a determinate condizioni, la prosecuzione dell'attività produttiva degli stabilimenti di interesse strategico nazionale in presenza di provvedimenti di sequestro connessi all'autorizzazione integrata ambientale mentre la disposizione in commento estende tale possibilità a provvedimenti di sequestro riguardanti "ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori"); occorre pertanto procedere ad una riformulazione della disposizione in termini di modifica testuale del citato articolo 1, comma 4, in coerenza con quanto richiesto dalla circolare sulla formulazione dei testi normativi del 2001;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

i commi 3 e 4 dell'articolo 3 non appaiono di univoca interpretazione con

riferimento agli effetti della predisposizione, nel termine perentorio di trenta giorni, da parte dell'impresa proprietaria di stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, del piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro; in particolare, al comma 3, non risulta chiaro se la semplice comunicazione del piano all'autorità giudiziaria (per la quale peraltro non è invece previsto alcun termine) sia sufficiente per ottenere il dissequestro dell'impianto, come pure sembrerebbe desumersi dal tenore letterale della disposizione, ovvero sia necessario un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria; al comma 4 non risulta chiaro se sia prevista o meno una qualche forma di approvazione del piano da parte delle autorità chiamate a monitorarne l'attuazione (comando provinciale dei vigili del fuoco e uffici ASL e INAIL competenti per territorio), poiché la disposizione prevede solamente che il piano sia « trasmesso » a tali autorità;

il disegno di legge di conversione non è corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi sull'impatto della regolamentazione (AIR), senza che, per quest'ultima, nella relazione illustrativa si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del DPCM n. 170/2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si provveda ad una riformulazione del comma 1 dell'articolo 3 nei termini di una modifica esplicita, e non implicita come nel testo attuale, dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207/2012.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una riformulazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 al fine di precisare, con riferimento agli aspetti richiamati in premessa, gli effetti della predisposizione, da parte dell'impresa proprietaria di stabilimenti di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, del piano di misure e attività aggiuntive per la tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

T.U. 2607 e abb.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIORGIS, *relatore*, nell'illustrare i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, rileva che il progetto di legge delega risulta caratterizzato, in coerenza purtroppo con numerosi precedenti, da una significativa indeterminatezza dei principi e criteri direttivi di delega e dalla mancanza di attenzione alla corretta gerarchia tra le diverse fonti normative. A tale ultimo proposito richiama il comma 4 dell'articolo 1 che, nella sua attuale formulazione, rischia di determinare una « legificazione » di fonti di natura secondaria, in contraddizione con lo sforzo di delegificazione che dovrebbe rappresentare uno degli elementi di una corretta politica di semplificazione normativa. Au-

spica pertanto che il relatore del provvedimento presso la Commissione di merito recepisca, con appositi emendamenti, le condizioni contenute nella proposta di parere al fine di superare i profili problematici del provvedimento. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il Testo unificato C. 2607 e abb. e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento è omogeneo, concernendo il riordino del sistema nazionale della protezione civile;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 alcuni principi e criteri direttivi di delega finiscono, di fatto, per costituire ulteriori oggetti di delega; ciò si riscontra, in particolare, alle lettere *a)*, *b)*, *e)*, *g)* del comma 2 e alle lettere *b)*, *c)*, *d)* del comma 3; inoltre la lettera *d)* del comma 3, che prevede l'« adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori » appare di incerta portata applicativa, dal momento che gli indirizzi giurisprudenziali richiamati potrebbero risultare non univoci;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

la lettera *a)* del comma 3 attribuisce una facoltà di opzione al legislatore delegato, consentendogli, a fini di semplificazione normativa, di seguire uno specifico metodo di redazione dei decreti legislativi, indicato nella lettera medesima, « o, in alternativa o in aggiunta » rispetto a tale metodo, di elaborare una tavola di raffronto; al riguardo si segnala che in un *obiter dictum* la Corte costituzionale ha rilevato che: « il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega » (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

appare di non chiara portata normativa la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 che rimette a decreti legislativi di attuazione della delega (e quindi ad una fonte di rango primario) l'individuazione dei criteri per l'adozione di iniziative di ricognizione, modifica e integrazione dei provvedimenti di attuazione (e quindi di fonti di rango secondario) in materia di protezione civile "con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri" chiamate a definire gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 343/2001; appare peraltro in contraddizione con la natura della delega legislativa l'affidamento dell'individuazione di criteri di riordino di un ambito normativo – sia pure, come si è detto, di rango secondario – ai decreti legislativi, e non alla legge di delega;

al comma 6 dell'articolo 1 andrebbe approfondita, in assenza di precedenti in tal senso, la ratio della previsione dell'obbligo di presentare una relazione motivata alle Camere per procedere all'adozione di decreti legislativi integrativi o correttivi; appare inoltre ultronea, perché riferita ad aspetti endoprocedimentali, la previsione che la relazione sia presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si provveda ad una riformulazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1,

facendo venire meno la facoltà di opzione attualmente attribuita al legislatore delegato;

si provveda ad una riformulazione del comma 4 dell'articolo 1 al fine di chiarirne, con riferimento agli aspetti segnalati in premessa, la portata normativa.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare i principi e criteri direttivi richiamati in premessa che, di fatto, costituiscono ulteriori oggetti di delega, avendo cura di distinguere chiaramente oggetti e principi di delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare, per le motivazioni espresse in premessa, il comma 6 dell'articolo 1. »

Aniello FORMISANO, *presidente*, nel convenire sulla necessità di una maggiore attenzione alla definizione, nei progetti di legge delega, di principi e criteri direttivi di chiaro contenuto e circoscritti, in modo da contribuire alla semplificazione della legislazione e non alla sua ipertrofia e alla sua disordinata stratificazione, concorda sulla necessità di un'attenta valutazione da parte del relatore del provvedimento presso la Commissione di merito delle criticità del provvedimento segnalate dalla proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 11) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Sui lavori della Giunta	12
AVVERTENZA	12

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Mercoledì 15 luglio 2015. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'8 luglio 2015.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come si fosse stabilito di concludere l'esame della domanda di autorizzazione in oggetto entro la metà del mese corrente. Oggi, pertanto, la Giunta dovrà deliberare su una proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola al relatore.

Matteo BRAGANTINI (Misto), *relatore*, osserva come la Giunta abbia la funzione

di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Per quanto concerne la descrizione del fatto imputato a Nicola Cosentino (per il delitto di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale), lo svolgimento del processo penale pendente presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché la struttura ed il contenuto dell'ordinanza trasmessa alla Camera, si riporta alla relazione introduttiva illustrata nella seduta del 24 giugno 2015, osservando come l'interessato non abbia apportato ulteriori elementi di valutazione rispetto a quelli risultanti dagli atti trasmessi dal Tribunale richiedente, non avendo ritenuto di fornire alla Giunta i chiarimenti di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Ricorda, pertanto, che – come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale – che esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'indagato, e che le valutazioni dell'organo parlamentare devono concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria

per dimostrare la natura « casuale » delle intercettazioni e la « necessità » del loro utilizzo processuale.

Quanto alla natura casuale o meno delle intercettazioni, occorre ribadire la peculiarità del caso di specie.

Infatti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha acquisito i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, pendente dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti di Nicola Cosentino, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale (tale disposizione stabilisce che i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza).

Delle stesse intercettazioni, peraltro, il Tribunale di Roma ha già richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'utilizzo nello specifico processo penale innanzi ad esso pendente: la Camera dei deputati ha infatti deliberato di concedere l'autorizzazione nella seduta del 27 novembre 2013, ritenendo quindi sussistente, tra l'altro, lo specifico requisito della natura « causale » delle intercettazioni (*vedi Doc. IV n. 2 e Doc. IV n. 2-A*).

Dunque, oggi viene nuovamente richiesta l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse intercettazioni, ma da un'Autorità giudiziaria diversa da quella che le ha disposte ed al fine di utilizzarle in un diverso processo penale, nel quale sono state acquisite ai sensi dell'articolo 270 c.p.p.

Ciò premesso, evidenzia come il requisito della natura casuale delle intercettazioni debba essere necessariamente valutato con riferimento alla direzione assunta dall'attività investigativa svolta dal soggetto che ha disposto ed eseguito le operazioni di captazione (cioè dall'Autorità giudiziaria di Roma), e non con riferimento all'Autorità giudiziaria richiedente (che si è limitata ad acquisirne i risultati da un diverso processo). Perciò si può ritenere che la Camera, allorché ha autorizzato il Tribunale di Roma all'utilizzo delle intercettazioni in questione, con la delibera-

zione del 27 novembre 2013, abbia già valutato che l'obiettivo dell'atto di indagine non era Nicola Cosentino, all'epoca deputato, e si sia già sostanzialmente pronunciata nel senso di riconoscere la natura casuale delle intercettazioni.

Pertanto, ritiene che la specifica questione possa considerarsi già definita e che la Giunta, per un principio di coerenza delle proprie deliberazioni e di rispetto del *ne bis in idem*, debba dare per acquisita la natura casuale delle intercettazioni in questione.

L'esame della Giunta dovrà, allora, focalizzarsi sulla valutazione della sussistenza dell'ulteriore presupposto della « necessità » processuale, da effettuare con riferimento allo specifico contesto fattuale e probatorio che caratterizza il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sul versante della necessità probatoria, requisito richiesto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la Corte Costituzionale ha precisato che la Camera alla quale appartiene (o apparteneva) il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la « necessità » di quanto si chiede di autorizzare – e che l'asserita necessità dell'atto sia motivata in termini di « non implausibilità ». La Corte ha, inoltre, delineato con chiarezza i limiti del potere di valutazione della Giunta e della Camera, laddove ha affermato che la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale « necessità » spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente, la quale è peraltro tenuta a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, così da porre la Camera competente in condizione di « apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale ». La norma in esame, dunque, non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali

già valutati dall'autorità giudiziaria, ma consente alla Camera di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa (si vedano, in particolare, le sentenze n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).

L'ordinanza in esame, per come motivata, appare conforme ai predetti principi e criteri enunciati dalla giurisprudenza costituzionale.

Per quanto concerne la coerenza con l'impianto accusatorio, ricorda come, secondo la formulazione dell'imputazione, Nicola Cosentino intrecciasse rapporti con il «clan dei casalesi» «*nella prospettiva dello scambio "voti contro favori" – infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidato (...)*». Inoltre «*contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato – in particolare concretizzato attraverso (...) il Consorzio CE4 e gli altri consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati – a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito (...)*». Il Collegio evidenzia, quindi, come una parte dei risultati delle intercettazioni evidenzia «*i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono considerarsi estranei ai temi oggetto di imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4*».

Non tutti i risultati delle intercettazioni, peraltro, attengono specificamente ai fatti oggetto di imputazione: alcuni riguardano fatti dei quali, secondo le disposizioni generali in materia di prova, il giudice deve tenere conto ai fini della determinazione della pena. Si tratta, segnatamente, di quei fatti dai quali è possibile desumere la capacità a delinquere del soggetto.

Quanto alla rilevanza nel processo *de quo* anche di tali ulteriori risultati delle intercettazioni, nella motivazione si richiamano gli articoli 187 del codice di procedura penale e 133 del codice penale. In

base alla prima disposizione, sono oggetto di prova non solo i fatti che attengono all'imputazione, ma anche quelli che si riferiscono alla determinazione della pena. L'articolo 133 c.p. consente poi di chiarire quali siano i fatti che ineriscono alla determinazione della pena: stabilisce infatti che, nell'esercizio del potere discrezionale relativo alla determinazione della pena, il giudice deve tenere conto anche della capacità a delinquere del soggetto desunta, tra l'altro, dalla condotta antecedente, contemporanea o susseguente al reato. Dunque, dal combinato disposto delle due disposizioni, risulta che sono oggetto di prova anche quei fatti (diversi dal fatto-reato, ma) antecedenti, contemporanei o successivi al fatto-reato, che devono essere tenuti in considerazione da giudice ai fini della determinazione della pena, in quanto indici rivelatori della capacità a delinquere.

Quanto alla legittimità dell'acquisizione anche di tali risultati delle intercettazioni *ex* articolo 270 c.p.p., la motivazione richiama il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena.

Il Collegio evidenzia, perciò, come «*le risultanze delle intercettazioni in questione mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p.*».

Nell'indicare gli specifici fatti rilevanti ai fini della determinazione della pena, nell'ordinanza si sottolinea che nel processo pendente innanzi al Tribunale di Roma, Nicola Cosentino «*è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata*

violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal PM nei sensi sopra indicati appare conseguentemente evidente». Inoltre, «elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'articolo 133 c.p. si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il PM indica come il "tentativo di aggiustamento" della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009 (...)».

Il Collegio conclude nel senso di ritenere le intercettazioni «indispensabili» ai sensi dell'articolo 270 c.p.p., poiché «la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.». E, quindi, anche nel senso che «il presupposto della "necessità" del mezzo di prova rappresenta un minus rispetto a quello della "indispensabilità" di cui all'articolo 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati».

Ciò premesso, ritiene che il Tribunale richiedente, nel rispetto dei principi e criteri enunciati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, abbia indicato le specifiche emergenze probatorie disponibili ed abbia motivato, in modo plausibile, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare, ponendo la Giunta nelle condizioni di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza e la sua coerenza con l'impianto accusatorio.

Per queste ragioni è orientato a proporre la concessione dell'autorizzazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene opportuno evidenziare quanto ricordato dal relatore in merito alla circostanza che la Giunta si sia già espressa sulla richiesta

del Tribunale di Roma all'utilizzo delle stesse intercettazioni con riferimento ad altro procedimento penale, dovendo ora la Giunta valutare la natura casuale delle medesime intercettazioni e la necessità del loro utilizzo in relazione ad un diverso procedimento.

Per quanto concerne la natura casuale delle intercettazioni, ribadisce l'orientamento già manifestato dal Gruppo del Partito Democratico in occasione della precedente richiesta di autorizzazione avanzata dal Tribunale di Roma, osservando come non vi siano elementi che possano condurre ad una valutazione diversa rispetto a quella già assunta a suo tempo.

Con riferimento all'aspetto riguardante la necessità del loro utilizzo, reputa opportuno svolgere alcune considerazioni, trattandosi di un contesto nuovo e non assimilabile a quello preso in considerazione in occasione della precedente richiesta. Reputa che l'aspetto della necessità debba essere vagliato, in via preliminare, rispetto alle norme del codice penale e del codice di procedura penale e in tale prospettiva, a suo giudizio, le intercettazioni sono pacificamente acquisibili e utilizzabili ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale.

Inoltre, l'aspetto della necessità deve essere valutato sotto il profilo della non pretestuosità della richiesta con riferimento all'indicazione degli elementi di prova ed alla coerenza della motivazione. In particolare, il provvedimento deve indicare le «emergenze probatorie» e motivare il collegamento tra le stesse e il *thema probandum*. A tale riguardo, rileva che entrambi questi requisiti sono soddisfatti in quanto risultano compiutamente presenti nell'ordinanza. Sul punto richiama peraltro anche la giurisprudenza costituzionale, la quale ha precisato che l'asserita necessità dell'atto investigativo sia motivata in termini di «non implausibilità».

Alla luce delle considerazioni svolte, osserva come la Giunta sia chiamata a pronunciarsi sull'utilizzazione del mezzo

di prova e non debba spingersi oltre, fino ad addentrarsi nella valutazione della prova.

In conclusione, nel rilevare come il Tribunale abbia fornito delle motivazioni coerenti e adeguatamente argomentate in merito al requisito dell'indispensabilità dell'utilizzo delle intercettazioni, al fine dell'acquisizione del mezzo di prova a sostegno della tesi accusatoria, annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta dell'onorevole Bragantini.

Paola CARINELLI (M5S) ricorda di essersi già espressa nel senso della concessione dell'autorizzazione e preannuncia, pertanto, il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti.

La Giunta approva la proposta con 12 voti favorevoli, 2 contrari ed un astenuto, conferendo altresì al deputato Bragantini il mandato di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 11).

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, come preannunciato nella seduta dell'8 luglio scorso, ricorda che, con nota pervenuta il 2 luglio 2015, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 382/11 RGNR —

n. 2762/15 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta.

Paola CARINELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulla nomina, quale relatore, di un deputato del Gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà, posto che anche l'interessato, nella precedente legislatura, faceva parte del Gruppo del Popolo della Libertà. Chiede quindi al Presidente La Russa di chiarire le ragioni della nomina.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, premette talune considerazioni sull'appartenenza dell'interessato nella precedente legislatura al Gruppo del Popolo della Libertà, poiché gli risulterebbe che egli sia tra i deputati che sono transitati in altro Gruppo, evidenzia come talvolta la scelta del relatore sia legata a questioni che concernono la composizione della Giunta. Sottolinea infatti come, rispetto all'inizio della legislatura, la Giunta presenti oggi una composizione che non rispecchia più fedelmente gli attuali rapporti numerici fra Gruppi, nonché fra la maggioranza che sostiene il Governo e l'opposizione, così come risultano in Assemblea. Ciò è comunque conforme alle norme regolamentari che presiedono alla costituzione della Giunta ma, di fatto, oggi il numero dei membri della Giunta riconducibili alla maggioranza che sostiene il Governo è proporzionalmente superiore a quello risulta in Assemblea. Dunque, quando il deputato interessato — come nel caso di specie — appartiene all'area non governativa, sono ben pochi i componenti della Giunta ai quali attribuire la funzione di relatore, tenuto anche conto del fatto che l'attuale Presidente della Giunta in genere non ritiene di svolgere tale funzione.

Chiede quindi al relatore, onorevole Chiarelli, se preferisca illustrare la propria relazione in questa o nella prossima seduta.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), *relatore*, ritiene che la relazione possa essere illustrata nella prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, nella prossima seduta il collega Chiarelli illustrerà la relazione che introduce l'esame della domanda di autorizzazione,

Comunica, quindi, che l'interessato, invitato a rendere i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, ha richiesto per iscritto di potere essere audito nella prossima settimana, al fine di poter disporre del tempo necessario alla predisposizione di una memoria, con allegata documentazione, da sottoporre alla valutazione della Giunta. Ha inoltre richiesto, ove possibile, di mostrare alla Giunta un filmato DVD per meglio far comprendere ai componenti della Giunta « *la sua totale estraneità ai fatti* ».

Concordando la Giunta, non ravvisa ostacoli allo svolgimento dell'audizione nella seduta che sarà convocata per la prossima settimana e ritiene che il DVD contenente il filmato possa essere più utilmente incluso nella documentazione allegata alla memoria della quale l'interessato ha preannunciato il deposito, per essere posto a disposizione dei membri della Giunta che intendessero prenderne visione.

Ricorda peraltro – come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale – che non spetta alla Giunta sostituirsi al giudice nella valutazione della fondatezza dell'imputazione, né il riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, dovendosi essa limitare alla verifica della natura casuale delle intercettazioni e della necessità del loro utilizzo processuale. Non rientra, dunque, negli

ambiti di competenza della Giunta accertare se l'interessato sia o meno estraneo ai fatti contestati, costituendo questo il *proprium* dell'accertamento giurisdizionale che si svolge dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Sui lavori della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che, con nota pervenuta il 14 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo Sarro, nell'ambito del procedimento penale n. 15858/2014 RG NR – n. 2884/2015 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta (Doc. IV, n. 12).

Al riguardo, comunica di avere affidato l'incarico di svolgere le funzioni di relatore al deputato Marco Di Lello.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15 alle 15.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (*Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 22

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 22

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Prefetto Mario Morcone, Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (*Svolgimento e conclusione*) 23

Sulla pubblicità dei lavori 23

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato 23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, osserva che la I Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati, trasmesso alle Camere il 7 luglio scorso.

Ricorda preliminarmente che l'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante « Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati » delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52. Tale tabella prevede 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio delle regioni.

In base alla legge n. 52 del 2015 le liste dei candidati sono infatti presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali ad eccezione delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui sono previste disposizioni particolari.

Ricorda altresì che le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati, definite dalla legge 52 del 2015, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.

In tale quadro, giova richiamare brevemente i principali elementi qualificanti del nuovo sistema elettorale della Camera: la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta in complessivi 100 collegi plurinominali; a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9; disposizioni speciali riguardano le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale; i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale; accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche); alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi; qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti; alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi; non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste nel turno di ballottaggio; i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha otte-

nuto; si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista; le liste elettorali sono formate da un candidato capolista e da un elenco di candidati; l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. 'doppia preferenza di genere'), tra quelli che non sono capolista: sono proclamati eletti dapprima i capolista nei collegi e, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; con la finalità di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, i candidati devono essere presentati – in ciascuna lista – in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi; sono stabilite modalità per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare secondo le modalità che saranno definite di intesa tra i ministri competenti.

Osserva che la legge n. 52 del 2015 – all'articolo 4, comma 1 – stabilisce, dunque, che la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sia effettuata con decreto legislativo da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

Rileva che la determinazione dei collegi ha per oggetto il numero e la delimitazione territoriale degli stessi all'interno di ciascuna circoscrizione. Ricorda, infatti, che il numero di seggi da attribuire a

ciascun collegio – non inferiore a tre e non superiore a nove (salvo quanto disposto per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) – sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione è invece determinato, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi elettorali) dal decreto del Presidente della Repubblica contestuale a quello di convocazione dei comizi. Al medesimo decreto del Presidente della Repubblica spetta l'assegnazione del numero dei seggi proprio di ciascuna circoscrizione (articolo 3, comma 1, del medesimo TU – decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957).

Com'è noto, il sistema di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è espressamente indicato dall'articolo 56, quarto comma, della Costituzione: fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero, si divide per 618 il numero degli abitanti della Repubblica risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Ricorda, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 52 del 2015 prevede che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la determinazione dei collegi, il Governo si avvalga di una Commissione composta dal Presidente dell'ISTAT, che la presiede, e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi. La Commissione di esperti è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 2015.

I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge n. 52 del 2015 definiscono i termini e le modalità di adozione del decreto legislativo: entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Governo invia alle Camere lo schema di decreto (termine 7 luglio 2015). Lo schema di decreto in esame è stato infatti presentato il 7 luglio scorso; entro i 25 giorni successivi alla ricezione dello schema di decreto le Com-

missioni permanenti competenti per materia esprimono il parere. Il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è dunque il 1° agosto 2015; il Governo prescinde dal parere parlamentare se questo non è reso entro il previsto termine di 25 giorni; qualora il Governo ritenga di non conformarsi al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

I principi e criteri direttivi della delega – che vengono in rilievo ai fini dell'esame del provvedimento in titolo – sono enunciati all'articolo 4, comma 1, lettere a) - g), della legge n. 52 del 2015.

Il primo criterio (lettera a)), è quello relativo al numero complessivo dei collegi: escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per cui sono previste disposizioni particolari, nel resto del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali; la norma precisa inoltre che la circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinomiale.

Osserva che la lettera b) fissa i criteri relativi al numero e all'ampiezza dei collegi in ciascuna circoscrizione: il numero dei collegi plurinominali da costituire è determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione; la popolazione di ciascun collegio non può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto. L'introduzione del criterio demografico mira alla costituzione in ogni circoscrizione di collegi plurinominali tendenzialmente omogenei sotto il profilo del numero di seggi spettanti.

Le lettere c), d) ed e) indicano i principi e criteri per la determinazione del territorio destinato a costituire il collegio plurinomiale.

Fa notare che il primo principio (di cui alla lettera c)), è quello relativo alla coerenza e continuità del territorio: devono essere garantite la coerenza del bacino

territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari.

In base ai criteri indicati sempre alla lettera *c*) i collegi, di norma, non possono dividere il territorio di un comune, salvo il caso di comuni di dimensioni demografiche tali da ricomprendere al loro interno più collegi. In questo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 (di attuazione della cosiddetta legge Mattarella) per l'elezione della Camera dei deputati.

Una specifica disposizione è prevista (alla medesima lettera *c*)) per le zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute: in tali zone la delimitazione dei collegi deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi, anche in deroga ai principi e criteri indicati alla lettera stessa.

È poi individuato (lettera *d*)) nel territorio provinciale il riferimento di base: ciascun collegio plurinomiale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia – come delimitata alla data di entrata in vigore della legge – o al territorio di più province fra loro contigue.

In caso di province di dimensione estesa i collegi, analogamente a quanto previsto alla lettera precedente per i comuni maggiori, sono definiti mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal citato decreto legislativo n. 536 del 1993 per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.

Rileva che la legge (lettera *e*)) indica poi un ordine di priorità nell'applicazione dei principi per la determinazione del territorio dei collegi indicati alle lettere precedenti: qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale, si può derogare al principio

dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 e, in subordine, al criterio dell'integrità del territorio provinciale.

In base alla lettera *e*), dunque, quello della continuità territoriale si delinea come un criterio prevalente, per il rispetto del quale i restanti criteri territoriali sono derogabili. Rispetto ad essi, l'unica possibilità di deroga al criterio della continuità territoriale è la presenza in una zona di minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi della lettera *c*).

La legge n. 52 del 2015 fissa altresì i principi e criteri particolari per le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia (lettere *f*) e *g*)).

La lettera *f*) stabilisce che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati otto collegi uninominali in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

È poi stabilito (lettera *g*)) il principio in base al quale nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001, che reca « Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Per un'analisi più di dettaglio sul contenuto dello schema di decreto legislativo lascia quindi la parola al deputato Di Maio.

Marco DI MAIO, *relatore*, dopo l'esposizione del Presidente Sisto, avverte che si soffermerà sul contenuto del provvedimento all'esame della Commissione.

Rileva che l'articolo 1 prevede che i collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati siano determinati come riportato alla Tabella A.

Vanno quindi preliminarmente considerati i principi e criteri previsti dalla

delega legislativa che, in base alla formulazione della legge, assumono una valenza vincolante per il legislatore delegato.

In proposito, escludendo le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in base alla Tabella A risultano costituiti – in conformità alla legge – 100 collegi plurinominali. Un collegio plurinominali è attribuito al Molise, come previsto dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 52 del 2015. Inoltre, in applicazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, lettere *a*) e *b*), le circoscrizioni Umbria e Basilicata risultano costituite in un unico collegio plurinominali.

Ricorda, preliminarmente, che – come evidenziato anche nella relazione illustrativa – i collegi plurinominali risultano omogenei anche per popolazione che si attesta, in media nazionale, intorno ai 582 mila abitanti.

Riguardo alla determinazione del numero dei collegi plurinominali da costituire, è stato seguito il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi assegnati alla circoscrizione, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 56 della Costituzione e dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*) della legge n. 52 del 2015.

Inoltre, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *b*), la popolazione di ciascun collegio non si scosta dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di più del 20 per cento in eccesso o in difetto.

Esaminando le delimitazioni di ciascun collegio risulta inoltre assicurata la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari, come stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c*) e tenuto conto dell'ordine di priorità nell'applicazione dei principi per la determinazione del territorio dei collegi indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera *e*). Sono fatti salvi i casi di enclave o exclave attualmente già presenti nei territori comunali e provinciali.

Altro criterio che – in base alla legge delega – risulta avere carattere vincolante

per il legislatore delegato è quello della coerenza del bacino territoriale di ciascuno collegio elettorale (articolo 4, comma 1, lettera *c*)).

A tal proposito, nella relazione illustrativa viene evidenziato che l'applicazione del principio della coerenza territoriale ha portato il Governo a definire collegi plurinominali « compatti » per prossimità reciproca della popolazione residente e per l'appartenenza del collegio ad ambiti territoriali amministrativi e funzionali già definiti e « vissuti » dalla stessa popolazione. L'indice di compattezza, come evidenziato anche dal Presidente dell'ISTAT nel corso dell'audizione svolta al Senato il 14 luglio, è stato scelto dalla Commissione che ha supportato il Governo nella definizione dei collegi elettorali e tiene conto del tempo medio necessario a ciascun residente per raggiungere la casa comunale degli altri comuni del collegio plurinominali al quale appartiene, partendo dalla casa comunale del proprio comune; la media è ponderata con la popolazione di ciascun comune, in modo che maggiore è la popolazione di un comune, maggiore è la sua influenza sul valore dell'indicatore. L'analisi della coerenza territoriale dei collegi si basa, secondo quanto concordato dalla citata Commissione, sullo studio della sovrapposizione tra lo « strato » dei collegi plurinominali con quelli di altri ambiti amministrativi e funzionali, quali le città metropolitane, le unioni di comuni, le zone altimetriche, i sistemi locali del lavoro, intesi quali ambiti dove effettivamente vivono e operano le persone, in stretta relazione con il criterio dell'omogeneità previsto dalla delega.

Con riferimento al Trentino-Alto Adige/Südtirol, il testo tiene conto della previsione della legge delega, stabilita sia dall'articolo 2, comma 2, sia all'articolo 4 della legge n. 52 del 2015 come criterio di delega, a carattere vincolante (lettera *f*)), in base alla quale gli otto collegi uninominali ivi presenti sono determinati in base all'articolo 7 della legge 277 del 1993 e devono essere tali da assicurare che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale.

Riguardo alla necessità che, nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena (lettera *g*), nella relazione illustrativa si evidenzia come uno dei collegi plurinominali di tale circoscrizione sia stato definito in maniera da recepire tale previsione.

Analogamente, riguardo al criterio in base al quale, nelle zone con minoranze linguistiche riconosciute, la definizione dei collegi deve essere tale da agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (lettera *c*), nella relazione illustrativa si evidenzia di aver applicato tale criterio agevolativo, anche in deroga agli altri principi. In proposito, va altresì considerato che nella definizione del territorio del collegio 02 nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia in cui è concentrata la rappresentanza della lingua slovena sono stati accorpati il numero minimo di territori necessari per il raggiungimento della soglia demografica necessaria in base ai criteri di delega, evidentemente al fine di valorizzare l'incidenza dell'elettorato di lingua slovena.

Per quanto riguarda gli ulteriori criteri di delega previsti dalla legge delega con il riferimento alle espressioni « di norma » e « ove possibile » ricordo che, in base al criterio di cui alla lettera *d*), ciascun collegio plurinominale corrisponde, di norma, al territorio di una provincia o al territorio di più province fra loro contigue.

Bisogna peraltro considerare che, in base ai dati relativi alla dimensione demografica, solo 16 province consentono la costituzione di unico collegio plurinominale. Tre di queste (Ancona, Cagliari, Udine), tuttavia, hanno una posizione geografica tale che la loro configurazione quale unico collegio plurinominale non avrebbe consentito il rispetto del criterio della continuità territoriale per le restanti parti della regione; nel caso di Udine viene in rilievo anche il criterio relativo alle minoranze linguistiche.

Dalla ricostruzione effettuata, quindi, 13 collegi plurinominali – che rappresen-

tano il 12,9 per cento della popolazione delle 18 circoscrizioni considerate – corrispondono al territorio di un'unica provincia (Cuneo, Como, Pavia, Reggio Emilia, Modena, Latina, Frosinone, Foggia, Taranto, Cosenza, Reggio Calabria, Messina, Agrigento).

In taluni casi, inoltre, pari al 16,2 della popolazione, è stato raggruppato in un collegio il territorio di due province o di tre province che, da sole, non raggiungevano il limite demografico prescritto dai criteri di delega. In altri casi (pari al 20,6 per cento della popolazione) si è poi potuto provvedere all'aggregazione a una o più province intere di porzioni di territorio di altre province. A loro volta, 41 collegi plurinominali (pari al 42,7 per cento della popolazione) sono il risultato della suddivisione di province che superavano la soglia demografica massima d'ammissibilità. Nei rimanenti 8 collegi è stato infine necessario comporre il collegio utilizzando porzioni di territorio provenienti da più province.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, si è assicurata l'integrità dell'ambito provinciale, fin laddove possibile, tenuto conto delle soglie demografiche della lettera *b*) (scostamento massimo del 20 per cento). Nel caso di dimensione demografica inferiore a quella derivante dall'applicazione dei criteri di delega, si rileva come sia stato necessario un apporto demografico, che è stato effettuato all'esito di specifica valutazione della coerenza territoriale e dell'omogeneità con l'entità da costituire. L'obiettivo perseguito, in base a quanto riportato nella relazione, è stato quello della maggior salvaguardia possibile dell'integrità territoriale delle singole province o dell'unione di due o più di esse giungendo a definire collegi con aggiunte o sottrazioni di territori attraverso il ricorso ai collegi del 1993, solo nei casi strettamente necessari.

Nel caso di province di dimensione estesa, in senso demografico, il criterio stabilito dalla lettera *d*) prevede che i collegi siano definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali

stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in un'altra provincia.

Tale criterio è richiamato nella relazione illustrativa, che evidenzia anche la necessità di derogarvi al fine di garantire il rispetto del criterio (vincolante) della continuità territoriale.

Complessivamente, rispetto ai collegi uninominali del 1993, nelle 18 circoscrizioni elettorali considerate, 409 collegi uninominali su 467 sono interamente compresi nei collegi plurinominali. In essi risiede l'87,2 per cento della popolazione complessiva.

Un ulteriore criterio – da rispettare « di norma » – riguarda il mantenimento dell'integrità del territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per ampiezza demografica, devono essere divisi in più collegi. In quest'ultima ipotesi, i collegi sono definiti « di norma » mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo n. 536 del 1993 (lettera c)).

Dalla determinazione dei collegi plurinominali risulta dunque rispettato il criterio dell'integrità comunale, salvi i comuni che – per ampiezza – necessitano di essere divisi: Milano, Torino, Roma e Napoli.

Infine, principi e criteri direttivi non completamente vincolanti (« di norma ») riguardano l'esigenza di tenere conto, per il bacino territoriale di ciascun collegio, dell'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che la valutazione dell'omogeneità dal punto di vista storico culturale ha costituito un dato costante dell'attività di definizione dei collegi. Come evidenziato anche dal Presidente dell'ISTAT, sono stati a tal fine considerati in particolare le lingue, il paesaggio, le tradizioni, quali caratteri distintivi dei luoghi e delle comunità che vi risiedono. Alcuni di tali aspetti sono stati peraltro considerati anche ai fini del rispetto di altri criteri, quali la coerenza territoriale i profili economico-sociali (ad esempio i tassi di istruzione, i *gap* di genere nell'occupazione, la presenza di

stranieri). Vengono infine in rilievo anche gli elementi connessi alla presenza di popolazione nata in ambiti distanti dal territorio, anche ai fini della cultura e della tradizione del luogo, e la presenza di territori montani intesa come espressione anche culturale dei territori e rappresentata attraverso la frazione della popolazione residente in comuni classificati come appartenenti a zona altimetrica di montagna.

La scelta degli indicatori necessari per valutare l'omogeneità economico-sociale, inoltre, ha tenuto conto di alcuni elementi essenziali quali: la necessità che gli indicatori considerassero le caratteristiche economiche e sociali della popolazione residente e del relativo contesto territoriale; che fossero consolidati nella letteratura scientifica e negli studi territoriali; che fossero scelti nell'ambito di quelli riconosciuti a livello europeo ed internazionale per la definizione di strategie globali per il progresso delle condizioni di vita dei cittadini e di crescita della società. Gli indicatori in tale modo elaborati considerano dunque aspetti demografici, differenze di genere, presenza di popolazione straniera, tassi di istruzione, caratteristiche della struttura produttiva.

Fa notare che il metodo di lavoro seguito dunque – come risulta anche da quanto evidenziato dal Presidente dell'Istat nell'audizione svolta al Senato – è stato quello di individuare dapprima l'insieme delle soluzioni che rispettano i criteri obbligatori (riferiti quindi al numero di collegi, all'intervallo di popolazione residente, alla coerenza del bacino territoriale, alla continuità territoriale e alla tutela delle minoranze linguistiche) e, quindi, la soluzione ottimale tra quelle alternative, tenendo conto dei criteri da applicare « di norma ». Riguardo a questi ultimi il percorso risulta essere quello di valutare, in primo luogo, la corrispondenza dei collegi plurinominali all'estensione territoriale di una provincia o all'estensione territoriale risultante dall'accorpamento di province diverse, purché contermini. Nel caso di province di dimensione estesa, viene fatto riferimento ai territori dei collegi uninominali.

minali del 1993, escludendo ove presenti i comuni compresi in altra provincia nel rispetto del vincolo della continuità territoriale. È al contempo da preservare il mantenimento dell'integrità del territorio comunale, salvo il caso di comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi nel qual caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi plurinomiali formati mediante accorpamento dei territori dei collegi uninomiali di cui al decreto legislativo n. 536 del 1993. Al contempo, la valutazione di omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali dei collegi costituisce il riferimento sistematico per l'individuazione della soluzione migliore.

Evidenzia alcuni errori materiali – riscontrati dopo gli approfondimenti svolti riguardo al contenuto della Tabella A – che segnala sin d'ora alla Commissione affinché se ne tenga conto nel prosieguo dell'esame.

Per le circoscrizioni Veneto e Sicilia la descrizione della composizione dei singoli collegi plurinomiali riportata nella Tabella A allegata allo schema di decreto legislativo non comprende l'intero territorio regionale: in Veneto manca l'indicazione del collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e del comune di Segusino, in provincia di Treviso ma appartenente al collegio uninominale 1993 di Feltre (che per la restante parte ricade nella provincia di Belluno); in Sicilia manca l'indicazione del collegio uninominale 1993 di Bagheria, in provincia di Palermo.

Sulla base della conformazione geografica e dei valori demografici dei territori interessati, tali territori appaiono univocamente attribuibili, come si può vedere nel dettaglio nelle cartografie relative elaborate dagli Uffici della Camera. Il comune di Segusino dovrebbe essere inserito all'interno del collegio plurinominale Veneto 01; il collegio uninominale 1993 di Bassano del Grappa dovrebbe rientrare nel collegio plurinominale Veneto 02, relativo alla provincia di Vicenza; il collegio

uninominale 1993 di Bagheria dovrebbe essere inserito all'interno del collegio plurinominale Sicilia 03.

Inoltre, nella Tabella A il collegio plurinominale Sicilia 01 risulta composto dai collegi uninomiali 1993 di Capaci, Resuttana, Zisa, Libertà, Villagrazia e Settecanoli; si tratta dei collegi uninomiali in cui era suddiviso il comune di Palermo, tutti relativi al territorio di tale comune, ad eccezione del collegio di Palermo-Capaci che, oltre a parte del territorio del comune di Palermo, comprendeva anche il territorio dei comuni di Capaci, Isola delle Femmine, Torretta e Ustica.

Dato che la popolazione del collegio plurinominale Sicilia 01, qualora fossero compresi i quattro comuni citati, supererebbe i limiti demografici consentiti, è presumibile che anche in questo caso si sia trattato di un errore materiale nella descrizione del collegio plurinominale, che verosimilmente comprende il solo territorio del comune di Palermo (la cui popolazione rientra nelle soglie previste). I quattro comuni pertanto dovrebbero rientrare nel collegio plurinominale Sicilia 03 che comprende la provincia di Palermo.

Passando alla descrizione del resto dell'articolato, ricorda che l'articolo 2 reca una previsione relativa alle sezioni elettorali che concerne i casi in cui – alla luce della nuova delimitazione territoriale dei collegi – le sezioni interessino ora due o più collegi plurinomiali: in tale caso il testo stabilisce che si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

L'ipotesi di sezioni che interessano più collegi plurinomiali può verificarsi nei casi in cui i collegi dividano il territorio comunale e dunque – presumibilmente – è riferibile in particolare alle grandi città. La disposizione pone dunque una norma di chiusura in attesa di una opportuna revisione delle sezioni nei territori comunali in coerenza con la nuova disciplina elettorale.

Ricorda che si tratta di una disposizione contenuta anche nel decreto legislativo relativo alla delimitazione dei collegi

uninominali sulla base della cosiddetta legge Mattarella (articolo 2 del decreto legislativo n. 536 del 1993).

Rileva che l'articolo 3 riguarda i collegi uninominali della circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol prevedendo che essi sono stabiliti in numero di otto (come stabilito in particolare dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-*bis* e dall'articolo 4, comma 1, lettera *f*) legge 52 del 2015) e sono definiti come riportato nella Tabella B.

Come già detto, in tale regione i collegi sono determinati in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge n. 277 del 1993, assicurando al contempo che nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale (articolo 4, comma 1, lettera *f*).

La Tabella B ha dunque una funzione sostanzialmente ricognitiva alla luce delle variazioni di tipo amministrativo intervenute dal 1993 ad oggi. Dal punto di vista demografico la relazione illustrativa evidenzia che i collegi risultano essere tutti in soglia.

Osserva poi che l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento e che l'articolo 5 dispone l'inserimento del provvedimento nella *Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana* e alla sua osservanza.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte di avere predisposto una proposta di relazione per l'Assemblea (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*), ricordando come il suo contenuto sia stato già anticipato a tutti i componenti della Commissione in via informale.

Nessuno chiedendo di intervenire, la pone, quindi, in votazione.

La Commissione approva la proposta di relazione per l'Assemblea formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 luglio 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.35.

Audizione di esperti, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Prefetto Mario Morcone, Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario SAVINO, *professore associato di diritto amministrativo*, Giovanni GUZ-ZETTA, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico*, Vincenzo LIPPOLIS, *professore di diritto costituzionale italiano e comparato*, Francesco Saverio MARINI, *professore ordinario di istituzioni di diritto*

pubblico, Mario MORCONE, *capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – del ministero dell'interno*, Alessandra PONARI, *coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*, Igiaba SCEGO, *esperta di dialogo tra le culture, dimensione della transculturalità e della migrazione* e Carlo PANNELLA, *giornalista*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Mario MARAZZITI (PI-CD) e Marilena FABBRI (PD).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato gli intervenuti per la loro partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 15 luglio 2015.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.	
Audizione dei giornalisti Jacopo Arbarello (Sky News Italia) e Corrado Formigli (La7) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 8.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che, a far data dal 3 luglio scorso,

hanno cessato di far parte della Commissione gli onorevoli Enrico Letta e Paolo Gentiloni e che il gruppo del Partito Democratico ha designato quale nuovo componente l'onorevole Bruno Censore. Segnala, altresì, il ritorno in Commissione dell'onorevole Andrea Romano per il medesimo gruppo.

Coglie l'opportunità per ringraziare i colleghi Letta e Gentiloni per il contributo qualificato e di prestigio che hanno assicurato al Parlamento italiano ed in particolare alla Commissione. Dà, quindi, il benvenuto ai nuovi colleghi, a cui formula

l'auspicio per un lavoro proficuo anche in vista delle importanti responsabilità che attendono il nostro Paese in materia di politica estera.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.

C. 3157 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che ne è relatore l'onorevole Tiziano Arlotti, il quale, non facendo parte della Commissione, è stato designato *ad rem* dal suo gruppo in sostituzione dell'onorevole Speranza.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore*, premette che l'Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda risalente all'Accordo aggiuntivo di amicizia e di collaborazione del 1953, quando la Repubblica del Titano rinunciò espressamente all'esercizio del diritto ad una stazione radiotelevisiva indipendente.

Ricorda, poi, che le modifiche tecnologiche e le liberalizzazioni intervenute nel campo radiotelevisivo avevano tuttavia fatto sorgere nella Parte sanmarinese l'esigenza di disporre di una propria stazione radiotelevisiva: tale esigenza veniva soddisfatta con lo Scambio di lettere del 23 ottobre 1987, con il quale San Marino riacquisiva il diritto cui aveva precedentemente rinunciato. La legge n. 99 del 1990 sanciva da parte italiana la ratifica di detto Scambio di lettere con San Marino e un nuovo Accordo più generale di collaborazione nella materia tra i due Stati.

In tal modo fino alla durata dell'Accordo generale, ossia fino al 2005, è stata possibile una proficua collaborazione tra la RAI e la società in compartecipazione

italo-sanmarinese San Marino RTV, delimitando con precisione la possibilità da parte italiana di coprire il territorio della Repubblica di San Marino con tutti i canali autorizzati delle zone italiane limitrofe, ad eccezione del canale 51, riservato alla Repubblica sanmarinese per il proprio territorio e le zone adiacenti.

D'altra parte la Conferenza regionale delle radiocomunicazioni, svoltasi a Ginevra nel 2006, interveniva nella materia, prevedendo la riassegnazione delle frequenze esistenti nel campo della radiodiffusione televisiva, anche in vista della migrazione generale delle trasmissioni verso il sistema digitale. Ciò veniva in qualche modo a mutare la preesistente delimitazione tra Italia e San Marino, e pertanto si riteneva necessario, per consentire la migrazione al digitale terrestre delle trasmissioni dell'emittente pubblica italiana nei territori limitrofi a San Marino, utilizzare le frequenze assegnate a Ginevra alla Repubblica di San Marino relativamente ai canali 7, 26 e 30.

Tutto ciò ha sostanzialmente determinato le due Parti ad intraprendere negoziati per la modifica e l'incremento dell'Accordo di collaborazione bilaterale in materia radiotelevisiva, concretizzatasi nell'Accordo del 5 marzo 2008 ora all'esame della Commissione affari esteri della Camera.

Sottolinea che, atteso che da parte sanmarinese la ratifica dell'Accordo bilaterale è intervenuta già il 4 agosto 2008, la parte italiana ha provveduto, fino a tutto il 2012, ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del nuovo Accordo – ovvero alla corresponsione a San Marino di un importo forfetario annuale di 3.098.000 euro per l'utilizzo delle tre frequenze radiotelevisive – mediante proroghe annuali della Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio e la RAI, proroghe operate nel provvedimento « proroga termini ».

La Convenzione trae origine dal citato Accordo di 1987, il quale prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri

degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all'11 giugno 2007.

In attesa della stipula del nuovo Accordo, rende noto che l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del servizio. Dopo la stipula dell'Accordo e la sua mancata ratifica da parte italiana ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 2010, 2011 e 2012 sono state disposte dall'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2008, dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, dall'articolo 2, comma 16-*novies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 e dall'articolo 28, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011.

Profilandosi, poi la scadenza quinquennale dell'Accordo del 2008 al 31 dicembre 2013, si è provveduto a coprire gli oneri relativi a tale annualità, oltre a gran parte di quelli del 2014, in base all'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità per il 2014: tale comma 302 istituisce un Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per l'anno 2014, e poco meno di un quarto delle risorse di tale Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, pari a 6 milioni di euro, sono state destinate alla proroga della collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino.

Evidenzia ancora che l'Accordo si compone di un preambolo e di 9 articoli. All'articolo 2 sono precisati i termini della cooperazione fra le emittenti concessionarie del servizio pubblico, in particolare nello sviluppo di programmi e contenuti per i canali televisivi e radiofonici, nella messa a disposizione di prodotti televisivi, nell'utilizzo e condivisione degli impianti di diffusione e nello sviluppo di progetti nei settori *web* e Televideo.

L'articolo 3 prevede la messa a disposizione dell'Italia di tre delle cinque frequenze, assegnate a San Marino e che il nostro Paese potrà utilizzare nei territori limitrofi. Il medesimo articolo prevede

altresì la possibilità per la Tv sanmarinese di estendere il proprio bacino di utenza oltre i limiti attuali.

L'articolo 4 prospetta la partecipazione di San Marino ad una programmazione mirata dell'area adriatica-balcanica per la promozione della lingua italiana. L'articolo 5 prevede il pagamento di un contributo annuale di importo forfetario da parte dell'Italia alla Repubblica del Monte Titano per l'utilizzo delle frequenze – la cui entità sarà individuata da una apposita Convenzione quinquennale. Sono poi stabiliti un impegno fra le Parti a collaborare per un miglior funzionamento degli impianti, in linea con lo sviluppo delle nuove tecnologie (articolo 6) e l'istituzione di una Commissione mista incaricata di monitorare l'esecuzione dell'accordo (articolo 7).

Gli articoli 8 e 9 disciplinano le modalità per l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, nonché per la risoluzione delle eventuali controversie.

Gli oneri economici sono quantificati in poco più di 3 milioni di euro.

Raccomanda, infine, una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, già approvato dal Senato, poiché esso oltre ad arricchire il quadro di riferimento giuridico della storica cooperazione bilaterale tra Italia e San Marino, opportunamente perfezionato in questi ultimi anni, risponde all'esigenza di sviluppare la cooperazione reciproca fra le società concessionarie del servizio pubblico dei due Paesi e di estendere il bacino di utenza attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare, con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica, anche a scopi di promozione della lingua italiana; e ciò anche in considerazione delle grandi potenzialità di crescita che la società San Marino RTV mostra di possedere.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Manlio DI STEFANO (M5S) si rivolge al rappresentante del Governo e al relatore chiedendo quale convenienza l'Accordo in

titolo rivesta per la RAI: esso discende da una collaborazione stabilita nel 1987, costa alla Parte italiana la somma di 3 milioni all'anno e va a finanziare una società il cui bilancio accusava nel 2012 un passivo di 600.000 euro. Avanza, dunque, il sospetto che esso risponda essenzialmente a logiche di spartizione di incarichi.

Mario MARAZZITI (PI-CD) sottolinea invece, anche nella prospettiva di riforma della RAI, i vantaggi derivanti alla Parte italiana dai contenuti dell'Accordo in esame, che risponde alla natura di servizio pubblico della RAI e alla conseguente funzione di promozione culturale e linguistica, oltre alla opportunità di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, rispondendo all'onorevole Di Stefano, fa presente che la ratifica dell'Accordo del 2008 è parte di una più generale «normalizzazione» nei rapporti con la Repubblica di San Marino, dopo la sua uscita dalla cosiddetta *black list* dei paradisi fiscali. Evidenzia poi che la società San Marino RTV aveva nel 2013 dimezzato le proprie perdite, riducendo il passivo a circa 290 mila euro, in risposta a specifiche sollecitazioni espresse dall'Italia ai fini di un maggior sforzo di gestione virtuosa.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.

C. 2620 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI (PI-CD), *relatore*, evidenzia che il Trattato in esame è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l'azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i Paesi esterni all'area dell'Unione europea.

Ricorda poi che questa intesa è stata firmata a Roma il 7 ottobre 2010, contestualmente ad un altro Trattato bilaterale con la Repubblica popolare cinese, quello in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 64 del 29 aprile 2015.

Il Trattato, che consta di 21 articoli, stabilisce all'articolo 1 l'impegno reciproco delle Parti a consegnarsi persone ricercate, per dare corso ad un procedimento penale o per consentire l'esecuzione di una condanna.

Ai sensi dell'articolo 2, l'extradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati punibili con pene restrittive della libertà personale di almeno un anno, oppure, nel caso di richieste funzionali all'esecuzione di una condanna, quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.

Un temperamento del richiamato principio della doppia incriminazione è previsto per i reati di natura doganale, fiscale o finanziaria, per i quali si procede all'extradizione anche se la parte richiesta non preveda la medesima configurazione penale di tali fattispecie.

Agli articoli 3 e 4 il Trattato disciplina altresì i casi, obbligatori e facoltativi, in cui una delle due parti debba o possa negare l'extradizione, includendo, fra gli altri, i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo), quelli militari, in caso di concessione di asilo politico o ancora quando vi sia il fondato motivo di ritenere che la medesima persona possa essere punita per motivi di discriminazione.

Gli preme peraltro sottolineare che si esclude l'extradizione nei casi in cui vi sia il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa patire, in relazione allo specifico reato, torture o altri tratta-

menti degradanti e inumani o ancora nei casi in cui l'estradizione stessa potrebbe condurre all'esecuzione di pene vietate nell'ordinamento della parte richiesta, come, ad esempio, per l'ordinamento italiano la pena capitale.

Ribadisce, come già ha fatto in occasione dell'esame dell'altro disegno di legge di ratifica, che il nostro Paese ha aderito a Trattati, come quello con gli Stati Uniti d'America, che prevedono la possibilità di concedere l'estradizione anche per reati punibili con la pena di morte, purché lo Stato richiedente offra garanzie della non applicazione o esecuzione della pena capitale.

La Corte Costituzionale tuttavia, con la nota sentenza n. 223 del 1996 in merito al cosiddetto « caso Pietro Venezia », ha correttamente riaffermato il carattere assoluto del divieto costituzionale di pena di morte, dichiarando l'incostituzionalità dell'articolo 698 del codice di procedura penale e della legge di esecuzione del Trattato con gli Stati Uniti, nella parte in cui dà esecuzione all'articolo IX del Trattato, in quanto consentivano l'estradizione per reati punibili con la pena di morte purché fossero apprestate garanzie soltanto sufficienti, mentre quando è in gioco il bene supremo della vita della persona, la garanzia di non applicabilità della pena di morte deve essere assoluta.

Il Trattato disciplina anche il possibile rifiuto dell'estradizione dei suoi cittadini (articolo 5); individua le autorità di ciascun Paese preposte alla trasmissione delle richieste (articolo 6) ed esplicita le modalità e i documenti necessari per formulare tali richieste (articoli 7 e 8). Il testo contempla altresì le ipotesi di arresti provvisori in casi di urgenza (articolo 9), le modalità per la consegna della persona estradata, anche differita (articoli 11 e 12), e i casi di richieste di estradizioni avanzate da più Stati (articolo 13).

Fa ancora presente che i successivi articoli contengono, fra l'altro, le previsioni per l'autorizzazione al transito di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 16), per la notifica del risultato (articolo 17) e per provvedere alle spese

relative all'esecuzione del Trattato (articolo 18). La risoluzione delle controversie interpretative o applicative del Trattato è affidata alla consultazione diplomatica (articolo 20).

Sottolinea infine l'esigenza di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge, attesa la necessità di una disciplina bilaterale della materia dell'estradizione correlata anche allo sviluppo di fenomeni criminali inevitabilmente derivanti dalla ampiezza ed intensità delle relazioni in una pluralità di ambiti (economico, finanziario, commerciale e migratorio).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Alessandro DI BATTISTA (M5S), pur manifestando il favore del proprio gruppo alla ratifica in oggetto, avanza due perplessità. La prima è relativa all'assenza, nell'ordinamento penale cinese, del reato di associazione di tipo mafioso; la seconda è invece quella, già evidenziata dal relatore, attinente al rispetto dei diritti umani. Quanto a tale ultima tematica, i principi costituzionali vigenti nella Repubblica Italiana sono salvaguardati, fra gli altri, dagli articoli 3, 4 e 9 del provvedimento ma non si fa menzione, ad esempio, dello stato delle carceri cinesi. D'altra parte ciò si connette alla formulazione generica, alla lettera *b*) dell'articolo 4, quali motivi del rifiuto all'estradizione, dei parametri dell'età, delle condizioni di salute o di altre circostanze personali. Si chiede quindi se il Governo abbia preso in sufficiente considerazione le criticità appena evidenziate.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, sottoscrive quanto affermato dall'onorevole Di Battista, alla luce di un'oggettiva valutazione delle caratteristiche del sistema penale cinese. Riconosce l'esigenza ed indifferibilità di Trattati come quello in discussione, viste le crescenti dimensioni dell'interdipendenza economica e commerciale con la Cina; d'altro canto, recenti episodi — come quelli delle repressione delle ma-

nifestazioni studentesche ad Hong Kong o del perseguimento dei reati di opinione su *internet* – rendono necessaria la definizione di norme accuratamente precise. In tal senso auspica che il Governo garantisca in modo rigoroso sia nella stesura dei testi sia nella prassi attuativa la tutela dei diritti e delle libertà degli individui.

Mario MARAZZITI (PI-CD), *relatore*, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti, ritenendo indispensabile una estrema attenzione per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani ed in generale il divieto di qualsiasi trattamento inumano o degradante. Ricorda, peraltro, come simili accordi siano stati raggiunti con Paesi con caratteristiche ordinamentali non dissimili da quelle della Cina.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA, nel richiamare la competenza primaria dei Ministeri dell'interno e della giustizia, ribadisce comunque che la posizione di un'esplicita cornice giuridica di riferimento rappresenta in ogni caso un passo avanti rispetto allo *status quo* sul piano delle garanzie dei diritti umani. Con l'Accordo si acquisisce all'ordinamento una base giuridica essenziale in caso di contenzioso o per opporre eventuali dinieghi all'estradiizione. Sarà poi impegno del Governo proseguire con determinazione il cammino appena intrapreso in tal senso soprattutto in fase interpretativa ed attuativa.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) riconosce la giustezza delle argomentazioni portate dal rappresentante del Governo e conferma infatti la positiva valutazione del proprio gruppo sul provvedimento in titolo. Chiede peraltro che il Governo possa offrire maggiori garanzie prima del dibattito in Aula, in modo che la Commissione possa completare il proprio esame con maggiore serenità.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle

Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.

C. 3056 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, premette che l'Accordo in esame consolida i già ottimi rapporti diplomatici fra Italia e Repubblica del Cile, recentemente suggellati dalla visita della Presidente Michelle Bachelet a Roma, dove ha incontrato le nostre maggiori autorità. A fronte di ciò, lamenta la mancata approvazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Cile, firmata nel lontano 1998, e a proposito della quale vi è tra l'altro un formale impegno del sottosegretario Della Vedova.

Evidenzia poi come l'Accordo in titolo sia finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze cilene in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Cile, ivi comprese le rispettive missioni presso le Organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera, membri del personale tecnico e amministrativo, ad esclusione degli impiegati locali).

Ricorda che i familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari (ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804), dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle

Organizzazioni internazionali, che estendono loro privilegi e immunità previste per i membri delle Rappresentanze straniere.

L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle Rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

Negli ultimi anni si è registrato nella comunità internazionale un forte e crescente interesse per la stipula di accordi che consentano ai familiari del personale inviato all'estero presso le Rappresentanze diplomatico-consolari di svolgere un'attività lavorativa. E ciò a dimostrazione del fatto che nel mondo occidentale lo svolgere un'attività professionale è considerato un elemento importante non solo sotto il profilo degli aspetti economici e sociali ma anche sotto quello, più attinente alla sfera psicologica, della realizzazione della personalità dell'individuo.

Sottolinea che le aspirazioni dei Paesi esteri si conciliano pienamente con l'interesse italiano a favorire l'attività lavorativa dei familiari dei nostri funzionari accreditati nelle Rappresentanze all'estero. E ciò anche in considerazione della congiuntura economica mondiale che per molti Paesi europei vede ormai difficile il mantenimento all'estero di un nucleo familiare.

Le immunità per i familiari a carico, previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari e dagli altri accordi internazionali vigenti, sono escluse limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa e per le questioni derivanti dalla medesima. Per quanto riguarda l'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di un'azione giudiziaria intentata contro un familiare a carico che gode di

immunità diplomatica, per atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa stessa, il Paese ricevente può chiedere la rinuncia all'immunità e lo Stato inviante darà seria considerazione alla richiesta, ad eccezione di quei casi per cui una rinuncia all'immunità si ritenga possa essere contraria agli interessi nazionali in presenza di grave reato e, qualora l'immunità non fosse sospesa, la persona dovrebbe essere richiamata.

L'Accordo prevede infatti sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività lavorative che appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile ed amministrativa per gli atti compiuti nel prestare tali attività.

Ribadisce che l'Accordo prevede, altresì, dei meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una Rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna citate ed in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

I familiari ai quali sarà consentito lo svolgimento di un'attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro prevista dalla normativa vigente nel Paese ospitante.

Gli preme altresì sottolineare che dall'applicazione del provvedimento non deriveranno oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Conclude auspicando una pronta conclusione dell'esame parlamentare del disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 15 aprile scorso, che è frutto di un proficuo ed articolato negoziato tra le Parti; ed è stato elaborato nella prospettiva di un temperamento degli indirizzi espressi dalle altre competenti amministrazioni sul progetto di testo approvato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le successive istanze presentate da

parte cilena, con particolare riferimento al delicato tema delle immunità dalla giurisdizione del Paese ricevente, nell'osservanza dei rispettivi ordinamenti.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S), manifestando una condivisione di massima dell'Accordo da parte del suo gruppo, chiede chiarimenti relativamente all'articolo 5 e al regime di immunità civile ed amministrativa da un lato, penale dall'altro, garantita ai familiari del personale diplomatico accreditato nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, evidenzia come si tratti di una immunità depotenziata rispetto a quella di cui gode il personale diplomatico, che è viceversa generale e non limitata. Ricorda, poi, come clausole dello stesso tenore siano state previste in Trattati simili stipulati con altri Paesi, ad esempio l'Argentina.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA fa presente che l'accesso ad un'attività lavorativa comporta, per il familiare del diplomatico, una limitazione delle prerogative di immunità, che non si traduce tuttavia in una rinuncia. In sintesi, le Parti stipulanti si impegnano a valutare la possibilità di abdicare a tali prerogative: si tratta di una formulazione « non cartesiana », la cui *ratio* risiede nella necessità di evitare comunque per tali soggetti l'eventualità di incriminazioni pretestuose.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.

C. 3155 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, sottolinea come l'Accordo in esame abbia lo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica con uno dei Paesi più interessanti per gli operatori economici, che è legato all'Italia da una lunga storia di emigrazione.

Il testo, che consentirà il superamento di un precedente Accordo risalente al 1991, è volto a promuovere e sostenere iniziative comuni fra i due Paesi in campo scientifico e tecnologico, consolidandone i legami tra le università e i centri di ricerca, assicurando la protezione intellettuale e puntando altresì alla realizzazione di progetti di ricerca congiunti su temi di reciproco interesse attraverso lo scambio di esperti, docenti e ricercatori.

Evidenzia che la nuova intesa permetterà di rafforzare la fattiva cooperazione già esistente in campo interuniversitario, che conta 155 accordi, di cui 111 per il solo settore tecnico-scientifico, e che vede coinvolte numerose università italiane. Tale cooperazione potrà essere quindi estesa anche ai centri di ricerca e alle loro reti che operano presso dette università, con conseguenti positive ricadute per le imprese, piccole e grandi, che si avvalgono della collaborazione di questi enti per lo sviluppo tecnologico dei propri prodotti, dei processi industriali e per la formazione professionale e la crescita occupazionale nei territori dove sono ubicate.

L'Accordo favorirà, inoltre, lo sviluppo e l'ampliamento della cooperazione anche in ambito europeo e internazionale, al fine di reperire i fondi necessari per il finanziamento dei grandi progetti di ricerca.

L'Italia rappresenta per Santiago uno dei *partner* principali, anche per il ruolo

che il nostro Paese può svolgere per lo sviluppo del sistema educativo, della scienza e della tecnologia *in loco*, con conseguenti ricadute anche per l'innovazione e l'internazionalizzazione del sistema produttivo locale: settori dove l'attuale Governo sta investendo per dare delle risposte adeguate alle richieste che vengono dalla società civile (fra le altre cose, il Cile sta attualmente riformando in modo radicale il proprio sistema formativo).

Ricorda che l'Accordo definisce gli obiettivi da perseguire nell'ambito dei settori di interesse reciproco (articolo 1), stabilisce l'ambito della cooperazione nei settori delle scienze di base e delle scienze applicate allo sviluppo tecnologico (articolo 2), fissa le modalità operative della cooperazione (articolo 3), prevede l'istituzione di una commissione mista preposta all'esecuzione dell'intesa stessa (articolo 4) e regola le clausole sulla proprietà intellettuale nell'ambito dei progetti realizzati (articolo 6).

Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 3 giugno scorso, valuta le spese di missione riguardanti l'esecuzione dell'Accordo in 39.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 ed in 6.300 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, mentre le rimanenti spese sono quantificate in 183.600 euro annui. Ad esse si provvede, nella misura di 222.600 euro nell'anno 2015 e di 228.900 euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Conclusivamente auspica una pronta approvazione del disegno di legge, la cui ratifica è stata troppo a lunga posticipata, che potrà promuovere numerose iniziative comuni tra i due Paesi in campo scienti-

fico e tecnologico, rafforzando ulteriormente i nostri legami con uno dei Paesi del *Cono Sur* più attraenti per gli operatori economici internazionali, perché fra i più tecnologicamente avanzati e prosperi del Sud America, con un livello di reddito *pro capite* medio-alto in rapporto alla media regionale e con una riconosciuta affidabilità giuridica.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), manifesta apprezzamento per l'Accordo in titolo, chiede peraltro una precisa rendicontazione delle spese che dovranno essere affrontate, specialmente quanto alla Commissione mista bilaterale di cui all'articolo 4, prospettando la presentazione di un ordine del giorno per le successive fasi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA prende atto di tale richiesta, a cui verrà data la massima attenzione possibile anche in vista del prospettato ordine del giorno presso l'Aula.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.

C. 3085 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, avverte che, non essendo presente in seduta il relatore, onorevole Manciuilli, lo sostituirà nell'illustrazione del provvedimento.

Ricorda quindi che l'Accordo italo-francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare tale forma di collaborazione operativa, nel rispetto della normativa esistente a livello europeo sulla stessa materia, riconducibile alle Decisioni del Consiglio dell'Unione europea 615 e 616 del 2008 – rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità, e all'attuazione della prima –, a loro volta collegate al Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85.

Evidenzia inoltre che l'Accordo si collega alle previsioni di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013, riguardanti la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di Accordi internazionali di polizia, che hanno disciplinato alcuni profili pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale (quali l'attribuzione di qualifiche pubbliche agli agenti stranieri, il porto e l'uso delle armi, ed altro).

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'intesa si è resa necessaria per realizzare una più stretta cooperazione bilaterale di polizia per il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per prevenire la commissione di reati, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'intesa stessa.

L'Atto internazionale, siglato nel corso del vertice italo-francese di Lione del 3 dicembre 2012, specifica innanzitutto quali sono le Autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'Accordo (articolo 1), ossia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per la Parte italiana e la Direzione della cooperazione internazionale del Ministero dell'interno per la Parte francese. Indi-

vidua poi l'ambito nel quale la cooperazione stessa si renderà operativa, ossia il mantenimento dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati, attraverso l'effettuazione di pattugliamenti concordati tra le Parti e l'esecuzione di operazioni di polizia congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato (articolo 2).

L'Accordo sancisce quindi (articolo 3) quali saranno le modalità della cooperazione, che si sostanzieranno nello specifico nell'assistenza da parte degli agenti dello Stato di invio agli agenti dello Stato di destinazione, in special modo nelle attività che vedono coinvolti connazionali. Le attività degli agenti dello Stato di invio avverranno sotto il controllo e, generalmente, alla presenza di agenti dello Stato di destinazione. L'impiego e l'organizzazione del servizio degli agenti dello Stato di invio avverranno secondo le istruzioni dell'autorità competente dello Stato di destinazione.

Gli articoli 4 e 5, in coerenza con il Trattato di Prüm e con le citate decisioni del Consiglio dell'Unione europea, disciplinano l'uso delle armi, delle munizioni e delle attrezzature, nonché dei veicoli nell'ambito delle attività di cooperazione; in entrambi i casi vige il richiamo al rispetto delle norme e della legislazione dello Stato di destinazione, che, nella fattispecie, sono individuabili nella normativa recentemente introdotta dal citato articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 93 del 2013.

L'articolo 6 impone a entrambe le Parti l'obbligo di prestare agli agenti dell'altra Parte, nell'esercizio della loro funzione, le stesse protezioni e assistenza riservate ai propri agenti.

L'Accordo specifica quindi le dinamiche connesse alla responsabilità civile (articolo 7) e penale (articolo 8), nonché al rapporto di lavoro (articolo 9). La risoluzione delle controversie tra i due Paesi in merito all'interpretazione o all'attuazione dell'Accordo avverrà tramite negoziati e consultazioni tra le Parti (articolo 10).

L'organizzazione e la pianificazione delle operazioni congiunte saranno stabilite d'intesa tra le autorità competenti, attraverso specifici protocolli che ne definiranno i dettagli.

Sottolinea infine che, quanto agli oneri di attuazione dell'Accordo, valutati nel disegno di legge in 76.554 euro annui per spese di missione e 500 euro per le rimanenti spese, essi verranno coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Gli preme sottolineare la rilevanza di una rapida approvazione di questo disegno di legge. L'Accordo rafforza infatti ulteriormente un quadro di cooperazione molto strutturato, delineatosi oltre mezzo secolo fa, e perfezionatosi nel corso del corso dei decenni; l'entrata in vigore della nuova intesa concorrerà a contrastare con maggiore efficacia la criminalità che colpisce i nostri due Paesi, e a rafforzare il fronte comune contro la gravissima minaccia terroristica.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) sottolinea l'incongruenza di un Accordo come quello in titolo, che fa esplicito riferimento al Trattato di Prüm in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo e gestione dei flussi migratori, rispetto ai comportamenti recentemente tenuti dalle autorità d'Oltralpe sul confine italo-francese presso Ventimiglia.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA concorda nuovamente con il relatore.

Marta GRANDE (M5S) lamenta la vaghezza dell'ambito in cui l'Accordo in discussione dispiegherà i propri effetti, che secondo il Preambolo ha per finalità quella di rinforzare la sicurezza nelle rispettive aree turistiche durante in periodo di alta affluenza e in generale nei rispettivi Stati in occasione di avvenimenti di grande richiamo. In ragione di tale indeterminatezza, richiede un maggiore approfondimento nell'esame del provvedimento.

Mario MARAZZITI (PI-CD) comprende il disagio derivante dalle problematiche della cooperazione tra forze di polizia italo-francesi nella gestione dell'emergenza presso Ventimiglia. Tuttavia, sottolinea la finalità dell'Accordo, relativa al miglioramento e al rilancio di tale cooperazione, nonché alla tutela della dignità delle nostre forze dell'ordine in occasione di operazioni congiunte. Si chiede, peraltro, perché il testo dell'Accordo faccia menzione, per la Parte francese, della Direzione della cooperazione internazionale, e non della struttura corrispondente al nostro Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente e relatore*, concorda con le osservazioni dell'onorevole Marazziti e termina ribadendo come sia difficile trovare dei difetti in un provvedimento che va nella giusta direzione, e che arriva tuttavia alla ratifica in un momento assai delicato, in cui è contraddetto da numerosi comportamenti concreti tenuti dalla autorità francesi. Tuttavia, occorre guardare alla tematica con approccio positivo e costruttivo, al di là del contesto politico contingente di cui il Governo ha consapevolezza.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione dei giornalisti Jacopo Arbarello (Sky News Italia) e Corrado Formigli (La7)

(Svolgimento e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la registrazione sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Dopo la riproduzione di due filmati, Corrado FORMIGLI, *giornalista di La7*, e

Jacopo ARBARELLO, *giornalista di Sky News Italia*, svolgono un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, Andrea MANCIULLI (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO (SEL).

Jacopo ARBARELLO, *giornalista di Sky News Italia*, e Corrado FORMIGLI, *giornalista di La7*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che gli auditi hanno consegnato documentazione di carattere audiovisivo, che sarà depositata agli atti dell'indagine conoscitiva.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	36
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	42

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Doc. XXII, n. 46 Amoddio e n. 51 Zappulla (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

INTERROGAZIONI:

5-05611 Frusone: Sull'impiego di circa 2.400 militari per l'Expo di Milano	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	43
5-05863 Vito: Sul berretto dei militari della Folgore impiegati per l'Expo di Milano	41
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	45

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Elio VITO, *presidente*, comunica che le deputate Giuditta Pini e Gregori hanno cessato di far parte della Commissione e che sono entrati a farne parte i deputati Letta, Rostellato e Lacquaniti.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FUSILLI, *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda che l'Accordo di cui al disegno di legge di ratifica in titolo fa parte dei cosiddetti accordi di « nuova generazione » che l'Unione europea sta stipulando con alcuni

Paesi del Partenariato orientale. In particolare, l'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Georgia e si configura alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli standard normativi europei in tutti i settori.

Ricorda che gli accordi di associazione mirano alla creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra i Paesi del Partenariato orientale (Ucraina, Bielorussia, Moldova, Armenia, Georgia e Azerbaïjan) e l'Unione europea, promuovono negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti e prevedono una cooperazione energetica strutturata tra le Parti allo scopo di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Nel complesso l'Accordo in esame si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione (al riguardo l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale); la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; lo spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza, con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; infine, la cooperazione in ventotto settori chiave.

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 432 articoli organizzati in 8 Titoli, 34 Allegati – relativi per lo più a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Unione europea soggetti a progressivo adeguamento da parte georgiana – e 4 protocolli.

Il preambolo contiene le premesse sugli aspetti salienti delle relazioni bilaterali e dell'approccio generale dell'Accordo, cui fa

seguito l'articolo 1, che istituisce l'associazione tra l'Unione ed i suoi Stati membri e la Georgia ed elenca le finalità dell'Accordo stesso.

Il Titolo I, composto dal solo articolo 2, reca i principi generali e contiene gli elementi essenziali dell'Accordo, tra cui va segnalato, in particolare, l'impegno per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Inoltre le Parti si impegnano a favorire i principi dell'economia di mercato, lo sviluppo sostenibile e un effettivo multilateralismo sul piano delle relazioni internazionali, nonché a promuovere la cooperazione con la finalità di contrastare la corruzione, la criminalità organizzata anche transnazionale e il terrorismo, nel quadro delle attività essenziali per contribuire alla pace e alla stabilità regionale.

Dal punto di vista delle competenze della Commissione difesa particolare rilievo assumono le disposizioni recate dagli articoli 3-12 di cui al Titolo II (Dialogo politico e riforma, cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza), che prevedono l'approfondimento del dialogo politico per facilitare una progressiva convergenza nei campi della sicurezza e della politica estera. In tal senso le disposizioni citate individuano i diversi profili del dialogo politico, corrispondentemente ai principi generali sanciti nell'articolo 2 dell'Accordo. Vanno richiamati, in particolare, gli articoli 10 e 11, che disciplinano le misure per contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e controllare l'esportazione di armi convenzionali, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione, nonché l'articolo 12, in base al quale le Parti si impegnano a combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto.

Il Titolo III riguarda la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza e comprende gli articoli 13-21. Il Titolo IV comprende gli articoli da 22 a 276, che delineano i confini dell'area di libero

scambio ampia e approfondita, e si articola in 15 Capi. Il Titolo V (articoli 277-291) riguarda la cooperazione economica e affronta soprattutto le questioni del dialogo economico strutturato. Il Titolo VI comprende gli articoli da 292 a 382 e contiene gli impegni delle Parti in ulteriori 23 settori chiave, corrispondenti ad altrettanti Capi. Il Titolo VII (articoli 383-402) disciplina le modalità con cui verrà erogata alla Georgia l'assistenza finanziaria da parte della Unione europea, attraverso gli appropriati meccanismi e strumenti di finanziamento.

Il Titolo VIII comprende gli articoli 403-432 e contiene le misure finalizzate a inquadrare il nuovo corso delle relazioni tra l'Unione europea e la Repubblica di Georgia. Nell'ambito delle disposizioni generali e finali, rileva per questa Commissione quanto previsto dall'articolo 415, in base al quale nessuna disposizione dell'Accordo in esame pregiudica la facoltà di ciascuna delle Parti di impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; di intraprendere attività di produzione o commercio di armi, munizioni o comunque articoli indispensabile alla difesa, posto che tali attività non pregiudichino le condizioni di concorrenza in riferimento ai prodotti non destinati ad uso militare; di adottare le misure ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni, di guerra o di gravi tensioni internazionali, ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace.

Quanto al disegno di legge, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, valutati in 9.880 euro annui a decorrere dal 2016, e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), sot-

tolineando l'indubbia rilevanza geopolitica dell'Accordo di associazione, che ritiene sarà sicuramente utile a rafforzare la posizione dell'Unione europea nel Caucaso e a consolidare le aspirazioni europeiste della democrazia georgiana, rinnovate con chiarezza nel corso dell'ultimo vertice di Riga.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Doc. XXII, n. 46 Amoddio e n. 51 Zappulla.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 giugno 2015.

Elio VITO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di istituzione di Commissione di inchiesta di cui al documento XXII, n. 51, a prima firma del deputato Zappulla, che, vertendo sull'identica materia della proposta di cui al documento XXII, n. 46, a prima firma della deputata Amoddio, già all'ordine del giorno, è stata ad essa abbinata.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, riferendo sulla proposta di inchiesta parlamentare da ultimo abbinata, osserva che, come la proposta Amoddio, anche la proposta Zappulla si prefigge di fare finalmente luce sulle cause e sulle responsabilità della tragica morte del militare di leva Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999 presso la Caserma Gamerra di Pisa. Nel rimandare alla relazione che ha svolto nella prima seduta per la ricapitolazione dei passaggi essenziali della vicenda, avverte che nell'intervento di oggi si soffermerà sulle analogie e sulle diversità che si rinvengono nelle due proposte d'inchiesta.

Innanzitutto, anche la proposta di inchiesta Zappulla, come la proposta Amoddio, è composta da cinque articoli e prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, presso la Camera dei deputati, di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, nonché sulle pratiche di nonnismo (articolo 1).

Per quanto riguarda l'accertamento delle cause e delle responsabilità della morte di Emanuele Scieri, la proposta Zappulla non si discosta nella sostanza dalla proposta Amoddio. In particolare, la proposta da ultimo abbinata prevede che la Commissione debba verificare la dinamica dei fatti; accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri; accertare se vi siano state responsabilità da parte di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma Gamerra e se esistessero eventuali direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della stessa caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

Per quanto riguarda, invece, il tema del « nonnismo », la proposta Zappulla prevede che la Commissione debba approfondire la situazione delle caserme italiane e proporre misure per eliminare le pratiche di nonnismo, mentre la proposta Amoddio specifica che la Commissione dovrà accertare l'entità del fenomeno, la sua diffusione, le forme in cui esso si esplica e le circostanze che permettono l'esecuzione di abusi o ne rendono difficile la repressione

e che dovrà, tra l'altro, fare luce sugli abusi nei riguardi dei militari di sesso femminile da parte di colleghi.

Al riguardo, ricorda di aver già manifestato nelle precedenti sedute il proprio convincimento che sia meglio evitare di includere tra gli oggetti dell'inchiesta il fenomeno del « nonnismo », per fare in modo che la Commissione possa concentrare la sua attenzione sulla morte di Emanuele Scieri, fermo restando che la stessa Commissione Difesa potrà – se lo riterrà – acquisire documentazione o svolgere audizioni per acquisire informazioni sulle dimensioni attuali di questo fenomeno.

Tornando alle proposte di inchiesta, rileva che una differenza significativa si riscontra con riguardo alla durata dei lavori della Commissione. Infatti, mentre la proposta Zappulla prevede che la Commissione sia istituita per l'intera durata della XVII legislatura, la proposta Amoddio stabilisce un termine di quindici mesi.

Passando all'articolo 2, che riguarda la composizione della Commissione, le differenze tra le due proposte sono più accentuate. La proposta Amoddio prevede, infatti, che la Commissione d'inchiesta sia composta da dieci deputati e che nella prima seduta elegga il proprio presidente. Diversamente la proposta Zappulla prevede che la Commissione sia composta da ventuno deputati e che il presidente della Commissione sia nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della stessa Commissione. Entrambe le proposte prevedono che i componenti siano nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. Fa presente, a questo riguardo, che una composizione di soli dieci deputati – come nella proposta Amoddio – non consentirebbe di assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi e insieme la presenza di almeno un rappresentante per ogni singolo gruppo.

Una ulteriore differenza tra le due proposte si riscontra nelle disposizioni concernenti la presentazione di relazioni da parte della Commissione di inchiesta,

ed è probabilmente connessa anche alla diversa previsione di durata dell'inchiesta. Infatti la proposta Amoddio prevede esclusivamente una relazione finale, eventualmente accompagnata da relazioni di minoranza, mentre la proposta Zappulla prevede che, oltre che al termine dei suoi lavori, la Commissione presenti all'Assemblea una relazione anche ogniqualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario.

L'articolo 3 della proposta Zappulla disciplina i poteri ed i limiti della Commissione in maniera sostanzialmente analoga alla proposta Amoddio. Anche per quanto riguarda l'obbligo di segreto per i componenti la Commissione, i funzionari e il personale addetto e ogni altra persona che con essa collabori, le due proposte sono convergenti nella sostanza. La proposta Zappulla, a differenza della proposta Amoddio, non prevede espressamente il rinvio alla disciplina di legge per le sanzioni per la diffusione di atti o documenti di cui sia stata vietata la divulgazione. D'altra parte va detto che gli atti istitutivi di inchieste monocamerale, essendo atti interni alla Camera e non leggi, non possono introdurre sanzioni.

L'articolo 5 disciplina l'organizzazione della Commissione di inchiesta, prevedendo l'adozione di un regolamento interno, la possibilità per la Commissione di deliberare di riunirsi in seduta segreta e di avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni necessarie. Anche in questo la proposta Zappulla si distingue dalla proposta Amoddio, la quale specifica che, ai fini del coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale della collaborazione di un magistrato designato dal ministro della giustizia e di un dirigente dell'amministrazione dell'interno designato dal ministro dell'interno.

Quanto infine alle spese per il funzionamento della Commissione, le due proposte divergono, anche in considerazione della diversa durata prevista per l'inchiesta. Mentre, infatti, la proposta Amoddio fissa le spese nel limite complessivo di

50.000 euro, la proposta Zappulla prevede un limite di 40.000 per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi al 2015, incrementabili in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze.

In conclusione, preannuncia che, a meno che la Commissione sia di avviso contrario, la sua intenzione è di predisporre un testo unificato delle proposte in titolo, da sottoporre alla Commissione stessa nella prossima seduta per l'adozione come testo base.

Elio VITO, *presidente*, prende atto che non vi sono obiezioni rispetto al percorso indicato dal relatore, che ha preannunciato che predisporrà un testo unificato da sottoporre alla Commissione per l'adozione come testo base, precisando che proporrà di concentrare l'inchiesta parlamentare sulla morte di Emanuele Scieri e di lasciare quindi da parte il fenomeno del « nonnismo ». A quest'ultimo riguardo, rileva che si tratta di una valutazione che personalmente condivide e rispetto alla quale non ci sono stati nel dibattito intervenienti in senso contrario.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO conferma che, fermo restando che si tratta di una decisione del Parlamento, anche il Governo riterrebbe più congruo che la istituzione Commissione di inchiesta si concentrasse sulla morte di Emanuele Scieri, fermo restando che il Governo è pronto a fornire alla Commissione Difesa tutti gli elementi di informazione che questa riterrà utili per approfondire la conoscenza del fenomeno del « nonnismo ».

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.30.

5-05611 Frusone: Sull'impiego di circa 2.400 militari per l'Expo di Milano.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca FRUSONE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, che ritiene esauriente. Manifesta tuttavia disappunto per il modo in cui è stato gestito il dislocamento di militari nell'area di Milano per la sicurezza di Expo 2015. In particolare, ritiene che sarebbe stata utile una esercitazione preliminare e che, a parte questo, sarebbe stato possibile e preferibile programmare con maggiore anticipo i vari trasferimenti di personale, in modo da organizzare per tempo le diverse esigenze logistiche, relative agli alloggiamenti e alla fornitura di pasti, così da evitare gli attendamenti e gli altri disagi cui il personale è andato incontro.

5-05863 Vito: Sul berretto dei militari della Folgore impiegati per l'Expo di Milano.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elio VITO, *presidente*, replicando, sottolinea che l'interrogazione in titolo nasce dalla sua attenzione e dal suo interessamento nei confronti dei militari impegnati nelle diverse operazioni sul territorio nazionale. Ricorda che i militari hanno un fortissimo senso del dovere e della Patria e che questo si manifesta anche attraverso i simboli di corpo: e il berretto amaranto della Brigata Folgore è uno di questi simboli. Per questo, quando è venuto a sapere che era stato chiesto ai militari della Folgore di indossare un copricapo diverso, consapevole del disagio che ciò avrebbe recato agli appartenenti a quella brigata, ha ritenuto di dover chiedere chiarimenti al Governo, che li ha forniti con tempestività, nei termini riferiti oggi dal sottosegretario Alfano. Ricorda infine che i militari italiani sono abituati a operare in condizioni di disagio ben più gravi di quelle che possono incontrare in operazioni in Italia, come dimostrano ogni giorno gli uomini e le donne impiegati in missioni all'estero, ai quali desidera esprimere anche in questa occasione gratitudine e vicinanza.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3131 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3131 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

rilevato che l'Accordo è finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra l'Unione europea e la Georgia e si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite la stessa Georgia può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione europea;

considerato che l'articolo 2 e le disposizioni contenute nel Titolo II impegnano le Parti, tra l'altro, nella lotta alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, e che tale impegno è considerato essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce alla pace ed alla stabilità della regione;

considerato, altresì, che l'articolo 10 stabilisce che le Parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADM), garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione e che l'articolo 11 riguarda la cooperazione in materia di disarmo, anche con riferimento alla riduzione delle scorte di armi di piccolo calibro e leggere in eccesso, al controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi;

evidenziata la straordinaria valenza di questo Accordo che sarà sicuramente utile a rafforzare la posizione dell'Unione europea nel Caucaso e a consolidare le aspirazioni europee della democrazia georgiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05611 Frusone: Sull'impiego di circa 2.400 militari per l'Expo di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2015, n. 43, ha autorizzato l'impiego, limitatamente alle esigenze di sicurezza del sito dove si svolge l'evento Expo 2015, di un contingente di 600 unità delle Forze armate dal 15 aprile scorso al 10 novembre 2015, oltre alle circa 600 unità già impegnate per l'operazione Strade Sicure a Milano.

Successivamente, il Consiglio dei ministri, con delibera adottata nella riunione del 29 aprile 2015, ha autorizzato il commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 a mettere a disposizione del prefetto di Milano una ulteriore *Task Force* pari a 1.255 unità, già dallo scorso 1° maggio fino al 1° novembre 2015.

Considerato il rilevante incremento di personale, la disponibilità alloggiativa insufficiente presso le infrastrutture militari nell'area di Milano e nelle zone limitrofe, nonché i tempi estremamente brevi per il dispiegamento del personale (3 giorni dalla decisione), è stata individuata, quale soluzione contingente e con carattere di assoluta provvisorietà, la possibilità di alloggiare una parte del personale in tende presso le caserme « Montello » di Milano e « Babini » di Bellinzago Novarese.

Alla data del 3 giugno, una parte del personale alloggiato alla caserma Babini di Bellinzago Novarese, allo scopo di ridurre i tempi verso il sito di « EXPO 2015 », è stato riallocato in tendopoli realizzate a Milano, inizialmente presso le caserme Montello e Santa Barbara e, attualmente,

solo presso la caserma Montello (441 unità). Naturalmente, tutti gli attendamenti sono dotati di bagni e docce.

Allo scopo di dare migliore sistemazione ai militari impegnati in compiti di sorveglianza, sono state, comunque, poste in essere le opportune predisposizioni per ospitare il personale facente parte della 2^a *Task Force* presso infrastrutture dell'Esercito e, tra l'altro, disponibilità alloggiative (pari a circa 200 posti) sono state ricavate dalla rimodulazione del dispositivo Strade Sicure.

Ad oggi, la situazione alloggiativa è la seguente:

145 militari sono presso la caserma « Annibaldi » di Milano, che è stata oggetto di interventi essenziali di ripristino e di messa in sicurezza degli spazi disponibili, recentemente ultimati;

306 militari sono presso la caserma « Magenta » di Milano, anch'essa oggetto dei necessari interventi di ripristino e di messa in sicurezza di una palazzina a tre piani;

134 militari sono presso la caserma « Santa Barbara » di Milano, 62 presso la caserma « Montello » di Milano, 43 presso la caserma « Ugo Mara » di San Vittore Olona, 57 presso la caserma « Babini » di Bellinzago Novarese e 30 presso la caserma « Locatelli » di Orio al Serio.

Si rappresenta, in questa occasione, che le iniziali problematiche relative al supporto logistico al personale attendato, sono state da tempo risolte. In particolare, sono state ampliate le fasce orarie di fruizione del servizio mensa ed è stato incrementato

il numero degli autobus per ridurre i tempi di flusso e deflusso del personale da e verso l'area Expo.

Relativamente ai « costi », si rende noto che gli oneri di spesa per l'esigenza Expo 2015 nella sede di Milano sono pari a:

7.243.189 di euro per l'impiego di 600 unità dal 15 aprile scorso al 1° novembre 2015, la cui copertura finanziaria è assicurata dalla società Expo;

12.000.000 di euro per l'impiego di 1.255 unità dallo scorso 1° maggio al prossimo 1° novembre, la cui copertura è assicurata dalla società Expo, nel limite di 10.000.000 di euro e, per i restanti 2.000.00 di euro, a valere sui capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Invece, l'onerosità connessa all'impiego di 600 (ad oggi 451) militari a Milano

nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, dal 1° gennaio scorso al prossimo 30 giugno, trova copertura finanziaria nell'ambito dei fondi assegnati dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, e dal menzionato decreto-legge n. 7 del 2015, per l'impiego su tutto il territorio nazionale di 4.800 militari (complessivi 29.669.870 euro).

Si rappresenta, infine, che il personale dell'Arma dei carabinieri impiegato per le esigenze dell'Expo 2015, è alloggiato nelle sedi dei reparti della provincia di Milano, in strutture alberghiere convenzionate o in idonee strutture installate all'interno del Campo Base Expo. I costi del personale non accasermato sono a carico della prefettura di Milano che ha stipulato apposite convenzioni, rispettivamente, con la società Expo e con le strutture ricettive individuate.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05863 Vito: Sul berretto dei militari della Folgore impiegati per l'Expo di Milano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione esposta dall'onorevole interrogante relativa al divieto di indossare il basco amaranto per i paracadutisti impegnati nelle operazioni di sorveglianza del sito « EXPO 2015 », è da ricondurre unicamente alle particolari condizioni climatiche, con temperature particolarmente elevate che, in alcune giornate, hanno registrato picchi ben al di sopra delle medie stagionali.

In considerazione di ciò, lo Stato maggiore dell'esercito ha immediatamente disposto l'adozione di adeguate misure per mitigare gli effetti dell'intensa ondata di calore, procedendo con l'acquisizione di alcuni gazebo per consentire al personale

di ripararsi dall'esposizione ai raggi solari.

Contestualmente, in attesa di avere la disponibilità di tali strutture, è stato previsto l'utilizzo per tutto il personale militare coinvolto, senza distinzione di arma o di specialità, di un capo di vestiario in dotazione alla Forza armata (cappello tropicale a falde larghe) che offre migliori condizioni di benessere.

Una volta acquisiti e collocati i gazebo lungo l'anello del sito « EXPO 2015 », l'uso del cappello tropicale è stato sospeso ed è stato riattivato l'utilizzo del copricapo di specialità, tra cui il tradizionale basco amaranto dei paracadutisti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 46

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 51

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 52

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) 55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 57

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 58

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 57

ALLEGATO 2 (*Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo*) 64

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedi-

mento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2014.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che contiene gli emendamenti e i subemendamenti, riferiti al testo del provvedimento, che l'Assemblea deve ancora esaminare. Con riferimento a tali emendamenti ricorda altresì che la Commissione bilancio si è già espressa sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 7-*bis*, ad esclusione dei subemendamenti 0.6.500.1, 0.7.500.1, 0.7.501.1 e 0.7.501.2 – riferiti agli emendamenti 6.500, 7.500 e 7.501, sui quali la Commissione si è invece pronunciata nella seduta di ieri – nonché degli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione. La Commissione bilancio è oggi quindi chiamata a pronunciarsi, oltre che sui citati subemendamenti e sugli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione, anche sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 8 a 18. A questo riguardo segnala preliminarmente che l'emendamento 6.550 della Commissione recepisce le condizioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere favorevole reso nella seduta di ieri in relazione all'articolo 6, comma 1, lettera *b-bis*), recante misure organizzative per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza di informazioni volte ad assicurare pubblicità e trasparenza all'attività amministrativa: su tale proposta emendativa esprime sin d'ora parere favorevole.

Ciò premesso, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti:

Ciprini 9.51 (ex 9.92), volta a modificare la composizione e le funzioni della Commissione per la dirigenza statale, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 1), che prevede una corrispondente spesa massima di 10 milioni di euro, senza indicare se annua o *una tantum*, e provvede alla copertura di detta spesa in maniera inidonea, mediante corrispon-

dente riduzione, per ciascuno degli anni 2016-2018, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, da effettuarsi nell'ambito della prossima sessione di bilancio;

Ciprini 11.1 (ex 11.5), che reca una delega volta ad assicurare attuazione a misure in tema, tra l'altro, di telelavoro, di conciliazione tra lavoro e cure sanitarie, di inserimento lavorativo di persone con difficoltà nelle relazioni interpersonali e di agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità, nel quadro delle azioni poste in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tese a sostenere la conciliazione tra vita e lavoro dei dipendenti e a promuovere l'occupazione. La proposta emendativa prevede altresì che, qualora dall'attuazione della delega legislativa dovessero derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad essi si provvederà, nel limite massimo di 50 milioni di euro, mediante riduzione da 960 a 950 euro dell'importo annuale del cosiddetto *bonus* 80 euro, introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014, per ciascuno degli anni 2015-2018, anziché a regime, come invece richiederebbe la disciplina che si intende introdurre;

Cozzolino 16.02 (ex 16.03), che è volto ad istituire una Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della medesima Commissione, che tuttavia non vengono quantificati, sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Costantino 0.7.500.1, la quale, modificando l'emendamento 7.500 della Commissione, è volta ad escludere che il Corpo forestale dello Stato possa essere assorbito

in un corpo militare, fatte salve le funzioni e competenze del medesimo Corpo forestale nell'accertamento dei reati ambientali e nell'esecuzione delle connesse intercettazioni e misure cautelari. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Dorina Bianchi 0.7.501.2, che, modificando l'emendamento 7.501, è volta a prevedere l'introduzione di criteri omogenei per evitare l'eccessiva crescita degli oneri di finanziamento delle autorità indipendenti a carico delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, nonché il divieto, in capo alle medesime autorità, di applicare oneri retroattivi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Maestri 9-bis.3, che prevede che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto n. 1611 del 1933. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa si possa fare fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

D'Uva 10.1 (ex 10.19), D'Uva 10.2 (ex 10.20), 10.3 (ex 10.21), Quaranta 10.4 (ex 10.46), gli identici Quaranta 10.5 (ex 10.43) e D'Uva 10.6 (ex 10.24), che sopprimono la clausola di invarianza finanziaria espressamente prevista all'alinea dell'articolo 10 del provvedimento, recante delega per la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, introducendo tra l'altro nuovi principi e criteri direttivi volti a prevedere il superamento dei limiti assunzionali e la garanzia della copertura, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti del personale cessato nell'anno precedente, l'incremento degli investimenti destinati alle strutture degli enti di ricerca ovvero l'incremento

dei fondi destinati ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), in misura non inferiore a 100 milioni di euro. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle citate proposte emendative, in considerazione del fatto che, pur prevedendo l'articolo 18 del provvedimento in esame una generale clausola di salvaguardia, taluni dei principi e criteri direttivi di cui si propone l'introduzione potrebbero di fatto comportare nuovi o maggiori oneri e, comunque, risultare di difficile attuazione, in mancanza dello stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie;

Cominardi 11.5 (ex 11.9), la quale prevede l'adozione da parte di talune amministrazioni pubbliche, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un programma temporaneo sperimentale contenente misure di riorganizzazione volte a ridurre progressivamente ai rispettivi dipendenti l'orario di lavoro settimanale, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Lombardi 11.6 (ex 11.4), che prevede l'incremento in misura pari a 100 milioni di euro, da realizzare nell'ambito della prossima sessione di bilancio, delle risorse stanziare per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, provvedendo alla copertura finanziaria del relativo onere, del quale peraltro non viene espressamente specificata l'annualità cui imputarlo, mediante riduzione da 960 a 950 euro dell'importo annuale del cosiddetto *bonus* 80 euro, introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014, per ciascuno degli anni 2015-2018. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Ciprini 13.10 (ex 13.17), la quale, introducendo un ulteriore principio e criterio direttivo per la delega in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, reca disposizioni concernenti le modalità di reclutamento del personale del comparto sicurezza, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni si provveda mediante modificazione della misura del prelievo erariale unico sui giochi (PREU) nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito corrispondente a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;

Gnecchi 13.01 (ex 13.02), che reca disposizioni in materia di requisiti per il collocamento a riposo degli impiegati e degli operai dipendenti dello Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Prosegue segnalando che l'emendamento 7.550 della Commissione, che reca modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), nella parte in cui si prevede l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponendo che la soppressione e la modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di appositi ruoli e qualifiche, abbia luogo « con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche ed utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge »

appare superare i profili problematici del testo del provvedimento, con una formulazione alternativa rispetto alla condizione espressa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nella seduta di ieri. Sul predetto emendamento pertanto formula un parere favorevole, intendendosi conseguentemente revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta di ieri. Segnala che, per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, dovrebbe intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 7.550 della Commissione.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi contenuti nei citati articoli di delega e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 18 del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia infine che la citata disposizione, in particolare, stabilisce altresì che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con quanto osservato dal relatore in merito all'emendamento 7.550 della Commissione, sul quale esprime quindi parere favorevole. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento 6.550 della Commissione.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti sui quali il relatore ha evidenziato la carenza o inidoneità della quantificazione o copertura e su quelli in relazione ai quali ha rilevato l'opportunità di acquisire il parere del Governo, ad eccezione del subemendamento Dorina Bianchi 0.7.501.2, sul quale esprime nulla osta, in quanto appare privo di profili problematici dal punto di vista finanziario.

Esprime infine nulla osta su tutte le restanti proposte emendative in esame.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 3098-A Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, contenute nel fascicolo n. 2, relative agli articoli da 8 a 18, nonché gli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione e i subemendamenti 0.6.500.1, 0.7.500.1, 0.7.501.1 e 0.7.501.2;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 0.7.500.1, 9.51, 9-bis.3, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 11.1, 11.5, 11.6, 13.10, e sugli articoli aggiuntivi 13.01 e 16.02 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 6.550 e 7.550 della Commissione;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2015. Per effetto di tale revoca, ferme restando le altre condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, contenute nel citato parere, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 7.550 della Commissione».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che venga rivisto il parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Cominardi 11.5 (ex 11.9), poiché lo stesso non sarebbe di per sé idoneo a produrre oneri, necessitando infatti di un provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio di ministri, con il quale potrebbe essere effettuata la valutazione e, se necessaria, la copertura di eventuali effetti finanziari.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che le misure sperimentali previste dall'emendamento Cominardi 11.5 (ex 11.9) non appaiono del tutto prive di effetti finanziari e che il provvedimento attuativo che implica non rientra tra le deleghe a cui è applicabile l'articolo 18 del provvedimento in esame, il quale, come più volte ripetuto, contiene una clausola di neutralità finanziaria e la previsione che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196

del 2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, concorda circa l'opportunità, all'articolo 3, comma 1, di specificare che le proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri delle quali si prevede la riduzione sono quelle relative agli anni 2016 e 2017.

Assicura, inoltre, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».

Concorda, infine, circa la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3131 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, appare opportuno indicare che le proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri delle quali si prevede la riduzione sono quelle relative agli anni 2016 e 2017;

l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle

dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alla spesa di missione nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" e, comunque, della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio";

rilevata la necessità, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, di sopprimere il riferimento alle spese di missione, al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo con riferimento a scostamenti rispetto alle previsioni relative a tali spese, posto che gli oneri oggetto di copertura non appaiono riferibili esclusivamente a spese di missione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: delle proiezioni aggiungere le seguenti: per gli anni 2016 e 2017;

all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per gli oneri relativi alle spese di missione, ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine al complesso delle questioni evidenziate.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non sussistono nuove esigenze di spesa e che, in sede di costituzione dell'Ispettorato, verranno trasferiti al medesimo gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli della Direzione Generale per l'attività ispettiva, corrispondentemente soppressa, evidenziati nello schema riepilogativo inserito nella relazione tecnica, relativamente all'articolo 8. Precisa, inoltre, che lo stesso Ispettorato sarà allocato presso gli immobili già in uso delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e si avvarrà del personale già in servizio presso le medesime Direzioni e presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Assicura che non sono pertanto previste spese di trasloco con riferimento alle sedi territoriali dell'Ispettorato, fermo restando che, in sede di regolazione degli assetti organizzativi dell'Ispettorato, sarà possibile prevedere risparmi legati ad accorpamenti di sedi già esistenti, in particolare con riferimento agli uffici di più ridotte dimensioni.

Chiarisce, altresì, che, con riferimento agli articoli 3 e 4, in materia di organi

dell'Ispettorato e loro attribuzioni, nessun compenso ulteriore, rispetto a quelli già corrisposti in forza del ruolo ricoperto presso altre amministrazioni pubbliche, è dovuto per lo svolgimento dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione, giacché, da un lato, i consiglieri svolgeranno la propria ordinaria attività presso le amministrazioni di provenienza e parteciperanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle sedute del consiglio di amministrazione qualora convocato, dall'altro, non sono previste attività del consiglio di amministrazione non riconducibili alle sedute del medesimo organo.

Rileva poi che l'uniformità delle indennità di missione per il personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli attuali stanziamenti per la movimentazione del personale ispettivo rappresentano un limite invalicabile in relazione al quale la regolamentazione secondaria disciplinerà la nuova indennità di missione, mentre gli importi indennitari potranno variare di anno in anno in ragione delle somme che residuano sui pertinenti capitoli di bilancio.

Evidenzia quindi che l'articolo 6, comma 2, è volto ad assicurare i risparmi di spesa derivanti dalla mancata sostituzione del personale cessato dal servizio sino alla fine del 2016, pertanto tali cessazioni rappresentano un parametro di riduzione della stessa dotazione organica dell'Ispettorato e determinano una riduzione « definitiva » della spesa. Fa inoltre presente che il *budget* assunzionale 2015 non viene considerato a valere sulle cessazioni di personale avvenute nel corso del 2014, in quanto tali risorse, essendo antecedenti all'istituzione dell'Ispettorato, costituiscono economie del Ministero del lavoro e delle politiche, peraltro vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta. Con riferimento al meccanismo di « mancata sostituzione » del personale cessato di cui all'articolo 6, comma 2, con

riguardo alle facoltà assunzionali 2017 rispetto alle cessazioni 2016, puntualizza che esso si riferisce esclusivamente alle cessazioni del personale delle aree funzionali appartenente ai profili amministrativi proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di trasferimento delle risorse legate al funzionamento della vigilanza, precisa che i capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica sono sufficienti di per sé a coprire le spese di tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato e, quanto alla sede centrale, la sua istituzione potrà contare sui trasferimenti legati ai capitoli di competenza della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene soppressa ai sensi del presente schema di decreto, oltre che sulla quota parte delle somme che insistono sui capitoli di altre direzioni generali del Ministero e sui risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dall'articolo 6.

Rileva, altresì, che la facoltà riconosciuta, dall'articolo 11, comma 4, all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma ha un carattere « promozionale » e a legislazione vigente sarebbe comunque possibile stipulare specifici protocolli al fine di un miglior coordinamento dell'attività di vigilanza.

Sottolinea, infine, che al funzionamento e alle attività del Comitato di cui all'articolo 12, istituito al fine di garantire, in via transitoria, l'operatività dell'Ispettorato, si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razio-

nalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (atto n. 178),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui all'articolo 1, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che non sussistono nuove esigenze di spesa e che, in sede di costituzione dell'Ispettorato, verranno trasferiti al medesimo gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente sui capitoli della Direzione Generale per l'attività ispettiva, corrispondentemente soppressa, evidenziati nello schema riepilogativo inserito nella relazione tecnica, relativamente all'articolo 8;

lo stesso Ispettorato sarà allocato presso gli immobili già in uso delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro e si avvarrà del personale già in servizio presso le medesime Direzioni e presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

non sono pertanto previste spese di trasloco con riferimento alle sedi territoriali dell'Ispettorato, fermo restando che, in sede di regolazione degli assetti organizzativi dell'Ispettorato, sarà possibile prevedere risparmi legati ad accorpamenti di sedi già esistenti, in particolare con riferimento agli uffici di più ridotte dimensioni;

con riferimento agli articoli 3 e 4, in materia di organi dell'Ispettorato e loro attribuzioni, nessun compenso ulteriore, rispetto a quelli già corrisposti in forza del ruolo ricoperto presso altre amministrazioni pubbliche, è dovuto per lo svolgimento dell'incarico di componente del consiglio di amministrazione, giacché, da un lato, i consiglieri svolgeranno la propria ordinaria attività presso le amministrazioni di provenienza e parteciperanno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle sedute del consiglio di amministrazione qualora convocato, dall'altro, non sono previste attività del consiglio di amministrazione non riconducibili alle sedute del medesimo organo;

l'uniformità delle indennità di missione per il personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, di cui all'articolo 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che gli attuali stanziamenti per la movimentazione del personale ispettivo rappresentano un limite invalicabile in relazione al quale la regolamentazione secondaria disciplinerà la nuova indennità di missione, mentre gli importi indennitari potranno variare di anno in anno in ragione delle somme che residuano sui pertinenti capitoli di bilancio;

l'articolo 6, comma 2, è volto ad assicurare i risparmi di spesa derivanti dalla mancata sostituzione del personale cessato dal servizio sino alla fine del 2016, pertanto tali cessazioni rappresentano un parametro di riduzione della stessa dotazione organica dell'Ispettorato e determinano una riduzione « definitiva » della spesa;

il *budget* assunzionale 2015 non viene considerato a valere sulle cessazioni di personale avvenute nel corso del 2014, in quanto tali risorse, essendo antecedenti all'istituzione dell'Ispettorato, costituiscono economie del Ministero del lavoro e delle politiche, peraltro vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, alla ricollocazione del personale in esubero degli enti di area vasta;

il meccanismo di « mancata sostituzione » del personale cessato di cui all'articolo 6, comma 2, con riguardo alle facoltà assunzionali 2017 rispetto alle cessazioni 2016, si riferisce esclusivamente alle cessazioni del personale delle aree funzionali appartenente ai profili amministrativi proveniente dalle direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

con riferimento all'articolo 8, in materia di trasferimento delle risorse legate al funzionamento della vigilanza, i capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica sono sufficienti di per sé a coprire le spese di tutte le sedi territoriali dell'Ispettorato e, quanto alla sede centrale, la sua istituzione potrà contare sui trasfe-

rimenti legati ai capitoli di competenza della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene soppressa ai sensi del presente schema di decreto, oltre che sulla quota parte delle somme che insistono sui capitoli di altre direzioni generali del Ministero e sui risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio previste dall'articolo 6;

la facoltà riconosciuta, dall'articolo 11, comma 4, all'Ispettorato di stipulare protocolli d'intesa che prevedano strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle ARPA, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la norma ha un carattere « promozionale » e a legislazione vigente sarebbe comunque possibile stipulare specifici protocolli al fine di un miglior coordinamento dell'attività di vigilanza;

al funzionamento e alle attività del Comitato di cui all'articolo 12, istituito al fine di garantire, in via transitoria, l'operatività dell'Ispettorato, si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale.

Atto n. 182.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, ad integrazione e sostanziale conferma dei chiarimenti in parte già resi dal Viceministro Morando nel corso della precedente seduta, osserva in primo luogo come il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che il fondo per la riduzione della pressione fiscale potrà essere utilizzato, limitatamente alle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali che in esso confluiscono ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, a partire dalla manovra di finanza pubblica che prevede tale revisione, ferme restando le ordinarie modalità di impiego delle altre risorse che confluiscono nel medesimo fondo ai sensi della legislazione vigente.

Chiarisce, infine, che le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle spese fiscali saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a partire dalla manovra di finanza pubblica 2017-2019.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (atto n. 182);

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il funzionamento delle Commissioni preposte alla redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali e della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva istituite, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1 e 2, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il fondo per la riduzione della pressione fiscale potrà essere utilizzato, limitatamente alle risorse derivanti dalla revisione delle spese fiscali che in esso confluiscono ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, a partire dalla manovra di finanza pubblica che prevede tale revisione, ferme restando le ordinarie modalità di impiego delle altre risorse che confluiscono nel medesimo fondo ai sensi della legislazione vigente;

le maggiori entrate derivanti dalla riduzione delle spese fiscali saranno destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, a partire dalla manovra triennale di finanza pubblica predisposta nel primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, ossia a partire dalla manovra di finanza pubblica 2017-2019;

valutata l'opportunità di:

formulare la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;

formulare il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito

articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;

prevedere all'articolo 2, comma 1, che il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, considerata la sua ampiezza, sia presentato come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti, anche al fine di consentire lo svolgimento di un'autonoma discussione parlamentare sul Rapporto stesso;

collocare, all'articolo 2, comma 2, la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera *m*), trattandosi di modifiche in materia di entrate che si collegano al contenuto della citata lettera *b*) e non a quello della lettera *m*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

sia formulata la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 1 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto del Rapporto annuale sulle spese fiscali, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione del medesimo Rapporto;

sia formulato il comma 1 dell'articolo 2 come novella alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente alle sole disposizioni riguardanti il contenuto della Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, facendo confluire in un apposito articolo quelle concernenti l'istituzione della Commissione preposta alla redazione della citata Relazione;

all'articolo 2, comma 1, sia prevista la presentazione del Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva come documento autonomo rispetto alla Nota di aggiornamento al DEF, anziché in allegato a quest'ultima, ferma restando la contestuale presentazione dei due documenti;

all'articolo 2, comma 2, sia collocata la novella al contenuto proprio della legge di stabilità subito dopo la lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anziché dopo la lettera *m*) ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Atto n. 170.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'interno (*vedi allegato 1*), contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della precedente seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

Atto n. 169.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento delle finanze (*vedi allegato 2*), contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della precedente seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale.
Atto n. 170.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

7382



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, - 9 LUG. 2015

Prot. N. 53535
Prot. Entrata N. 53505
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Oggetto: Atto Governo n. 170. Schema di decreto legislativo recante attuazione di direttive europee in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera e nota di risposta sulla medesima del Ministero dell'Interno.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, in merito ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio nella nota in oggetto e preso atto di quanto affermato nella nota di risposta del Ministero dell'Interno, si rappresenta quanto segue.

Articoli 6-7: si concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno.

Articoli 8-12: sui costi degli interventi di ristrutturazione e le spese complessive, sui parametri di riferimento per la determinazione delle suddette spese e sulla capienza degli ordinari stanziamenti di bilancio in ordine alle spese di gestione e manutenzione, si concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno, anche in ordine al fatto che non risulteranno pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente sui medesimi capitoli di spesa.

h

Articoli 13-15: si concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno, anche in ordine al fatto che non risulteranno pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente sui medesimi capitoli di spesa. In particolare, sulla clausola di salvaguardia, si ritiene condivisibile l'opportunità di integrare la norma con la clausola medesima.

Articoli 17-18: si concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno, anche in ordine al fatto che non risulteranno pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente sui medesimi capitoli di spesa.

Articolo 19: si concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno.


Articolo 24: si concorda con quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno.

Articolo 27: si concorda con quanto esposto dal Ministero dell'Interno sulla non opportunità di far confluire tutte le autorizzazioni di spesa in un unico fondo per le ragioni esposte dallo stesso Ministero. Altresì, si ritiene non percorribile l'ipotesi di individuare tutte le autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, in quanto le risorse destinate agli interventi di cui al provvedimento sono state negli anni rimodulate con i provvedimenti di assestamento e di previsione del bilancio. Si conferma che la disposizione così come formulata non presenta criticità sotto il profilo della rispondenza alla normativa contabile.

Articolo 28: si ritiene che la clausola sia stata correttamente formulata, relativamente alla specialità del provvedimento in esame e che dunque non sia necessario modificarla.

h

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Roma, 8 luglio 2015

N. 1721499-12/L2015-000534/VII

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

-Ufficio Coordinamento Legislativo

-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale". A.G. 170

In riferimento alle osservazioni contenute nel dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati sullo schema di decreto legislativo in oggetto, si forniscono le seguenti valutazioni:

- Artt 6-7 (trattenimento dei richiedenti asilo e modalità del trattenimento)
I nuovi termini del trattenimento del richiedente asilo non appaiono suscettibili di determinare un significativo aumento delle persone ospitate contemporaneamente nei centri di identificazione ed espulsione poiché i richiedenti asilo destinatari della disposizione sono cittadini stranieri che in assenza di domanda di protezione internazionale potrebbero comunque essere destinatari della misura del trattenimento ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 4-bis d. lgs. n. 286/1998. Peraltro il procedimento di esame della domanda di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

protezione internazionale in questi casi è avviato in via “prioritaria” (art. 28, comma 1, lett. c) d. lgs. n. 25/2008 come modificato dal presente schema) ed è sottoposto a termini abbreviati sia per la convocazione del richiedente ai fini del colloquio che per l'adozione della decisione da parte della Commissione competente (art. 28-bis d. lgs. n. 25/2008 inserito dal presente schema di decreto). Si sottolinea, infine, che, in tali casi, il trattenimento è previsto previa valutazione caso per caso e sempre che non siano concretamente applicabili le misure alternative previste dall'art. 14, comma 1-bis del citato d. lgs. n. 286/1998, richiamato dall'art. 6, comma 4, dello schema di decreto in esame. La capacità recettiva effettiva dei Centri in cui è eseguita la misura del trattenimento è attualmente pari a 649 posti, tenuto conto che alcuni Centri sono chiusi per lavori di ristrutturazione. Al 7 luglio sono presenti in tali Centri 362 cittadini stranieri. Non si ritiene, pertanto che i nuovi termini possano determinare la necessità di misure aggiuntive di carattere logistico;

- Artt. 8-12 (misure e condizioni di accoglienza)

Si conferma che il parametro indicato nella relazione tecnica ai fini della stima dei costi per la realizzazione di 2000 posti nei centri di prima accoglienza è coerente rispetto alla valutazione delle spese che caratterizzano di norma la realizzazione delle strutture in esame.

Le risorse indicate nella RT sul capitolo 7351, pg3, pari a euro 5.400.000, risultano effettivamente disponibili e possono essere utilizzate per le finalità indicate. La situazione contabile del capitolo di spesa, riporta, secondo le schede SICOGE, un residuo corrente, lett. f, pari a euro 5.777.742, 82.

La ristrutturazione delle strutture da destinare alle funzioni di accoglienza, richiamata alla lettera a) della RT, consiste in lavori di manutenzione straordinaria. Si tratta di lavori disposti costantemente dall'Amministrazione per mantenere la piena funzionalità dei centri ed a cui si provvede nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

Si chiarisce inoltre che le spese di gestione, nelle annualità successive alla prima, trovano capienza negli ordinari ed appositi stanziamenti di



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

bilancio. Ciò vale anche per le spese di manutenzione ordinaria, specificando che, per alcune strutture, sono già in corso contratti di manutenzione, riferiti agli anni successivi al 2015, con i relativi impegni sul pertinente capitolo di spesa.

- **Articoli 13-15 (sistema di accoglienza territoriale)**

Per quanto concerne i progetti da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'art.1-septies del decreto-legge n. 416/ 1989, si precisa che la possibilità di andare in deroga al limite dell'80% fissato dall'art. 1-sexies, comma 2, del citato d.l. n. 416/1989 è già prevista dal vigente art. 13, comma 5, del d.lgs n. 140/2005 ed è attuata nei limiti delle risorse disponibili. La disposizione di cui all'art. 13, comma 1, dello schema di decreto in oggetto, pertanto, si limita a riproporre una norma vigente.

Per i profili di copertura finanziaria, si conferma che l'utilizzo degli stanziamenti indicati nella RT non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente sui relativi capitoli di spesa.

- **Articoli 17-18 (accoglienza di minori e minori non accompagnati)**

La stima della permanenza media nei centri per minori non accompagnati, indicata nella RT, è stata calcolata riducendo di circa il 30% la permanenza massima (60 giorni), in considerazione dell'indirizzo fissato nell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali, confermato dallo schema in esame, secondo cui l'accoglienza stabile del minore va assicurata in strutture di seconda accoglienza, dove è possibile avviare anche un percorso di integrazione.

Si conferma che:

-il parametro indicato nella RT per il calcolo del costo medio di realizzazione è coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano le strutture di accoglienza.

- i costi di gestione e manutenzione troveranno capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio;

-l'utilizzo degli stanziamenti indicati nella RT non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente sui medesimi stanziamenti.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

- Articolo 19 (monitoraggio e controllo)

Si conferma che:

- il ricorso a figure professionali, ovvero a organizzazioni internazionali, riveste carattere eventuale e verrà finanziato nell'ambito delle risorse, appositamente dedicate, previste nel Programma del Fondo asilo, migrazione ed integrazione, in fase di approvazione da parte della Commissione europea;
- gli adempimenti a carico degli uffici dell'Amministrazione trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

- Articolo 24 (modifiche al decreto legislativo n. 25/2008)

Per i profili di competenza di questa Amministrazione, si conferma l'effettiva possibilità di far fronte agli interventi previsti dallo schema, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni sono state raddoppiate nel numero (passando complessivamente da 20 a 40) ai sensi delle disposizioni vigenti.

- Articolo 27 (coordinamento di norme di copertura finanziaria)

Non si ritiene di far confluire tutte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27 dello schema, nel Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, in quanto si tratta di autorizzazioni di spesa che riguardano non solo la seconda accoglienza nell'ambito dello SPRAR, finanziato dal citato Fondo, ma anche la prima accoglienza fornita nei centri governativi. Inoltre far confluire tutte le autorizzazioni di spesa nel citato Fondo nazionale, renderebbe il bilancio meno chiaro e leggibile ai diversi *stake-holders*.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco
Blaschi

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
Atto n. 169.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



Bello

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 7 LUG. 2015
Prot. n. <u>1 - 3826</u>

Roma, - 7 LUG. 2015

Prot. N. 53514
Prot. Entrata N. 53490
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio Legislativo - Economia
S E D E

All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
S E D E

e.p.c. All' Ufficio Legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: Atto Governo n. 169. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera.

Risulta iscritto all'ordine del giorno della V Commissione l'atto indicato in oggetto.

Al riguardo, in merito ai chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio nella nota in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Articolo 9: si rimanda per gli elementi di dettaglio richiesti all'amministrazione proponente. Quanto alla valutazione della riduzione del gettito tributario correlata alla deducibilità dei contributi posti a carico degli operatori, si fa rinvio alle valutazioni del competente Dipartimento delle finanze.


Articolo 30: si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, precisando, al contempo, come asserito in relazione tecnica, che, in caso di incidente grave, eventuali oneri relativi alle attività di assistenza della Capitaneria di Porto, sono a carico degli operatori. Si rimanda, per le ulteriori assicurazioni, all'amministrazione competente.

Articolo 34: si conferma che tale disposizione - pur prevedendo decorrenze diverse circa l'applicazione delle disposizioni da adottare in conformità all'atto in esame - non incide sull'allineamento temporale fra le attività di riscossione dei contributi e di copertura degli oneri di

funzionamento del Comitato, essendo la prima necessariamente preordinata alla seconda. Si rinvia, per ulteriori assicurazioni, all'amministrazione proponente.

Articolo 35: non si hanno osservazioni da formulazione in merito alla richiesta di riformulazione della rubrica dell'articolo in esame.

Il Ragioniere Generale dello Stato





Ministero dello Sviluppo Economico

UFFICIO LEGISLATIVO

Ministero dello Sviluppo Economico
 Uffici diretta collaborazione del Ministro
 Struttura: UDCM UFF. LEGISLATIVO
REGISTRO UFFICIALE
 Prot. n. 0015258 - 01/07/2015 - USCITA
 titolare: 17.13.05.135

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari: Economia e Finanze
- 2 LUG. 2015
Prot. n. <u>1-3746</u>

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Ufficio del Coordinamento Legislativo

e

p.c. GABINETTO del MINISTRO
SEDE

Oggetto: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/30/UE SULLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/35/CE.

Aro 168

Con riferimento alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio Bilancio della Camera relativamente al provvedimento indicato in oggetto e, segnatamente, in merito alle spese di funzionamento del Comitato di cui all'articolo 8, si forniscono le valutazioni sui profili di competenza dello scrivente Ministero.

Si ribadisce preliminarmente che il predetto Comitato, per espresso disposto normativo, si avvale delle strutture e delle risorse umane previste a legislazione vigente poste a carico delle Amministrazioni che lo compongono. In particolare, si evidenzia, che ai sensi del comma 5 del citato articolo 8, non sono previsti oneri di personale atteso che ai componenti dell'organismo non sono dovuti gettoni, compensi o rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.


Per quanto concerne, invece, le spese connesse allo svolgimento delle funzioni, ivi incluse quelle per l'effettuazione di ispezioni e sopralluoghi, si evidenzia che le stesse sono poste a carico degli operatori, tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. Al riguardo preme sottolineare l'impossibilità di procedere ad una stima precisa dell'effettivo fabbisogno annuo del Comitato atteso che le attività che lo stesso è chiamato a


svolgere sono strettamente correlate al numero e al valore delle operazioni da effettuare; in tal senso appare congrua la copertura degli oneri di funzionamento dell'organismo a valere sul contributo versato dagli operatori e parametrato ad una percentuale fissa del valore dell'opera da realizzare.

Per quanto attiene alla disciplina transitoria recata dall'articolo 34, si ricorda che l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto deve avvenire entro il 19 luglio 2018 per gli impianti esistenti ed entro il 19 luglio 2016 per gli impianti pianificati o che si intendono pianificare o realizzare. Pertanto, se dovessero essere realizzate opere che implicano l'attivazione del Comitato, l'operatore sarà tenuto al versamento del contributo. Diversamente, per le opere già avviate rimane in vigore la disciplina vigente che non contempla l'intervento del Comitato.

Infine, circa i chiarimenti in merito all'articolo 30, relativi alla quantificazione delle risorse a disposizione della Capitaneria di Porto che può assistere l'operatore in caso di incidente grave, si fa rinvio alle Amministrazioni competenti.

IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Germana Panzironi



	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
	30 GIU. 2015 Roma, 30 GIU. 2015
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	l-3706
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI	

Prot. ~~2594~~ /2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 26/06/2015)


All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - RomaE, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: Atto del Governo n. 169 - Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE - **Dossier del Servizio Bilancio**.

Si fa riferimento alla mail sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, la bozza del Dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati in merito al provvedimento indicato in oggetto.

In particolare, il Servizio Bilancio osserva che andrebbe chiarito se siano stati valutati gli effetti di riduzione del gettito tributario connessi alla deducibilità dei contributi posti a carico degli operatori al fine del funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare di cui allo schema di decreto legislativo in esame.

Al riguardo, si evidenzia che, in sede di valutazione degli effetti finanziari derivanti da disposizioni normative, per prassi non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti dalle stesse disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa dei deputati Pesco ed altri</i>)	71
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del provvedimento, proponendo di esprimere su di esso parere favorevole.

Daniele PESCO (M5S) avverte che il suo gruppo ha presentato una proposta di

parere contrario, alternativa a quella del relatore (*vedi allegato*).

Ribadisce quindi il giudizio fortemente negativo del Movimento 5 Stelle sulle misure contenute all'articolo 16 del decreto-legge, il quale modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari ai fini delle imposte dirette, consentendone la deducibilità in un unico esercizio.

A tale proposito ricorda che, a fronte di una norma della legge di stabilità per il 2014 che aveva già ampliato la possibilità per gli istituti di credito di dedurre le perdite derivanti da cessioni di crediti, il Governo aveva previsto oltre un miliardo di euro di maggiori entrate per l'Erario. Con riferimento a tale aspetto, considera necessario chiarire quali siano stati gli effetti della predetta disposizione contenuta nella legge di stabilità 2014 e in base a quali calcoli si sia potuto stimare che le misure fiscali contenute all'articolo 16 non comporteranno aggravii di spesa per lo Stato.

Chiede inoltre, in linea generale, quale sia la motivazione per la quale il Governo abbia scelto di adottare disposizioni che costituiscono un altro grande « regalo »

alle banche, senza inserire alcun vincolo affinché le banche stesse utilizzino tali vantaggi per aumentare il credito da loro erogato. Ritiene infatti che, a tal fine, sarebbe stato opportuno adottare interventi più diretti a sostegno di famiglie e imprese o, quantomeno, prevedere, nell'ambito del provvedimento, meccanismi idonei a vincolare la fruizione del beneficio fiscale a un aumento dell'erogazione di credito, di pari ammontare, a vantaggio di famiglie e imprese.

In tale contesto sottolinea come gli istituti di credito possano dedurre le perdite derivanti da crediti non riscossi, godendo di una disciplina di favore, la quale costituisce in sostanza un aiuto di Stato, senza dover dimostrare l'inesigibilità dei crediti non riscossi, in molti casi dopo aver erogato tali crediti con eccessiva disinvoltura.

Stigmatizza quindi le previsioni contenute all'articolo 16, che ritiene estremamente gravi e contrarie alla Costituzione, oltre che dannose per l'Erario, auspicando che l'Esecutivo prenda attentamente in considerazione le proposte di modifica presentate al riguardo dal gruppo M5S.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al Governo di illustrare il metodo di calcolo utilizzato per stimare il maggior gettito che la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge indica possa derivare dalle misure contenute all'articolo 16, dichiarandosi molto perplesso rispetto alla possibilità di effettuare tali previsioni sul gettito fiscale.

In tale contesto sottolinea l'esigenza di organizzare un'occasione di approfondimento su questo tema, rilevando come tali risorse finanziarie potrebbero risultare particolarmente utili in un momento in cui risulta difficile per il Paese reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale sull'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, nonché per assicurare il pagamento degli insegnanti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: *Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

7-00714 Causi: *Interventi sul regime di tassazione delle pensioni pagate da San Marino agli ex lavoratori frontalieri italiani.*

ALLEGATO

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (C. 3201 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
DEI DEPUTATI PESCO ED ALTRI**

La VI Commissione,
premessò che:

L'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, modifica il regime di deducibilità ai fini IRES ed IRAP delle svalutazioni su crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonché delle imprese di assicurazione, introducendo, in sostituzione della previgente deducibilità per quote di un quinto su base annua e della deducibilità totale annua delle perdite derivanti da cessione del credito a titolo oneroso, l'integrale deducibilità di tali componenti negative di reddito nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio per entrambe le tipologie di perdite;

il previgente regime di deducibilità prevedeva, oltre ad un, poco credibile, aumento di gettito negli anni 2013 e 2014, una riduzione delle entrate erariali per 20 miliardi di euro fino al 2022 mediante la riduzione della tassazione degli enti creditizi e finanziari, nonché delle imprese di assicurazione, le quali dispongono di patrimoni pari a diversi miliardi di euro rispetto ai semplici ed ignari cittadini ai quali, al contrario, è chiesto il maggior sacrificio ed è imposto di pagare il costo della crisi economica e dell'esigua disponibilità di risorse erariali per finanziare servizi sociali essenziali;

con specifico riguardo alle perdite dovute a crediti non riscossi il Governo non ha reso disponibili i dati a consuntivo

dovuti all'innovazione normativa contenuta nella legge di stabilità 2014, e quindi i competenti Organi Parlamentari non hanno modo di verificare la fondatezza delle previsioni contenute nella relativa norma;

il nuovo regime di deducibilità di cui all'articolo 16 del decreto-legge in esame produce effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto consente ai richiamati istituti di procedere alla deducibilità della svalutazione nell'anno di imputazione – in misura pari al 75 per cento nell'anno 2015 – e non più in 5 esercizi;

gli effetti finanziari, previsti dal Governo, in termini di saldo netto da finanziare derivanti dalla deduzione per il 2015 sono negativi fino al 2017, per poi diventare positivi in termini di maggior gettito: questo presunto maggior incasso per lo Stato non è altro che una piccola correzione positiva di una situazione già pesantemente compromessa e faticosamente coperta in termini finanziari con la legge di stabilità 2014 per ciò che concerne i crediti non riscossi; si precisa altresì che le sofferenze bancarie continuano ad aumentare di circa 20 miliardi ogni anno;

il regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e delle perdite su crediti non risulta legittimo sul piano costituzionale, in quanto gli istituti possono iscrivere in bilancio le svalutazioni e le perdite su crediti prescindendo da elementi certi e precisi, circostanza quest'ul-

tima la quale indurrebbe a pensare che gli stessi istituti abbiano eccessiva discrezionalità nell'iscrizione a bilancio delle svalutazioni e delle perdite su crediti rispetto a tutti gli altri tipi di impresa, ottenendo specifici vantaggi economici, in totale contrasto con l'articolo 53 della Costituzione; appare inoltre controproducente per l'economia nazionale permettere al settore bancario di erogare crediti per alti importi senza le dovute garanzie, per poi dare la possibilità agli stessi istituti di detrarre dai loro bilanci le perdite dovute alla mancata riscossione degli stessi crediti erogati in modo disinvolto, come ad esempio accaduto in merito al famoso fenomeno dei « fidi facili »;

nel decreto-legge in esame non compare nessuna indicazione normativa che garantisca che il mancato gettito fiscale sostenuto dallo Stato si trasformi automaticamente in nuovi investimenti nell'economia reale, in evidente contraddizione con quella che sembra essere l'unica ragione valida di questa proposta normativa; pertanto, in mancanza di clausole che prevedano la concessione delle

agevolazioni fiscali solo a determinate condizioni, l'obiettivo della norma non verrà raggiunto;

la *ratio* della norma sembra quella di garantire nuovo credito all'economia reale e la stessa implica un costo, in termini di mancato gettito per lo Stato, pari a diversi miliardi di euro;

le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge relative al regime di deducibilità delle svalutazioni dei crediti e delle perdite degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione non sono coerenti con il corpo normativo del decreto-legge, il quale, per tale motivo, è da intendersi disomogeneo, violando l'articolo 77 della Costituzione e la legge n. 400 del 1988, nonché le correlate pronunce giurisprudenziali in materia,

esprime

PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Villarosa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:	
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	76
Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	76
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	77
AVVERTENZA	78

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 luglio 2015.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9 alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria

di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015.
Atto n. 186.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, richiama le osservazioni svolte nella seduta di ieri nel corso della sua relazione introduttiva. Si riserva quindi, nel corso del prosieguo del dibattito, di presentare una proposta di parere.

Milena SANTERINI (PI-CD) rileva che la Commissione non sembra ancora avere gli adeguati strumenti conoscitivi per poter deliberare su un atto del Governo di particolare rilevanza. In special modo, osserva che non viene ancora chiarito come e per qual motivo siano stati effettuati tagli di risorse ad alcuni enti beneficiari dei finanziamenti. Rileva, come già la relatrice ha evidenziato, che non è stato adottato l'essenziale Piano nazionale della ricerca e che vi è un ritardo nell'assegnazione della quota premiale. Il settore della ricerca italiana risente pesantemente del blocco del *turn over*: pur comprendendo che lo sforzo appena svolto dal Governo per finanziare la scuola possa aver limitato nell'immediato la possibilità di maggiori risorse per la ricerca, auspica l'adozione di un piano strategico per la ricerca che faccia cessare i tagli di risorse.

Manuela GHIZZONI (PD) reputa opportuno inserire nel parere che la Commissione esprimerà un riferimento alla necessità di ristabilire l'entità dei finanziamenti al settore della ricerca, in particolar modo intervenendo sulla prossima legge di stabilità. Rileva, inoltre, i seguenti aspetti: *a)* la necessità di adottare il Piano nazionale della ricerca, più volte annunciato, ma non ancora adottato da parte del CIPE, il quale deve svolgere il ruolo fondamentale di coordinamento delle varie politiche italiane in questo ambito; *b)* la mancata trasmissione dei piani triennali degli enti finanziati; *c)* la riduzione di circa il 3,4 per cento dei finanziamenti; *d)* un diverso ruolo che appare essere stato attribuito al comitato di valutazione ri-

spetto a quanto previsto dal recente schema di atto del Governo n. 180, che reca la definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale, sul quale la VII Commissione si è recentemente espressa; *e)* la natura di risorsa sostitutiva e non aggiuntiva che ancora caratterizza la predetta quota premiale per gli enti di ricerca; *f)* la difformità dei tagli nei confronti dei diversi enti finanziati, con il solo CNR che vede aumentate le proprie risorse. A quest'ultimo proposito ritiene utile un'audizione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Auspica, infine, una stabilità della normativa che concerne la ricerca in Italia e una continuità nell'erogazione delle risorse finanziarie.

Giancarlo GIORDANO (SEL) crede di poter sintetizzare quanto sinora emerso nella discussione: l'atto trasmesso è irricevibile, vuoi perché ne manca il presupposto (il Piano nazionale della ricerca), vuoi perché i tagli agli enti sono stati decisi in modo arbitrario, vuoi ancora per altri motivi. Il suo gruppo si esprimerà in senso contrario.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, annuncia che, nel parere che si appresta a sottoporre all'attenzione della Commissione, ha in animo di affrontare le seguenti questioni, sotto forma di condizioni: 1) il Programma nazionale della ricerca dovrebbe essere reso disponibile prima della trasmissione dello schema di decreto di riparto del Fondo per l'anno 2016, da effettuarsi indicativamente entro il 30 settembre 2015; 2) i piani triennali di attività predisposti dagli enti dovrebbero essere trasmessi entro il 30 settembre 2015 con l'indicazione degli obiettivi raggiunti al 30 giugno del medesimo anno; 3) l'assegnazione ordinaria per il 2015 per l'Istituto nazionale di astrofisica dovrebbe essere aumentata sino al 98 per cento dell'assegnazione ordinaria per il 2014; 4) i criteri per il riparto del 70 per cento della quota premiale 2015 dovrebbero essere unifor-

mati a quelli previsti nel citato schema di decreto recato dall'Atto n. 180 del Governo; 5) dovrebbero essere prontamente emanati, indicativamente entro il 30 settembre 2015, i regolamenti ministeriali recanti le modalità di assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica per il 2014 e il 2015; 6) il Governo si dovrebbe impegnare a riportare il Fondo ordinario per gli enti di ricerca all'importo assegnato nel 2012, modificando inoltre quanto attualmente previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, rendendo la quota premiale aggiuntiva rispetto alle risorse del medesimo Fondo; 7) per il 2016 si dovrebbero giustificare in maniera chiara e documentabile le riduzioni delle assegnazioni; 8) si deve prevedere con una norma primaria – come previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 – la destinazione di una quota del FOE, per il triennio 2016-2018, alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute*, previa adozione del decreto di riconoscimento, adoperandosi, al contempo, affinché il CIPE deliberi il concorso al medesimo finanziamento, che dovrebbe ammontare a 18 milioni di euro.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA replica ad alcune delle osservazioni poste dalla relatrice, riservandosi di integrare la risposta in una prossima seduta. Osserva quindi quanto segue: *a)* il Piano nazionale della ricerca sarà presentato in uno dei prossimi Consigli dei ministri e, successivamente, il testo sarà inviato al CIPE per la necessaria deliberazione, ritenendo che la procedura possa concludersi in breve tempo; *b)* il decreto riferito ai fondi premiali 2013 è consultabile sul sito *Internet* del ministero, e indica gli assegnatari nonché i singoli progetti e le singole quote di erogazione per ciascun ente su ciascun progetto; *c)* con riferimento alle riduzioni di risorse del FOE, queste sono dovute all'effetto delle misure di contenimento della spesa previste dalla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nonché dagli

stanziamenti previsti dalla medesima legge a legislazione vigente, facendo presente che l'amministrazione del MIUR, nella proposta per la legge di stabilità trasmessa al MEF, aveva richiesto una integrazione del FOE di 300 milioni di euro per gli anni 2015 e seguenti, purtroppo non accolta; *d)* i Piani triennali di attività degli enti di ricerca sono in fase di completamento da parte degli enti pubblici di ricerca; *e)* nel decreto ministeriale attuativo del presente schema sarà indicato il numero del piano gestionale del capitolo 7236; *f)* con riferimento ai criteri delle riduzioni effettuate in maniera non lineare, queste sono state realizzate tenendo conto sia della quota ordinaria di ciascun ente, sia delle progettualità specifiche riferite a ciascun ente, privilegiando un taglio sulla quota ordinaria, quando le progettualità riferite ai singoli – specialmente quelle di carattere internazionale – sono vincolate da obblighi assunti tramite accordi o convenzioni, realizzandosi viceversa un taglio sui progetti quando non si tratta di progettualità legate a particolari vincoli normativi o pattizi; *g)* la correzione dell'importo presente nella tabella 3 dell'assegnazione 2015, in corrispondenza della riga « Totale INAF »; *h)* l'adozione dei criteri per procedere all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica avverrà tempestivamente e le risorse destinate alle chiamate dirette rappresentano una quota vincolata non utilizzabile se non al termine delle procedure di valutazione destinate appunto a tali assunzioni; *i)* con riferimento ai criteri per il riparto del 70 per cento della quota premiale, la previsione relativa a tale quota è, come quella del 2014, riferita a criteri generali che saranno specificati, come per l'anno 2014, nel decreto di riparto della quota premiale dell'anno 2015; *l)* con riferimento alla destinazione all'Istituto nazionale di fisica nucleare di 2 milioni di euro annui, al fine di assicurare parte del finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), considerato il carattere di alto profilo scientifico della predetta

scuola, il finanziamento previsto per il GSSI è stato inserito nel decreto FOE nelle more del completamento del periodo di sperimentazione e in vista del riconoscimento della scuola, impegnandosi il Ministero a rivedere, il prossimo anno, il finanziamento a valere sul FOE, qualora il provvedimento di riconoscimento prevedesse apposita e congrua copertura; *m*) la struttura di missione delle Presidenze del Consiglio dei ministri ha sottoposto e discusso, nell'ultima riunione preparatoria del CIPE, la proposta di assegnazione finanziaria di 18 milioni di euro a valere sui fondi per la ricostruzione post terremoto dell'Abruzzo, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009; *n*) con riferimento alla segnalazione che gli importi delle assegnazioni ordinarie, indicate nella tabella n. 1, non comprendono le somme da corrispondere agli enti per assunzioni per chiamata diretta che rientrano comunque in tali assegnazioni, i finanziamenti relativi a tali assunzioni devono essere necessariamente esclusi, pur trattandosi di finanziamenti legati a procedure che si concludono con l'erogazione di stipendi, in quanto, in caso contrario, non potrebbe essere garantito il successivo espletamento della procedura di assunzione per la quale è richiesto, appunto, che rispettive somme risultino vincolate, e quindi « sganciate » dalla disponibilità della quota ordinaria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti dell'Acqua, e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone di rinviare ad altra seduta il prosieguo dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 e C. 1425) e per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (C. 1504 e C. 2267), restando la Commissione in attesa delle necessarie indicazioni, da parte del Governo, in merito alla copertura finanziaria prevista nei testi base adottati dalla Commissione.

La Commissione concorda.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA prende atto.

La seduta, sospesa alle 14.45, è ripresa alle 14.55.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2015.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, concorda con l'ipotesi di tenere audizioni informali e con la costituzione di un comitato ristretto.

Vanna IORI (PD) ringrazia la Commissione per l'attenzione che sta rivolgendo alla proposta di legge, la quale va incontro alle legittime aspettative di decine di migliaia di professionisti. Dopo aver osservato che il presente provvedimento incide anche sull'educazione informale e su

quella non formale, integrandosi con le disposizioni appena approvate contenute nel disegno di legge sulla cosiddetta « Buona scuola », concorda sull'opportunità di ascoltare soggetti esperti e interessati. Osserva, poi, che le normative regionali concernenti le attività svolte dagli educatori sembrano, *prima facie*, coerenti con l'impianto del presente provvedimento.

Maria MARZANA (M5S) osserva che il provvedimento sulla « Buona scuola » non si occupa adeguatamente degli educatori, non prevedendone il reclutamento negli istituti scolastici. Chiede quindi alla presentatrice se si faccia riferimento, nella sua proposta di legge, all'attività svolta in maniera formale dagli educatori nelle scuole.

Vanna IORI (PD) chiarisce che l'articolo 3, comma 2 del provvedimento in esame fa proprio riferimento, tra l'altro, all'attività svolta dagli educatori e dai pedagogisti in ambito scolastico.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, che concerne le materie processuale e fallimentare, in gran parte non riguarda la competenza della Commissione cultura. Il profilo di interesse è relativo agli avvisi pubblici delle vendite forzate. Espone che – in occasione di un contenzioso civile – quando un creditore vince una causa ma il debitore fallisce o comunque non paga spontaneamente, i suoi beni vengono messi all'asta, soddisfacendosi i creditori sul ricavato. Al riguardo, ricorda che nell'articolo 490 del codice di procedura civile le forme di pubblicità di tali aste, al momento sono due: la prima prevede l'affissione nei locali del tribunale dell'avviso con l'indicazione del bene e il suo valore stimato per tre giorni; la seconda la pubblicazione dell'avviso sui giornali disposta dal giudice su quotidiani locali o nazionali, a seconda della rilevanza della procedura. Illustra quindi che il decreto-legge apporta due modifiche: *a)* l'avviso nei locali del tribunale è sostituito dall'inserimento della notizia in un apposito portale *Internet* del Ministero della Giustizia; *b)* la pubblicazione sui giornali non è più obbligatoria ma facoltativa ed è a richiesta dei creditori. Quest'ultima norma trova ragione nel fatto che il costo della pubblicità sui giornali va a carico del ricavato della vendita, sicché la nuova disposizione vuole dare ai creditori (che in definitiva ne sopporteranno il costo) la decisione della pubblicità. Rileva però che le due modifiche non sono temporalmente coordinate, in quanto la modifica del comma 1 dell'articolo 490 entrerà in vigore solo quando il portale del Ministero della giustizia sarà effettivamente approntato,

mentre la modifica del comma 3 (quella sulla pubblicazione degli avvisi degli incanti sui giornali quotidiani) entrerebbe in vigore subito.

Considerato quanto sopra, propone che la VII Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento, con l'osservazione che la Commissione di merito valuti se modificare il testo del decreto-legge, nel senso di parificare il tempo dell'entrata in vigore delle due citate modifiche legislative.

Antonio PALMIERI (PdL-FI) ritiene che l'osservazione indicata dal relatore debba essere trasformata in condizione.

Giancarlo GIORDANO (SEL) manifesta un orientamento critico nei confronti delle disposizioni in esame. Reputa, infatti, pericoloso limitare le forme di pubblicità delle procedure fallimentari e, in generale, degli atti esecutivi disposti dai tribunali, in quanto dall'opacità delle procedure di vendita forzata dei beni dei debitori hanno tratto sinora giovamento diverse organizzazioni criminali, specie in talune aree del Paese. Ritiene quindi opportuno eventualmente aggiungere forme di pubblicità per tali atti, senza che siano limitate quelle sinora vigenti.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, osserva che l'intero provvedimento in esame è teso anche alla riduzione delle spese per i cittadini. Ribadite la ragioni a base della modifica del comma 3 dell'articolo 490 del codice di rito civile, crede di non poter accedere alla richiesta del collega Palmieri di trasformazione in condizione dell'osservazione da lui testé formulata.

Giancarlo GIORDANO (SEL) deve insistere: è il debitore che ha interesse alla massima pubblicità della procedura che inerisce ai suoi beni onde poterne ricavare

il massimo, per estinguere il suo debito. Con procedure giudiziarie esecutive opache grandi gruppi economici si sono appropriati di considerevoli ricchezze.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, prospetta la possibilità di far riferimento, nelle premesse del parere, agli spunti offerti dal collega Giordano.

Maria COSCIA (PD) si associa.

Gianluca VACCA (M5S) condivide le osservazioni svolte dal collega Giordano, reputando opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di una migliore valutazione del contenuto del parere che la Commissione delibererà.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	79
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	80
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla II) (<i>Esame e rinvio</i>)	82
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
---	----

AUDIZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudica-

zione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Tino IANNUZZI (PD), Serena PELLEGRINO (SEL), Federico MASSA (PD), Chiara BRAGA (PD), Claudia MANNINO (M5S), Umberto MARRONI (PD), Angelo CERA (AP) e Raffaella MARIANI (PD).

Raffaele CANTONE, *presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il presidente per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il Viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Riccardo NENCINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha svolto due audizioni nell'ambito dell'istruttoria sul provvedimento, quella del Ministro delle infrastrutture, Graziano Delrio, e quella, svoltasi nella mattinata odierna, del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Tino IANNUZZI (PD), nel ringraziare il viceministro per la sua presenza alla seduta odierna, esprime un giudizio positivo sul provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato, che segna un punto di svolta importante nel settore degli appalti. Al riguardo, sollecita il Governo a tradurre, in sede di definizione dei decreti legislativi, i numerosi principi e criteri direttivi delineati nella delega in disposizioni normative chiare e lineari, considerata l'opposta tendenza legislativa, che si registra da troppi anni in materia, che ha portato a una stratificazione incredibile ed eccessiva di norme. Tuttavia questo diluvio normativo non è stato capace di evitare e fronteggiare il ritardo nell'esecuzione delle opere, la forte lievitazione dei costi ed i sempre più gravi frequenti fenomeni di corruzione e di infiltrazione della criminalità negli appalti pubblici. Richiama, in proposito, il positivo esempio offerto dall'impianto chiaro e preciso, capace per decenni di governare e regolare questi settori, dei testi unici in materia di lavori pubblici e di espropriazione per pubblica utilità, pur risalenti, in un contesto storico completamente differente, al 1865. Sottolinea, quindi, i punti fondamentali contenuti nel provvedimento in esame, che giudica utili ad affrontare le criticità testé sollevate. In primo luogo, valuta positivamente il riconoscimento della centralità del progetto, la revisione e

semplificazione del sistema di validazione dello stesso, evidenziando, in particolare, come solo con progettazioni complete ed accurate e' possibile contenere il ricorso alle varianti in corso d'opera, che devono essere adeguatamente motivate e devono essere giustificate, unicamente ed in via eccezionale, solamente da condizioni impreviste e imprevedibili. Nel ricordare, inoltre, quanto affermato nella seduta antimeridiana, nel corso dell'audizione del dottor Cantone, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente agli insoddisfacenti risultati riscontrati nel caso di affidamento degli appalti ad una stazione appaltante unica, giudica indispensabile ridurre sensibilmente e razionalizzare le stazioni appaltanti, creando, però', meccanismi agili e funzionali che operino in maniera da evitare inutili lungaggini burocratiche, accrescendo, invece, l'efficienza, la trasparenza e la rapidità' delle procedure di appalto. Esprime, inoltre, un giudizio positivo sulla previsione relativa al sistema di qualificazione degli operatori economici, che dovrà avvenire introducendo misure di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili, nonché su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e nella gestione dei contenziosi. Evidenzia, altresì, l'importanza strategica e decisiva per l'intero sistema degli appalti delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, lettera o), che prevede un ampliamento fondamentale delle funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, finalizzate al miglioramento dell'efficienza delle attività amministrative, alla facilitazione dello scambio di informazioni nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, alla velocizzazione ed alla linearità' delle procedure. Il rafforzamento delle funzioni dell'Autorità include giustamente ed in questa ottica — accanto ai già operativi poteri di controllo, di raccomandazione, di intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio — una nuova prospettiva di azione: l'adozione di atti di indirizzo vincolanti per le stazioni appaltanti, quali linee

guida, bandi-tipo, lettere di invito alle gare, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile. Si tratta, a suo avviso, di una previsione che potrà determinare una diminuzione rilevante dei contenziosi, i quali, a suo avviso, sono spesso frutto delle differenze profonde e spesso ingiustificate tra i diversi bandi, della incertezza e dell'approssimazione con cui sono preparati i bandi di gara, nonché' delle troppo mutevoli e contraddittorie interpretazioni delle clausole di gara da parte delle singole Amministrazioni. Ritiene che questa sia la via maestra per prevenire e ridurre il contenzioso. Auspica, infine, una dialettica costruttiva in Commissione che renda proficuo il lavoro dei relatori e di tutti i Commissari.

Claudia MANNINO (M5S) fa presente l'importanza di riprendere gli incontri che erano stati avviati presso il Ministero delle infrastrutture in vista della predisposizione del disegno di legge delega in esame.

Il Viceministro Riccardo NENCINI, nel precisare che l'onorevole Mannino fa riferimento ad incontri preliminari svoltisi prima della presentazione del provvedimento in esame, al fine di una maggiore definizione delle tematiche in esso affrontate, fa presente che, conclusasi la fase parlamentare, tali incontri potranno essere certamente utili ai fini della predisposizione dei decreti legislativi attuativi della delega.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare con quanto testé affermato dal viceministro, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.**C. 1990 Brescia.**

(Parere alla II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge C. 1990 d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, riguardante l'abolizione del finanziamento pubblico dell'editoria, assegnata in sede referente alla VII Commissione. Rileva, anzitutto, che tale provvedimento è stato inserito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio 2015, a partire dal 20, nella quota degli argomenti riservata ai gruppi di opposizione. Nella seduta della Commissione di merito del 25 giugno scorso è stato istituito il Comitato ristretto, ai fini della predisposizione di un nuovo testo base. Avverte che, ad oggi, i lavori del Comitato non si sono conclusi e quindi la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul testo originario, che si compone di 2 articoli. L'articolo 1 prevede l'abrogazione di numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, stabilendo che le risorse conseguentemente disponibili sono destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti (progetti di start up in campo editoriale). Evidenzia come sia di stretto interesse della Commissione l'articolo 2 della proposta di legge in esame, che interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo

con altre modalità di pubblicazione meno costose. Più nel dettaglio, rileva che il comma 1 dell'articolo 2, sostituendo il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, prevede che gli avvisi e i bandi, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sopra soglia), sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti, di cui all'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione « bandi e avvisi di gara ». A tal fine, viene sostituito il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il comma 2, inoltre, prevede la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sotto soglia). In particolare il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122, come modificato dall'articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto-legge 66/2014 prevede che i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

Segnala che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, e che il disegno di legge recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni (AC 3194), attualmente all'esame in sede referente della VIII Commissione, reca, tra i principi e criteri direttivi, la revisione della disciplina degli avvisi e dei

bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicizzazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara (articolo 1, comma 1, lettera *n*)).

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere nella seduta di domani, precisando che nel parere andrebbe comunque evidenziato che prossimamente il Governo sarà chiamato a dare attuazione alla delega soprarichiamata con la predisposizione di un nuovo codice degli appalti che inciderà anche sul tema dell'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita la Commissione a valutare l'opportunità di inserire nel parere un rilievo in ordine all'opportunità di vincolare i contributi all'editoria al rispetto da parte delle imprese in questione di criteri ambientali nell'esercizio della propria attività.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), dopo aver stigmatizzato le forme di finanziamento pubblico nei confronti di testate giornalistiche cosiddette « di partito », ritiene che la competenza della Commis-

sione sul provvedimento in esame risulti essere marginale.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ribadisce il suo orientamento circa l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in materia di obblighi di pubblicità dei bandi di gara con le previsioni recate dal disegno di legge recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni (AC 3194), attualmente all'esame della Commissione.

Claudia MANNINO (M5S) concorda con le osservazioni del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA sulla situazione e sulle prospettive dei collegamenti marittimi con la Sardegna, anche in relazione alle modifiche dell'assetto proprietario della società 84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 84

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 88

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle*) .. 93

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 87

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 luglio 2015.

Audizione di rappresentanti di Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA sulla situazione e sulle prospettive dei collegamenti marittimi con la Sardegna, anche in relazione alle modifiche dell'assetto proprietario della società.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° luglio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Arianna SPESSOTTO (M5S) segnala in via preliminare che è stata presentata, nel giugno scorso, una petizione da parte di

un gruppo di cittadini sull'ampliamento dell'aeroporto di Venezia, mediante la costruzione di una nuova pista, in connessione con una notevole espansione del volume di traffico. Osserva che tali interventi avrebbero un impatto pesantissimo, comportando tra l'altro la cancellazione del comune di Marcon. Ritiene che il problema sollevato da questa petizione dovrebbe essere attentamente considerato dalla Commissione nel rendere il parere sull'atto in esame e che in ogni caso la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto segnalare la petizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, osserva che le petizioni sono presentate alla Presidenza della Camera e, al momento, non è stata assegnata né trasmessa alla Commissione nessuna petizione avente l'oggetto indicato. Se invece si tratta di una semplice segnalazione o comunicazione, non gli sembra di aver ricevuto direttamente qualcosa di tal genere, pur riservandosi di fare un ulteriore controllo. In ogni caso ritiene che la questione sollevata dalla collega Spessotto sia pertinente e rilevante. Ricorda in proposito che l'onorevole Mognato, intervenendo nel dibattito, aveva evidenziato in termini generali l'esigenza di tenere conto della sostenibilità ambientale e urbanistica degli interventi infrastrutturali relativi agli aeroporti, per cui il tema potrà trovare riscontro nella proposta di parere del relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore*, illustra la propria proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), con la quale si esprime parere contrario. La proposta è in distribuzione. In considerazione degli interventi già svolti nel dibattito, i deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle rinunciano ad illustrarla.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime una valutazione favo-

revole sulla proposta di parere del relatore, con riferimento a tutte le condizioni e osservazioni in essa contenute. Esprime invece una valutazione contraria sulla proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Michele MOGNATO (PD) ringrazia il relatore per aver tenuto conto, nella propria proposta di parere, di molte questioni sollevate nel dibattito e per aver accolto nel testo della proposta numerose indicazioni che erano state avanzate. Al fine di rendere più puntuale il recepimento di tali indicazioni, osserva, con riferimento alla condizione n. 7), che, laddove si precisa che bisogna tenere in ogni caso conto della sostenibilità ambientale e turistica degli interventi di adeguamento degli scali, sarebbe opportuno inserire uno specifico riferimento alla realizzazione di nuove piste. Per quanto concerne la condizione di cui al n. 8), rileva che, a differenza dell'alta velocità Venezia-Trieste, per la quale è stata definita una modifica del progetto, la Sub-lagunare non è più prevista negli strumenti di pianificazione territoriale.

Mauro PILI (Misto) ritiene necessario che, nell'esprimere il parere sull'atto in esame, la Commissione consideri anche il tema dell'insularità. Osserva che dai dati contenuti nel Piano nazionale degli aeroporti e nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera, risulta che la Sicilia, che ha sei aeroporti di interesse nazionale, se si considerano i dati di traffico, mostra un utilizzo delle infrastrutture aeroportuali assai più ridotto di quello che si registra in Sardegna, dove il Piano individua tre aeroporti di interesse nazionale. Ciò dipende dal fatto che la Sicilia ha un'accessibilità, attraverso altre modalità di trasporto, molto migliore della Sardegna, che non è soltanto una regione insulare, ma anche ultraperiferica. Per questo invita il relatore a inserire nel proprio parere la richiesta al Governo di prevedere, sulla base dei bassissimi indici di infrastrutturazione ferroviaria e stradale della Sardegna, il riferimento nell'atto

e nel Piano nazionale in esame, agli aeroporti di Fenosu (Oristano) e Arbatax (Tortoli), che si caratterizzano per la loro specializzazione turistica e per la vocazione funzionale al sistema all'interno del bacino di utenza. Osserva altresì che tali aeroporti, pur restando finora aperti soltanto una parte dell'anno, hanno un numero di passeggeri nettamente superiore ad aeroporti considerati di interesse nazionale, come Comiso e Brescia.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ricorda, come già emerso nell'esame del contratto di programma dell'ENAV, che per alcuni aeroporti, come in particolare quello di Crotone, sussiste il problema della prestazione di adeguati servizi di navigazione aerea.

Giorgio BRANDOLIN (PD) esprime il proprio apprezzamento per il parere predisposto dal relatore, che, tra l'altro, evidenzia bene la rilevanza di opportuni e mirati interventi di infrastrutturazione per potenziare il sistema aeroportuale del Paese. Ringrazia altresì il relatore per aver inserito nella propria proposta di parere anche il riferimento ad alcuni casi esemplificativi, che evidenziano bene l'esigenza di una appropriata selezione degli interventi infrastrutturali da realizzare. Rispetto a quanto rilevato dal collega Mognato, segnala che un riferimento esplicito alla realizzazione di nuove piste, nell'ambito della condizione n. 7), può risultare non necessario, in quanto il riferimento agli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali e quello agli interventi relativi all'ampliamento dell'offerta dei servizi aeroportuali includono necessariamente anche la costruzione di nuove piste. Condivide invece l'altra precisazione del collega Mognato, in quanto ritiene opportuno specificare, con riferimento alla condizione n. 8), che la Sublagunare non è più prevista nella pianificazione territoriale.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore*, condivide l'opportunità di riformulare la condizione n. 8) nel senso indicato dai

collegi Mognato e Brandolin. Per quanto riguarda l'altra richiesta del collega Mognato, vale a dire un riferimento esplicito alla realizzazione di nuove piste, da inserire relativamente all'esigenza di garantire la sostenibilità ambientale e urbanistica, ritiene, per le motivazioni già illustrate dal collega Brandolin che tale riferimento emerga con chiarezza dal testo della condizione, per cui a suo avviso non risulta necessario esplicitarlo in modo specifico. Per quanto concerne la questione indicata dall'onorevole Bruno Bossio, segnala che essa è affrontata nell'osservazione di cui alla lettera *d*). Non ritiene infine opportuno accogliere l'integrazione sollecitata dall'onorevole Pili, dal momento che nella proposta di parere si evita di introdurre modifiche, riferite a singoli scali, rispetto all'elenco degli aeroporti di interesse nazionale. Segnala d'altra parte che la stessa proposta di parere invita il Governo ad adeguare il testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri a quello successivo, su cui è stata espressa l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e che questo secondo testo introduce procedure flessibili di modifica dell'elenco degli aeroporti di interesse nazionale, in virtù delle quali è possibile che anche altri aeroporti acquisiscano tale qualifica, qualora dimostrino di possedere i requisiti richiesti.

Diego DE LORENZIS (M5S) rileva che l'osservazione di cui alla lettera *a*) contiene riferimenti a interventi infrastrutturali molto precisi, che evidentemente sono stati segnalati al relatore. A suo avviso sarebbe stato invece più opportuno richiamare l'attenzione del Governo sulla realizzazione degli interventi relativi ai collegamenti intermodali a vantaggio non soltanto degli aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali, ma di tutti gli aeroporti di interesse nazionale, anche in considerazione della scarsità, evidente in particolare in alcune regioni come Calabria e Sardegna, di infrastrutturazioni intermodali. Invita pertanto il relatore a integrare il proprio parere considerando questo aspetto di rilevanza essenziale.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore*, con riferimento all'intervento del deputato De Lorenzis, segnala che il potenziamento delle infrastrutture, con specifico riferimento anche all'intermodalità è espressamente richiesto dalle condizioni n. 7) e n. 8).

Michele Pompeo META, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*), avvertendo che, in caso di approvazione, deve intendersi preclusa la proposta alternativa di parere del Gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. (Atto n. 173).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (Atto n. 173);

premesso che:

lo schema di decreto individua, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di due ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica e, all'interno di ciascuno di essi, gli aeroporti di interesse nazionale, identificati sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all'inserimento nelle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti;

poiché, in base all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti civili rientrano tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'individuazione degli aeroporti d'interesse nazionale consente di identificare quelli sui quali si esercitano le competenze esclusive dello Stato;

tale passaggio è necessario anche per l'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, in quanto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 include tra i beni immobili statali e relative pertinenze, da trasferire a titolo non oneroso a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile

statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti in base all'articolo 698 del Codice della navigazione;

nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale sono quindi individuati, per ciascun bacino di traffico, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica;

sono altresì definite le condizioni che devono essere rispettate per mantenere la qualificazione di aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica e di quelli che garantiscono la continuità territoriale: 1) svolgimento di un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso funzionale al sistema di bacino da incentivare; 2) raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

contestualmente con lo schema di decreto è stato trasmesso l'atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014 (Piano nazionale degli aeroporti);

nell'atto di pianificazione sono individuati, per ciascun bacino di traffico e, in modo specifico, per ciascuno scalo, le strategie di sviluppo e gli interventi prioritari, volti a ottimizzare l'offerta trasportistica nazionale nel settore aereo, con particolare riferimento alla realizzazione

delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali e la razionalizzazione dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale;

lo schema di decreto affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'ENAC, il compito di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale;

nel complesso, lo schema di decreto in esame e l'atto di pianificazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrispondono agli obiettivi, da un lato, di contrastare la frammentazione del sistema aeroportuale italiano, che spesso ha prodotto conseguenze fortemente negative sul piano della sostenibilità economica dei singoli scali, e, dall'altro, di attuare una politica di potenziamento infrastrutturale degli aeroporti di interesse nazionale e, in misura particolare, di quelli di rilevanza strategica, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti infrastrutturali; si tratta di due linee di indirizzo strategiche che già erano state definite nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano svolta dalla Commissione nella prima parte della scorsa legislatura, nelle quali si auspicava proprio l'elaborazione e l'adozione di un Piano nazionale degli aeroporti;

unitamente al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2014, il Governo ha trasmesso alle Camere anche un secondo testo, che, come emerge dalla documentazione trasmessa e come è stato confermato nel corso dell'esame dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato predisposto sulla base degli esiti del confronto che si è svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni e sul quale è stata acquisita l'intesa prescritta dall'articolo 698 del Codice della navigazione; sul secondo testo è stato altresì espresso il parere del Consiglio di Stato;

il secondo testo, per effetto delle modalità con le quali è stato predisposto,

risulta più completo e affronta alcuni rilevanti aspetti su cui il primo testo non interveniva; risulta pertanto opportuno, in sede di adozione definitiva, adeguare il primo testo alle modifiche e integrazioni contenute nel secondo testo;

sotto un profilo generale, si rileva che l'individuazione dei bacini di traffico omogeneo sulla base del solo criterio della distanza temporale da un aeroporto di particolare rilevanza appare insufficiente, in quanto non vi è un esplicito riferimento ai dati di traffico dei singoli territori; in ogni caso i parametri individuati dovrebbero avere una valenza di tipo più cogente;

si osserva altresì che nello schema di decreto non sono esplicitati gli effetti derivanti dalla diversa classificazione tra aeroporti di interesse nazionale ed aeroporti di particolare rilevanza strategica, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali e ai servizi aeroportuali dei vari scali. Anche in tal caso, inoltre, i parametri e criteri di classificazione dovrebbero avere una maggiore coerenza, per dare un assetto stabile al sistema aeroportuale nazionale;

è necessario definire con maggiore precisione la destinazione prevista per gli scali minori, ossia degli aeroporti di interesse regionale o locale trasferiti dal demanio statale alle Regioni, alla luce sia di una presumibile riscrittura del Titolo V della Costituzione, che potrebbe riarticolare le competenze tra Stato e Regioni in materia, sia di una eventuale insufficienza delle risorse delle stesse Regioni per fare fronte ai connessi oneri di gestione;

nella prospettiva di evoluzione attesa degli scali, in termini di incremento dei passeggeri e dei flussi di traffico, il piano dovrebbe pertanto avere una più chiara e pregnante funzione di indirizzo, anche ai fini del conseguente adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dell'offerta dei servizi aeroportuali;

una specifica attenzione deve essere dedicata al trasporto aereo di merci, dal momento che le merci trasportate per via

area rappresentano, in valore, il 37 per cento degli scambi di merci con l'estero; d'altra parte attualmente circa 500 mila tonnellate di merce, pari a oltre un terzo del commercio estero italiano che viene effettuato per via aerea, è importato o esportato attraverso aeroporti di altri Paesi europei, in virtù della maggiore efficienza di tali scali;

una politica adeguata di sostegno al trasporto aereo di merci dovrebbe orientarsi verso la concentrazione degli interventi su un numero limitato di scali effettivamente competitivi e dovrebbe privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in pochi aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri;

in tale contesto, un ruolo preminente dovrebbe avere lo scalo di Milano Malpensa, che dovrebbe configurarsi come *hub* nazionale del trasporto cargo, che rappresenta quindi una sua specifica vocazione, per la quale risulta dotato di tutti i necessari requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) adeguare lo schema di decreto a quanto previsto dal secondo testo in materia di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e di quelli di particolare rilevanza strategica, nonché inserire le disposizioni del comma 3 del secondo testo, concernenti l'individuazione degli aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali;

2) per quanto concerne gli aeroporti di interesse nazionale, introdurre, al comma 3, lettera *b*), del primo testo, la previsione per cui il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale deve essere dimostrato fornendo un piano industriale, corredato da un piano economico finanziario, e deve

riferirsi almeno a un triennio; contestualmente inserire le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 del secondo testo, relative, rispettivamente alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per la qualifica degli aeroporti di interesse nazionale e alla possibilità, in sede di prima applicazione, che altri aeroporti, ove i gestori dimostrino la sussistenza delle condizioni richieste, possano essere riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale, in modo tale da poter assicurare che la qualifica di aeroporto di interesse nazionale corrisponda alle effettive condizioni di dimensione del traffico e di qualità della gestione dei singoli scali; con particolare riguardo al comma 10, precisare le modalità e la natura dell'atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti, qualora per alcuni di essi si verifichi la cessazione dei requisiti previsti per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale;

3) sottolineare in maniera più precisa, nella suddetta disposizione, la rilevanza dei parametri di tipo economico-finanziario sia per i bacini di traffico omogeneo che per gli scali, integrandoli con previsioni sui flussi di traffico e rafforzando il carattere di cogenza dei parametri stessi, al fine di conferire maggiore stabilità all'assetto della rete aeroportuale nazionale;

4) ampliare e precisare il riferimento, di cui al comma 5 del primo testo, alla continuità territoriale, in quanto requisito che consente di derogare alle condizioni richieste per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale, con le ulteriori indicazioni contenute nel comma 7 del secondo testo;

5) inserire le disposizioni di cui al comma 11 del secondo testo, che disciplinano il trasferimento alle regioni degli aeroporti appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse nazionale; inserire altresì le disposizioni di cui al comma 13 del secondo testo, relative alla salvaguardia delle regioni prive di aeroporti;

6) precisare e potenziare le misure definite nel Piano nazionale degli aeroporti a sostegno dello sviluppo del trasporto aereo di merci, nel senso di concentrare gli interventi, anziché disperderli su una molteplicità di aeroporti, e privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri, in grado di competere con i maggiori aeroporti europei nel settore merci;

7) rafforzare il ruolo di indirizzo del Piano nazionale degli aeroporti ai fini di una più precisa e attenta selezione degli interventi di adeguamento degli scali, tenendo in ogni caso conto della loro sostenibilità ambientale e urbanistica; ciò vale sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, sia per quanto concerne l'ampliamento dell'offerta dei servizi aeroportuali;

8) effettuare una precisa e attenta selezione degli interventi inseriti nella pianificazione infrastrutturale del Piano nazionale degli aeroporti, sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica; provvedere altresì ad aggiornare l'individuazione di tali interventi tenuto conto che sono già state prospettate e risultano condivise modifiche ai progetti relativi ad alcuni degli

interventi indicati, quali, ad esempio, l'Alta Velocità Venezia-Trieste e la Sub-lagunare;

9) effettuare un controllo costante sulla regolarità dell'affidamento degli appalti relativi agli interventi infrastrutturali volti a migliorare l'accessibilità degli scali, al fine di garantire la certezza dei tempi e la trasparenza delle procedure;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla definizione dei bacini di traffico, valuti il Governo l'opportunità di collocare l'aeroporto di Brescia-Montichiari all'interno del bacino del Nord Est, anche in considerazione dell'assetto proprietario della società di gestione del suddetto aeroporto; in relazione a una puntuale individuazione degli interventi infrastrutturali, si segnala altresì l'esigenza, in particolare, di rivedere gli interventi relativi all'aeroporto di Verona, espungendo quelli che devono considerarsi superati (ampliamento nell'area « Margherita nord », casello autostradale dedicato, prolungamento della pista) e inserendo interventi prioritari anche in rapporto alle reti transeuropee dei trasporti, quali lo spostamento del binario sul collegamento ferroviario Verona-Mantova, in funzione del servizio metropolitano di superficie tra Verona e l'aeroporto, lo sviluppo del casello di Verona nord, il potenziamento della tangenziale sud di Verona e il collegamento, ferroviario e autostradale, Ti.Bre.;

b) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che ENAC, in qualità di ente vigilante, eserciti un controllo puntuale e incisivo sulla gestione degli aeroporti, anche sotto il profilo dell'efficienza dei servizi nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, e sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sui gestori aeroportuali in base ai contratti di concessione, eventualmente anche attraverso l'inserimento, nei medesimi contratti, di specifiche clausole relative all'osservanza di *standard* di qualità;

c) valuti il Governo l'opportunità di definire procedure più snelle per la revisione dell'elenco degli aeroporti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, in modo che tali scelte risultino rispondenti agli effettivi sviluppi del traffico aereo, evitando invece il rischio che, a causa del protrarsi delle procedure di

approvazione, si fondino su analisi e scenari che possono dimostrarsi superati;

d) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che negli aeroporti considerati di interesse nazionale siano garantiti livelli omogenei di servizio per quanto concerne i servizi di assistenza al volo.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. (Atto n. 173)**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale;

premesso che:

lo schema di decreto inizialmente trasmesso alle Camere al fine dell'espressione del parere era risultante dal Consiglio dei ministri del 30 settembre 2014 e composto da un unico articolo, suddiviso in dieci commi;

sebbene le competenti Commissioni avessero già avviato l'esame del testo, il Governo ha inteso trasmettere un secondo testo composto sempre da un unico articolo, ma suddiviso in tredici commi, predisposto, secondo quanto riportato nella lettera di trasmissione alla Presidente della Camera, « a fini collaborativi » e non approvato dal Consiglio dei Ministri;

il Consiglio di Stato si è espresso lo scorso 23 aprile sul secondo testo, ovvero su quello molto più ampio approvato unicamente in sede di Conferenza Stato – regioni il 19 febbraio 2015;

l'iter di approvazione risulta dunque fortemente viziato dalla presenza di questi due testi e dal fatto che, per esplicita richiesta del Governo, è stato chiesto alle Competenti commissioni parlamentari di esprimere il proprio parere sul secondo, ovvero su quello non approvato dal Consiglio dei Ministri;

nel primo schema di decreto venivano individuati, in base ai 10 bacini di traffico di riferimento nonché ai criteri fissati ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione relativi alle dimensioni e alla tipologia di traffico, all'ubicazione territoriale, al ruolo strategico e alle previsioni dei progetti europei TEN-T, gli aeroporti ed i sistemi aeroportuali di interesse nazionale e, successivamente per ciascuno di tali bacini, un solo aeroporto di particolare rilevanza strategica;

seppure supportati da dati previsionali di crescita, in entrambi i testi viene prevista una unica eccezione riconoscendo in un singolo bacino, relativo al « Centro Nord », l'esistenza di tre aeroporti di particolare rilevanza strategica, ovvero di Bologna e di Pisa/Firenze, a condizione che questi ultimi realizzino una gestione unica, determinando, pertanto, la situazione di due complessi aeroportuali di importanza strategica a poca distanza uno dall'altro e con importanti investimenti pubblici sull'aeroporto di Firenze laddove si poteva porre in essere soluzioni alternative e disattendendo, di fatto, le indicazioni stabilite nei regolamenti europei;

nel secondo testo vengono introdotte significative modifiche che ampliano alcuni criteri previsti per il riconoscimento e la permanenza degli aeroporti all'interno dell'elenco relativo a quelli di interesse nazionale e ne aboliscono altri, rendendo dunque meno efficace lo strumento di programmazione del numero di scali aeroportuali riconosciuti a livello nazionale;

tra le modifiche apportate dal secondo testo, grande preoccupazione per le ricadute economiche è destata dal venir meno dell'obbligo per tutti gli aeroporti di interesse nazionale di presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto oggetto di esame, dunque in via preventiva, la documentazione attestante il possesso delle condizioni necessarie per il riconoscimento della qualifica. Suddetto onere a carico delle società di gestione degli scali aeroportuali, secondo quanto previsto dalla seconda riformulazione del testo, scatta esclusivamente in seguito ad eventuali verifiche svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

per analoghe motivazioni a quelle di cui sopra, altrettanti interrogativi desta l'introduzione al comma 9 di una clausola transitoria che consente agli aeroporti non inseriti nello schema di decreto in esame tra gli scali di interesse nazionale di essere ricompresi nell'elenco qualora nell'arco temporale di un anno dimostrino il possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dello status, facendo così venire meno il requisito primario (programmazione e razionalizzazione) di questo piano, laddove si potrebbe verificare che un numero indefinito di aeroporti faccia richiesta per divenire aeroporto di interesse nazionale;

in occasione dell'audizione dei rappresentanti di ENAC nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, svoltasi lo scorso 24 giugno, il Presidente Dott. Vito Riggio ha ribadito come il piano in esame non corrisponde a quello predisposto e presentato, in conformità ai regolamenti europei e tenendo conto delle reali esigenze di razionalizzazione e di mobilità del Paese, nel 2012 dall'Enac, composto da 24 aeroporti, in luogo degli attuali 38 identificati dal legislatore;

il comma 4 identifica le condizioni che consentono agli aeroporti, ad eccezione per quelli di particolare rilevanza strategica, di essere riconosciuti di interesse nazionale, ovvero di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino,

con una specializzazione dello scalo ed una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare e la realizzazione dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, e di indici di solvibilità patrimoniale su un triennio, da comprovare mediante apposito piano industriale e piano economico-finanziario;

suddetta previsione, come denunciato dallo stesso presidente Riggio, pone seri dubbi sulla reale disponibilità delle risorse a fronte di un numero sempre più cospicuo di aeroporti che potranno assurgere alla qualificazione di aeroporto di interesse nazionale e per i quali sarà difficile garantire la realizzazione delle connessioni intermodali funzionali al proprio sviluppo. Nello specifico, si vuole ricordare che l'undicesimo Allegato Infrastrutture al Documento di Economia e Finanza 2014-2016 in materia di Piano Nazionale Aeroporti è stato recentemente modificato dal Ministro Delrio e pertanto non è dato sapere l'ammontare delle risorse disponibili e della priorità nella scelta delle opere da finanziare;

nella descrizione del Piano, nessun riferimento viene fatto alla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 99/03 recante « Orientamenti sugli aiuti di Stato agli Aeroporti e alle Compagnie aeree », che espressamente riporta alla luce dei nuovi indirizzi tariffari comunitari e le difficoltà riscontrate dagli aeroporti con un numero limitato di passeggeri a coprire i costi del capitale e di esercizio;

nella Comunicazione di cui sopra, viene infatti evidenziato come gli aeroporti più piccoli registrano la percentuale più elevata di proprietà pubblica e necessitano del sostegno pubblico nell'espletamento dei propri compiti. Secondo quanto emerso, gli aeroporti con una capacità fino a 200 000 passeggeri all'anno potrebbero non essere in grado di coprire in larga misura i propri costi di capitale e di esercizio; gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso fra 200 000 e 1 milione normalmente non sono in

grado di coprire in larga misura i propri costi di capitale; gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri compreso tra 1 e 3 milioni mediamente dovrebbero essere in grado di coprire in maggior misura propri costi di capitale; gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri tra i 3 e i 5 milioni, dovrebbero, in linea di principio, essere in grado di coprire in larga misura la totalità dei propri costi (compresi i costi di esercizio e i costi di capitale), ma, in determinate circostanze specifiche, potrebbe essere necessario un aiuto pubblico per finanziare parte dei loro costi di capitale; gli aeroporti con un traffico annuo di passeggeri superiore a 5 milioni sono solitamente redditizi e in grado di coprire tutti i propri costi, tranne in circostanze estremamente eccezionali;

lo schema di decreto in esame non sembra tenere conto delle indicazioni di cui sopra;

il comma 10 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il com-

pito di verificare la realizzazione e il mantenimento delle condizioni necessarie per poter appartenere all'elenco degli aeroporti di interesse nazionale e quindi di valutare le situazioni nelle quali sussistono le condizioni per il riconoscimento di suddetta qualifica;

come rilevato dal Consiglio di Stato, in caso di cessazione dei requisiti, il provvedimento non disciplina in alcuna forma il modo in cui il Ministero possa provvedere all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti e quindi all'espulsione di quello non più in linea con i criteri, con il rischio che il numero di aeroporti identificati di interesse nazionale possa esclusivamente crescere e anche, alla luce di quanto detto relativamente al comma 9 del secondo testo, in maniera esponenziale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. (Atto n. 173)**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale (Atto n. 173);

premessi che:

lo schema di decreto individua, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di due ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica e, all'interno di ciascuno di essi, gli aeroporti di interesse nazionale, identificati sulla base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di traffico e all'inserimento nelle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti;

poiché, in base all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti civili rientrano tra le materie oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'individuazione degli aeroporti d'interesse nazionale consente di identificare quelli sui quali si esercitano le competenze esclusive dello Stato;

tale passaggio è necessario anche per l'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, in quanto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 include tra i beni immobili statali e relative pertinenze, da trasferire a titolo non oneroso a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronau-

tico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti in base all'articolo 698 del Codice della navigazione;

nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale sono quindi individuati, per ciascun bacino di traffico, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica;

sono altresì definite le condizioni che devono essere rispettate per mantenere la qualificazione di aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica e di quelli che garantiscono la continuità territoriale: 1) svolgimento di un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso funzionale al sistema di bacino da incentivare; 2) raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

contestualmente con lo schema di decreto è stato trasmesso l'atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014 (Piano nazionale degli aeroporti);

nell'atto di pianificazione sono individuati, per ciascun bacino di traffico e, in modo specifico, per ciascuno scalo, le strategie di sviluppo e gli interventi prioritari, volti a ottimizzare l'offerta trasportistica nazionale nel settore aereo, con particolare riferimento alla realizzazione

delle infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali e la razionalizzazione dei servizi di navigazione aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale;

lo schema di decreto affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'ENAC, il compito di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per il riconoscimento degli aeroporti di interesse nazionale;

nel complesso, lo schema di decreto in esame e l'atto di pianificazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti corrispondono agli obiettivi, da un lato, di contrastare la frammentazione del sistema aeroportuale italiano, che spesso ha prodotto conseguenze fortemente negative sul piano della sostenibilità economica dei singoli scali, e, dall'altro, di attuare una politica di potenziamento infrastrutturale degli aeroporti di interesse nazionale e, in misura particolare, di quelli di rilevanza strategica, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti infrastrutturali; si tratta di due linee di indirizzo strategiche che già erano state definite nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano svolta dalla Commissione nella prima parte della scorsa legislatura, nelle quali si auspicava proprio l'elaborazione e l'adozione di un Piano nazionale degli aeroporti;

unitamente al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2014, il Governo ha trasmesso alle Camere anche un secondo testo, che, come emerge dalla documentazione trasmessa e come è stato confermato nel corso dell'esame dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato predisposto sulla base degli esiti del confronto che si è svolto in sede di Conferenza Stato-Regioni e sul quale è stata acquisita l'intesa prescritta dall'articolo 698 del Codice della navigazione; sul secondo testo è stato altresì espresso il parere del Consiglio di Stato;

il secondo testo, per effetto delle modalità con le quali è stato predisposto,

risulta più completo e affronta alcuni rilevanti aspetti su cui il primo testo non interveniva; risulta pertanto opportuno, in sede di adozione definitiva, adeguare il primo testo alle modifiche e integrazioni contenute nel secondo testo;

sotto un profilo generale, si rileva che l'individuazione dei bacini di traffico omogeneo sulla base del solo criterio della distanza temporale da un aeroporto di particolare rilevanza appare insufficiente, in quanto non vi è un esplicito riferimento ai dati di traffico dei singoli territori; in ogni caso i parametri individuati dovrebbero avere una valenza di tipo più cogente;

si osserva altresì che nello schema di decreto non sono esplicitati gli effetti derivanti dalla diversa classificazione tra aeroporti di interesse nazionale ed aeroporti di particolare rilevanza strategica, ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali e ai servizi aeroportuali dei vari scali. Anche in tal caso, inoltre, i parametri e criteri di classificazione dovrebbero avere una maggiore coerenza, per dare un assetto stabile al sistema aeroportuale nazionale;

è necessario definire con maggiore precisione la destinazione prevista per gli scali minori, ossia degli aeroporti di interesse regionale o locale trasferiti dal demanio statale alle Regioni, alla luce sia di una presumibile riscrittura del Titolo V della Costituzione, che potrebbe riarticolare le competenze tra Stato e Regioni in materia, sia di una eventuale insufficienza delle risorse delle stesse Regioni per fare fronte ai connessi oneri di gestione;

nella prospettiva di evoluzione attesa degli scali, in termini di incremento dei passeggeri e dei flussi di traffico, il piano dovrebbe pertanto avere una più chiara e pregnante funzione di indirizzo, anche ai fini del conseguente adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dell'offerta dei servizi aeroportuali;

una specifica attenzione deve essere dedicata al trasporto aereo di merci, dal

momento che le merci trasportate per via aerea rappresentano, in valore, il 37 per cento degli scambi di merci con l'estero; d'altra parte attualmente circa 500 mila tonnellate di merce, pari a oltre un terzo del commercio estero italiano che viene effettuato per via aerea, è importato o esportato attraverso aeroporti di altri Paesi europei, in virtù della maggiore efficienza di tali scali;

una politica adeguata di sostegno al trasporto aereo di merci dovrebbe orientarsi verso la concentrazione degli interventi su un numero limitato di scali effettivamente competitivi e dovrebbe privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in pochi aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri;

in tale contesto, un ruolo preminente dovrebbe avere lo scalo di Milano Malpensa, che dovrebbe configurarsi come *hub* nazionale del trasporto cargo, che rappresenta quindi una sua specifica vocazione, per la quale risulta dotato di tutti i necessari requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) adeguare lo schema di decreto a quanto previsto dal secondo testo in materia di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale e di quelli di particolare rilevanza strategica, nonché inserire le disposizioni del comma 3 del secondo testo, concernenti l'individuazione degli aeroporti che rivestono il ruolo di *gate* intercontinentali;

2) per quanto concerne gli aeroporti di interesse nazionale, introdurre, al comma 3, lettera *b*), del primo testo, la previsione per cui il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale deve essere dimostrato fornendo un piano industriale, corredato

da un piano economico finanziario, e deve riferirsi almeno a un triennio; contestualmente inserire le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 del secondo testo, relative, rispettivamente alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per la qualifica degli aeroporti di interesse nazionale e alla possibilità, in sede di prima applicazione, che altri aeroporti, ove i gestori dimostrino la sussistenza delle condizioni richieste, possano essere riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale, in modo tale da poter assicurare che la qualifica di aeroporto di interesse nazionale corrisponda alle effettive condizioni di dimensione del traffico e di qualità della gestione dei singoli scali; con particolare riguardo al comma 10, precisare le modalità e la natura dell'atto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti, qualora per alcuni di essi si verifichi la cessazione dei requisiti previsti per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale;

3) sottolineare in maniera più precisa, nella suddetta disposizione, la rilevanza dei parametri di tipo economico-finanziario sia per i bacini di traffico omogeneo che per gli scali, integrandoli con previsioni sui flussi di traffico e rafforzando il carattere di cogenza dei parametri stessi, al fine di conferire maggiore stabilità all'assetto della rete aeroportuale nazionale;

4) ampliare e precisare il riferimento, di cui al comma 5 del primo testo, alla continuità territoriale, in quanto requisito che consente di derogare alle condizioni richieste per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale, con le ulteriori indicazioni contenute nel comma 7 del secondo testo;

5) inserire le disposizioni di cui al comma 11 del secondo testo, che disciplinano il trasferimento alle regioni degli aeroporti appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse nazionale; inserire altresì le disposizioni di cui al comma 13 del secondo

testo, relative alla salvaguardia delle regioni prive di aeroporti;

6) precisare e potenziare le misure definite nel Piano nazionale degli aeroporti a sostegno dello sviluppo del trasporto aereo di merci, nel senso di concentrare gli interventi, anziché disperderli su una molteplicità di aeroporti, e privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri, in grado di competere con i maggiori aeroporti europei nel settore merci;

7) rafforzare il ruolo di indirizzo del Piano nazionale degli aeroporti ai fini di una più precisa e attenta selezione degli interventi di adeguamento degli scali, tenendo in ogni caso conto della loro sostenibilità ambientale e urbanistica; ciò vale sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica, sia per quanto concerne l'ampliamento dell'offerta dei servizi aeroportuali;

8) effettuare una precisa e attenta selezione degli interventi inseriti nella pianificazione infrastrutturale del Piano nazionale degli aeroporti, sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica; provvedere altresì ad aggiornare l'individuazione di tali interventi tenuto conto che, per alcuni di questi, sono già state prospettate

e risultano condivise modifiche ai progetti (ad esempio per l'Alta Velocità Venezia-Trieste), mentre altri interventi non sono più previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale (ad esempio la Sublagunare);

9) effettuare un controllo costante sulla regolarità dell'affidamento degli appalti relativi agli interventi infrastrutturali volti a migliorare l'accessibilità degli scali, al fine di garantire la certezza dei tempi e la trasparenza delle procedure;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alla definizione dei bacini di traffico, valuti il Governo l'opportunità di collocare l'aeroporto di Brescia-Montichiari all'interno del bacino del Nord Est, anche in considerazione dell'assetto proprietario della società di gestione del suddetto aeroporto; in relazione a una puntuale individuazione degli interventi infrastrutturali, si segnala altresì l'esigenza, in particolare, di rivedere gli interventi relativi all'aeroporto di Verona, espungendo quelli che devono considerarsi superati (ampliamento nell'area « Margherita nord », casello autostradale dedicato, prolungamento della pista) e inserendo interventi prioritari anche in rapporto alle reti transeuropee dei trasporti, quali lo spostamento del binario sul collegamento ferroviario Verona-Mantova, in funzione del servizio metropolitano di superficie tra Verona e l'aeroporto, lo sviluppo del casello di Verona nord, il potenziamento della tangenziale sud di Verona e il collegamento, ferroviario e autostradale, Ti.Bre.;

b) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che ENAC, in qualità di ente vigilante, eserciti un controllo puntuale e incisivo sulla gestione degli aeroporti, anche sotto il profilo dell'efficienza dei servizi nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, e sul corretto adempimento degli obblighi gravanti sui gestori aeroportuali in base ai contratti di concessione, eventualmente anche attraverso l'inserimento, nei mede-

simi contratti, di specifiche clausole relative all'osservanza di standard di qualità;

c) valuti il Governo l'opportunità di definire procedure più snelle per la revisione dell'elenco degli aeroporti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, in modo che tali scelte risultino rispondenti agli effettivi sviluppi del traffico aereo, evitando invece il rischio che, a

causa del protrarsi delle procedure di approvazione, si fondino su analisi e scenari che possono dimostrarsi superati;

d) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che negli aeroporti considerati di interesse nazionale siano garantiti livelli omogenei di servizio per quanto concerne i servizi di assistenza al volo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione informale della dr.ssa Evelina Christillin che il relatore Arlotti ha formulato una proposta di parere favorevole.

Comunica che i deputati in missione sono quattro e dà conto delle sostituzioni effettuate.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Hanno votato sì	19
Hanno votato no	13

(La Commissione approva).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Arlotti, Bargerò, Basso, Becattini, Benamati, Bergonzi in sostituzione di Impegno, Bini, Bombassei, Bonomo in sostituzione di Peluffo, Cani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Donati, Epifani, Fantinati, Galperti, Giammanco, Ginefra, Martella,

Marti, Minardo, Montroni, Prodani, Ricciatti, Scuvera, Senaldi, Taranto, Tidei, Vallascas, Vico e Vignali.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Marietta TIDEI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05509 Scanu: Docenti esterni degli istituti di « Mariscuola-La Maddalena » e di « Mariscuola-Taranto »	104
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	110

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori. Nuovo testo C. 2453 Albanella (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	104
--	-----

RISOLUZIONI:

7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico attività a carattere stagionale (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00126) ..	105
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata)	111
7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00127)	106
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata)	113

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (Seguito dell'esame e rinvio)	106
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (Seguito dell'esame e rinvio) ..	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (Seguito dell'esame e rinvio)	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (Seguito dell'esame e rinvio)	107

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	107
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	115
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	108

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 13.50.

5-05509 Scanu: Docenti esterni degli istituti di « Mariscuola-La Maddalena » e di « Mariscuola-Taranto ».

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Piero SCANU (PD) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo che, a suo giudizio, non corrisponde alla realtà dei fatti. Ricorda che, a fronte della recente decisione di assumere oltre 100.000 docenti precari grazie al disegno di legge recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, recentemente approvato in via definitiva dalle Camere, il Governo non ha voluto stabilizzare poco più di venti docenti precari, sfruttati per 20 anni. Dichiarandosi del tutto insoddisfatto della manifestazione di disponibilità da parte degli uffici del Ministero della difesa, chiede l'apertura di uno specifico tavolo di confronto sulla questione, al fine di rendere disponibili risorse già esistenti ma vincolate a finalità come l'acquisto di navi militari che, a suo giudizio, risulta di dubbia utilità. Nel segnalare che intende avvalersi pienamente delle proprie prerogative di parlamentare, sollecita l'individuazione di adeguate soluzioni a livello ministeriale.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori.

Nuovo testo C. 2453 Albanella.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta del 14 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, quindi, l'attivazione.

Nel far presente che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali e che non sono stati presentati emendamenti, avverte che, essendo la proposta di legge composta da un unico articolo, si procederà direttamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento, alla votazione finale della proposta medesima.

Avverte, quindi, che si passerà alle dichiarazioni di voto finale.

Marialuisa GNECCHI (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di legge in discussione, esprime la propria soddisfazione per il perfezionamento dell'*iter* in sede legislativa del provvedimento. Osserva, peraltro, che, in un contesto di corrette relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, la proposta in esame non sarebbe necessaria, in quanto fisiologicamente i datori di lavoro dovrebbero consegnare ai propri dipendenti le buste paga e le retribuzioni. Ritiene, comunque, importante l'approvazione del provvedi-

mento per far fronte alle situazioni patologiche che purtroppo si verificano a danno dei lavoratori.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, nel dichiarare la propria soddisfazione per il completamento dell'*iter* della proposta, auspica una sua rapida approvazione definitiva.

Sergio PIZZOLANTE (AP), associandosi alle considerazioni della collega Gnechi, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di legge.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una migliore organizzazione delle riunioni delle Commissioni. Segnala, infatti, che il rappresentante del gruppo M5S in Commissione non potrà partecipare alla votazione, in quanto impegnato nei lavori di una Commissione di inchiesta. Annuncia, in ogni caso, l'astensione del proprio gruppo.

Antonio PLACIDO (SEL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), nell'annunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di legge, sottolinea come essa sia il frutto di un'attenta analisi delle problematiche che si determinano in concreto nelle diverse realtà lavorative.

Titti DI SALVO (PD) nel motivare il proprio voto favorevole sulla proposta di legge, auspica che si possa presto intervenire sul tema, connesso a quello affrontato dal provvedimento in esame, delle modalità di pagamento delle retribuzioni, al fine di porre fine ad abusi che frequentemente si verificano a danno dei lavoratori.

Luisella ALBANELLA (PD), nell'esprimere un ringraziamento per il positivo esito dell'esame del provvedimento, auspica che esso possa essere approvato in via definitiva in tempi brevi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dopo avere ringraziato l'onorevole Albanella per essersi fatta promotrice della proposta e aver espresso apprezzamento per il lavoro collettivo svolto dalla Commissione, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 2453 Albanella.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico attività a carattere stagionale.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione 8-00126).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 4 giugno 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che a seguito di un'interlocuzione con il Governo è stata elaborata una nuova formulazione della risoluzione (*vedi allegato 2*).

Anna GIACOBBE (PD), illustrando il nuovo testo della risoluzione, precisa che l'inclusione delle attività florovivaistiche

tra le attività a carattere stagionale sarà utile a dare al settore regole più efficaci sul piano lavoristico, contrastando anche fenomeni di lavoro irregolare.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione della risoluzione.

Davide BARUFFI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione, come da ultimo riformulata.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione 7-00650 Giacobbe, che assume il numero 8-00126.

7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00127).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviata nella seduta dell'8 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che a seguito di un'interlocuzione con il Governo è stata elaborata una nuova formulazione del testo della risoluzione in cui il Governo medesimo si impegna a promuovere ogni opportuna iniziativa volta alla salvaguardia occupazionale dei tredici lavoratori della società Micron al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (*vedi allegato 3*). Segnala a tale proposito che, sulla base delle informazioni disponibili, l'azienda avrebbe assicurato ai sindacati la ricollocazione interna dei lavoratori che ancora usufruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni speciale.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la nuova formulazione del testo della sua risoluzione e, alla luce degli sviluppi positivi richiamati dal Presidente, invita il Governo a continuare a seguire la vicenda auspicando che la buona pratica di riassorbire i

lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali sia seguita anche in altri casi.

Con riferimento in particolare alla società Micron, infine, esprime l'auspicio dello sviluppo del settore della microelettronica, di cui l'Italia ha particolarmente bisogno.

Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sul nuovo testo della risoluzione.

Marialuisa GNECCHI (PD), annunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, sottolinea che il gruppo del PD non esita a schierarsi a favore di iniziative dell'opposizione, quando queste sono valide, a differenza di quanto fatto dai deputati del gruppo M5S, che hanno preferito astenersi in occasione del voto appena espresso in sede legislativa riguardante la tutela dei lavoratori in caso di mancato pagamento delle retribuzioni e di mancata consegna delle buste paga.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione 7-00680 Tripiedi, che assume il numero 8-00127.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Marialuisa GNECCHI (PD), richiamando la risoluzione testé approvata sull'inserimento delle attività florovivaistiche tra le attività stagionali, esorta il Governo a modificare il testo dello schema di decreto in esame che, all'articolo 42, comma 4, fa riferimento unicamente ai lavoratori stagionali del settore del turismo ai fini della rideterminazione della misura del riconoscimento della NASpI per eventi di disoccupazione tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2015. Ritiene, infatti, opportuno includere tutte le attività stagionali nel campo di applicazione di tale disposizione a carattere transitorio, ferma restando la dovuta attenzione al settore del turismo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, illustrando la propria proposta di parere (*vedi allegato 4*), sottolinea l'opportunità di richiedere chiarimenti in merito all'articolo 20 del decreto-legge, con particolare rife-

rimento alle modalità con cui il Governo intende procedere alla riorganizzazione del settore della giustizia amministrativa, posto che tali indicazioni dovevano trovare specificazioni in un'apposita relazione al Parlamento che non è mai stata presentata. In secondo luogo, giudica opportuno acquisire chiarimenti sull'opportunità che l'amministrazione giudiziaria adotti piani di riqualificazione e formazione del personale inquadrato ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge, al fine di garantire il miglior impiego possibile dei lavoratori provenienti dalle amministrazioni provinciali.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VII Commissione sulla proposta di legge Atto Camera n. 1990, recante misure per l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. La proposta si compone di due articoli e abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti. Reca, inoltre, disposizioni in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara delle amministrazioni pubbliche. Segnala, in particolare, che l'articolo 1, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica

dispone l'abrogazione, di numerose disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per quanto riguarda le materie che investono la competenza della Commissione, segnala che la lettera *a*) del comma 1, che reca l'abrogazione di numerosi articoli della legge n. 416 del 1981, in materia di provvidenze per l'editoria, non dispone l'abrogazione dell'articolo 35, che reca norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti del settore dell'editoria, compresi quelli delle agenzie di stampa a diffusione nazionale. Segnala, tuttavia, che per la definizione di agenzie di stampa a diffusione nazionale si rinvia all'articolo 27, secondo comma, della medesima legge, soppresso dalla richiamata lettera *a*). Rileva, inoltre, che la lettera *d*) dispone l'abrogazione di numerosi articoli della legge n. 250 del 1990, in materia di accesso ai contributi di alcune categorie di beneficiari, tra i quali segnala cooperative di giornalisti e cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. La lettera *f*) prevede, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 15 della legge n. 62 del 2001, che istituisce il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Segnala che il comma 3 prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 anni e « *freelance* ». Rileva, infine, che l'articolo 2 interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose. Per gli avvisi e i bandi relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di

importo superiore alla soglia di rilevanza europea si prevede la pubblicazione nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione « bandi e avvisi di gara ». L'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è peraltro stato abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.

Osserva, infine, che la proposta di legge è stata incardinata nonostante sia in fase avanzata di discussione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta che coinvolge tutte le parti interessate al riordino del settore dell'editoria. A suo avviso, pertanto, la tempistica di discussione della proposta in esame è quanto mai inopportuna.

Davide BARUFFI (PD), dichiarando di condividere le osservazioni finali della relatrice, afferma la necessità dell'adozione di iniziative di politica industriale per il risanamento del settore dell'editoria, a fronte delle significative difficoltà in cui versano le attività editoriali, piuttosto che di iniziative estemporanee e poco significative, quali quelle recate dalla proposta di legge in esame, pur espressione di una legittima posizione politica.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-05509 Scanu: Docenti esterni degli istituti di « Mariscuola-La Maddalena » e di « Mariscuola-Taranto ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

I rapporti di collaborazione con i docenti esterni presso le scuole di Forza armata per le attività d'insegnamento di materie non militari negli istituti di Mariscuola Taranto e di La Maddalena sono stipulati – ai sensi dell'articolo 1531 del codice dell'ordinamento militare e dell'articolo 968 e seguenti del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – come contratti a tempo determinato, a seguito di selezioni annuali tramite procedura ad evidenza pubblica.

Nell'attuale contingenza storica, alla luce anche delle limitate disponibilità finanziarie, la Forza armata ha dovuto necessariamente diminuire il ricorso all'*outsourcing* (sia in termini di docenze assegnate che di ore per singolo insegnante), cercando di ottimizzare le risorse attraverso l'impiego, negli incarichi d'insegnamento, anche di personale militare, ovvero ricorrendo alla sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli Istituti universitari e con gli Istituti di istruzione di secondo grado.

Pertanto, almeno nella presente sfavorevole congiuntura economica, non appare perseguibile la possibilità di individuare ulteriori funzioni per affidare a titolo oneroso incarichi di docenza a soggetti esterni all'amministrazione.

L'azione dell'amministrazione della Difesa, in questo specifico settore, è stata da sempre caratterizzata dalla ricerca del bilanciamento tra opposti interessi, identificati nelle cogenti necessità di finanza pubblica da un lato e dalla salvaguardia degli interessi dei docenti civili dall'altro, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Si assicura al riguardo che il Dicastero, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo e della funzione della docenza civile, ha all'attenzione la tematica e sta conducendo gli opportuni approfondimenti in materia, assicurando con i docenti stessi un rapporto costante di interlocuzione per garantire la trasparenza e la correttezza dell'azione amministrativa.

ALLEGATO 2

7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico attività a carattere stagionale.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

premesso che:

il florovivaismo è un importante comparto dell'agricoltura italiana, comprendente il segmento dei fiori e fronde recise, delle piante in vaso da interno ed esterno e di quelle utilizzate per gli spazi a verde, e la produzione delle aziende florovivaistiche italiane è pari a 2,6 miliardi di euro (media biennio 2012-2013), suddivisa in 1,3 miliardi per fiori e piante in vaso e 1,3 miliardi per i prodotti vivaistici (alberi e arbusti), rappresentando quasi il 5 per cento della produzione agricola totale (in contrazione rispetto al quinquennio 2008-2012, quando era del 6 per cento) e deriva per il 50 per cento dai comparti fiori e piante in vaso e il restante 50 per cento da piante, alberi e arbusti destinati alle sistemazioni di spazi a verde;

il piano nazionale del settore florovivaistico 2014/2016 attesta che « negli ultimi anni il comparto ha risentito in misura evidente della minore disponibilità di spesa delle famiglie italiane, per cui sia i fiori recisi sia le piante, alberi e arbusti già dal 2009 hanno subito una decurtazione delle spesa pro capite. Per i fiori recisi che risentono maggiormente del minor potere d'acquisto dei consumatori, la diminuzione nel 2009 e nel 2010 è stata, infatti, di quasi un punto superiore a quella delle piante, alberi e arbusti. Negli anni successivi, il 2012 e il 2013, gli acquisti hanno registrato per l'intero aggregato di fiori, piante, alberi e arbusti flessioni più o meno significative a seconda dell'area geografica. Se si osserva la spesa

media annua per acquirente nel periodo tra il 2008 e il 2012 è evidente la difficoltà a soddisfare l'acquisto di fiori e piante ornamentali, a fronte di una spesa per beni alimentari che si contrae (nel 2013 -3,1 per cento in valore e -1,3 per cento in quantità – dati ISMEA). Infatti il valore passa dagli oltre 87 euro per singolo acquirente agli 80 euro del 2012 (-9,2 per cento rispetto al 2011). Per i fiori la decurtazione rispetto al 2011 è del 5 per cento, mentre quella per piante, alberi e arbusti arriva al 13 per cento. In valore, nel quinquennio esaminato, si contrae di quasi 8 euro per le piante rispetto al 2008 e di quasi 5 euro per i fiori recisi. Nei mesi di rilevazione dei consumi del 2013 la spesa media per acquirente è stata inferiore rispetto al corrispondente periodo del 2012 nei mesi di marzo aprile e dicembre;

all'interno del comparto florovivaistico, il settore del commercio all'ingrosso, del trasporto, dell'esportazione, dell'importazione e della lavorazione dei fiori freschi recisi, delle fronde verdi e delle piante in vaso è fortemente caratterizzato dalla stagionalità che deriva dalla tipicità dei prodotti la cui lavorazione, condizionamento e commercializzazione è direttamente riconducibile, nel corso dell'anno, al preliminare lavoro di produzione agraria che è caratterizzato, per la natura dei prodotti, da più cicli stagionali, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva nazionale di settore;

il settore del commercio floricolo rappresenta una componente significativa della PLU dell'agricoltura italiana con i

suoi 140 milioni di euro di prodotti esportati oltre a coprire con i suoi 2.200 milioni di euro il fabbisogno del mercato interno. Inoltre, il comparto commercio rappresenta l'indispensabile supporto strategico al settore agricolo di tutta la produzione florovivaistica;

il commercio nazionale dei fiori sconta, sui mercati europei, un'agguerrita concorrenza da parte del sistema commerciale olandese agevolato dalle normative doganali dell'Unione europea che hanno di fatto liberalizzato a dazio zero le importazioni dai Paesi extracomunitari (Africa equatoriale e America Latina *in primis*) in via di sviluppo e da normative sul lavoro più agevolanti;

il Ministero competente, in relazione con il tavolo di filiera, anche attraverso il Piano Nazionale del Settore Florovivaistico 2014-2016, ha proposto linee guida per rilanciare le attività e sostenere « obiettivi e azioni di Piano » innovative;

il settore è caratterizzato da forte variabilità stagionale delle produzioni,

come dimostrano l'andamento del fatturato nelle diverse regioni e gli andamenti dell'occupazione, con una differenza di quasi il 250 per cento tra i mesi con i valori più bassi e quelli con i valori più alti;

il riconoscimento delle specificità del settore, quale l'incidenza della stagionalità, è utile per poterlo dotare di regole del mercato del lavoro più adeguate, con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo del lavoro irregolare e aumentare la competitività del sistema delle imprese,

impegna il Governo

a inserire tra le attività stagionali da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, quelle relative alla raccolta, alla cernita, alla lavorazione, al confezionamento e al trasporto dei prodotti del florovivaismo.

(8-00126) « Giacobbe, Basso, Ginato, Fiorio, Arlotti, Baruffi ».

ALLEGATO 3

7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La XI Commissione,

premessi che:

nel 2007, STMicroelectronics Holding N.V., azienda multinazionale leader nello sviluppo e nella produzione di semiconduttori su scala mondiale, scorpora la divisione memorie creando l'azienda ST-M6;

nel 2008, nasce Numonyx, costituita dalla divisione memorie di STM e la divisione memorie dell'americana Intel, con la conseguente e successiva suddivisione delle quote azionarie pressoché paritaria tra STM ed Intel, oltre ad un 6 per cento detenuto da Francisco Partners;

nel febbraio 2010, la Numonyx viene acquisita dalla multinazionale elettronica statunitense Micron Technology, con sede centrale a Boise, in Idaho, tra le prime 10 produttrici di memorie a semiconduttori al mondo. Tale operazione fa acquisire a Micron un enorme patrimonio di brevetti e tecnologie a lei nuove, tra le quali le memorie flash NOR e le memorie a cambiamento di fase PCM, trasferendo in breve queste tecnologie oltreoceano e smembrando e riducendo a ruoli marginali i gruppi di design e di processo;

in data 3 maggio 2013, lo stabilimento di Avezzano (AQ) di proprietà di Micron, cede alla tedesca LFoundry il contratto di fornitura della durata di quattro anni con il « monocliente » Aptina per la produzione di sensori per immagine a 200 millimetri ricevendo, per tale operazione, 40 milioni di euro circa di finan-

ziamento dal Governo italiano, facenti parte di un accordo di programma destinati alla Numonyx;

in Italia, Micron ha stabilimenti ad Agrate Brianza e Vimercate (MB), Catania (CT), Arzano (NA) e Avezzano (AQ), che impiegano meno di un migliaio di dipendenti;

Micron Technology ha annunciato una crescita record del fatturato (+ 42 per cento nel primo trimestre fiscale 2014 rispetto al quarto trimestre 2013, ed un + 120 per cento rispetto al primo trimestre fiscale del 2013);

il 20 gennaio 2014, durante una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico, i dirigenti di Micron Italia hanno annunciato la procedura di mobilità a partire dal giorno successivo, 21 gennaio 2014, per 419 dipendenti a livello nazionale (223 nei siti di Agrate e Vimercate, 127 nel sito di Catania, 52 nel sito di Arzano e 17 nel sito di Avezzano), pari al 40 per cento del totale degli occupati in Italia;

dopo numerosi tavoli tenutisi prima al Ministero dello sviluppo economico e successivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra funzionari degli stessi Ministeri, parti sociali e politiche, lavoratori e dirigenza di Micron, dove è stata ridisegnata più volte la procedura di mobilità prevista, si è giunti, ad oggi, ad avere ancora 13 dipendenti che usufruiscono della cassa integrazione, 11 dei quali distribuiti negli stabilimenti di Agrate Brianza e Vimercate, 1 in quello di

Catania e 1 in quello di Arzano. Questi 13 dipendenti il cui procedimento di cassa integrazione terminerà in data 21 luglio 2015, giorno in cui scatterà il loro licenziamento dall'azienda, sono persone di età compresa tra i 35 e i 55 anni e quindi con oggettive difficoltà di ricollocazione nel mondo del lavoro;

la società ha comunicato ai sindacati da aver individuato una ricollocazione interna per i lavoratori che ancora beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale,

impegna il Governo

a verificare che, secondo quanto assicurato dalla società Micron, sia garantita la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della medesima società attualmente beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), avente scadenza il 22 luglio 2015.

(8-00127) « Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Carinelli, Pesco, Alberti, Villarosa, Cancelleri, Colonnese, Micillo ».

ALLEGATO 4

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3201, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

considerato che l'articolo 13, comma 1, lettere *l*) e *m*), recando modifiche agli articoli 545 e 546 del codice di procedura civile, precisa, nell'ambito della disciplina dell'espropriazione presso terzi, i limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e da pensione;

rilevato che l'articolo 20, comma 1, lettera *a*), abroga i commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, i quali disponevano che, in mancanza dell'avvio dell'attuazione, da parte del Governo, di un piano di riorganizzazione dei tribunali amministrativi regionali, fossero soppresse, a decorrere dal 1° luglio 2015, le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano;

considerato che, nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, si segnala che tali disposizioni mirano ad assicurare, nella riorganizzazione del settore, tempi e percorsi maggiormente adeguati alla complessità del progetto rispetto a quanto previsto dalla normativa abrogata;

osservato che l'articolo 21, novellando l'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015, prevede che il Ministero della giustizia, a valere sulle risorse del fondo per l'efficienza della giustizia, acquisisca, con le modalità previste dal medesimo comma, un contingente aggiuntivo massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria;

ritenuto che tale disposizione, volta a favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta interessato ai processi di mobilità conseguenti al riordino delle funzioni degli enti territoriali previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, in un settore, quale quello dell'amministrazione giudiziaria, che necessita di maggiori risorse di personale, debba essere accompagnata dalla previsione di un'adeguata formazione per l'espletamento delle nuove funzioni affidate ai lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 20, si valuti l'opportunità di acquisire informazioni da parte del Governo, anche attraverso la messa a disposizione degli elementi acquisiti ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, in ordine alle iniziative relative all'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali che si inten-

dano intraprendere, anche alla luce delle analisi dei fabbisogni e dei costi del personale, in luogo di quelle previste in attuazione delle disposizioni abrogate dal medesimo articolo 20;

con riferimento all'articolo 21, valutati la Commissione di merito l'opportu-

nità di prevedere che, in relazione all'acquisizione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, sia garantita un'adeguata formazione al personale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	117
ALLEGATO 1 (<i>Ordini del giorno</i>)	122

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	123
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, quindi, l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto, quale risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente.

Ricorda, altresì, che è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di oggi.

Avverte, quindi, che, non essendo stati presentati emendamenti, si passerà alla votazione degli articoli.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1 e 2.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stato presentato l'ordine del giorno Binetti 0/263/XII/1 (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (AP) illustra il proprio ordine del giorno 0/263/XII/1, con il quale si chiede al Governo di valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio volto a verificare la sussistenza di elementi che giustificano l'adozione di eventuali ulteriori iniziative normative in favore di soggetti affetti da sindrome da talidomide, nati in anni precedenti al 1958 ovvero successivi al 1966.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO accoglie l'ordine del giorno Binetti 0/263/XII/1.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, prendendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno presentato, avverte che si procederà alle dichiarazioni di voto finali.

Donata LENZI (PD), intervenendo a nome del suo gruppo e in particolare della collega Miotto, prima firmataria di una delle proposte in discussione ed impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, esprime soddisfazione per il passo in avanti che si sta per compiere ed auspica che si possa completare rapidamente l'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Nicola CIRACÌ (FI-PdL) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando che, con l'approvazione del provvedimento in esame, si compie un'azione di giustizia, e manifestando particolare apprezzamento per l'impegno costante del relatore e per la disponibilità dei ministeri interessati.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, da conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza ed indice la votazione nominale finale sul testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo unificato delle proposte di legge C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.

Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 7.1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (AP) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 7.1 avanzata dalla relatrice.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 7.1, come riformulato dalla presentatrice.

Massimo Enrico BARONI rileva che l'emendamento Binetti 7.1, come riformulato, appare funzionale all'impianto complessivo del provvedimento, che prevede una sorta di « privatizzazione » dei diritti esigibili. In questo quadro, le campagne informative appaiono come una sorta di operazione di *marketing*, e rischiano di aumentare la confusione. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo.

Paola BOLDRINI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Binetti 7.1.

Paola BINETTI (AP) si dichiara stupita dell'intervento del collega Baroni, ricordando che la Commissione sta approvando un testo equilibrato, con una rilevante dotazione finanziaria, che valorizza il ruolo delle famiglie, ruolo che si può configurare come una sorta di « privato sociale ».

Dissente profondamente da una visione che vede le campagne di informazione come una sorta di *marketing*, ribadendo che invece esse hanno lo scopo di fornire le informazioni necessarie e placare le ansie delle famiglie.

Ileana ARGENTIN (PD), nel comunicare di essere giunta con qualche ritardo a causa di un incontro con un ex collega, padre di una figlia disabile, che ha sollecitato calorosamente l'approvazione del provvedimento in esame come risposta concreta ai bisogni di molte famiglie, os-

serva che non è intenzione di nessuno quella di compiere strumentalizzazioni o condurre operazioni di *marketing* e che la relatrice, deputata Carnevali, ha svolto un ottimo lavoro per il miglioramento del testo.

Ricorda che anche coloro che hanno svolto attività di lavoro o di volontariato accanto a persone disabili non può comprendere sino in fondo le sensazioni provate dai genitori degli stessi e le loro esigenze rispetto alle quali il provvedimento in esame prova a dare una risposta.

Massimo Enrico BARONI comunica che il proprio gruppo, sulla base del dibattito svolto, ha deciso di astenersi nella votazione dell'emendamento Binetti 7.1.

Marisa NICCHI (SEL) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Binetti 7.1.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento Binetti 7.1, come riformulato, che, affidando le campagne di informazione alla Presidenza del Consiglio, permette di promuovere una versione più ampia delle problematiche delle persone disabili, favorendone una maggiore inclusione sociale.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 7.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, dopo aver fatto presente che – come sarà precisato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per oggi – è opportuno procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni, in vista delle quali i gruppi saranno invitati a formulare le proprie richieste.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.50.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede consultiva, per l'espressione del parere alla VII Commissione (Cultura) sulla proposta di legge C. 1990 Brescia « Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria ».

Ricorda, altresì, che il provvedimento è calendarizzato per la discussione in Assemblea a partire da lunedì 20 luglio 2015.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lenzi.

Donata LENZI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, che si compone di due articoli, abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti

delle imprese editoriali di nuova costituzione, finalizzati all'innovazione tecnologica, e all'ingresso di giovani professionisti.

Ricorda, inoltre, in via generale, che il sistema normativo dell'editoria è caratterizzato da enorme frammentarietà, a causa del sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi, e che negli anni più recenti sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1, al fine dichiarato di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria.

Con riferimento alle materie afferenti alla competenza della Commissione affari sociali, rileva che sono abrogate le disposizioni che regolano l'accesso ai contributi delle seguenti categorie di beneficiari: quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, comma 2-*bis*, della legge n. 250 del 1990); periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 250 del 1990).

Evidenzia, d'altra parte, che resterebbero vigenti le disposizioni del decreto-legge n. 63 del 2012, che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-*bis*).

Osserva, inoltre, che è fatta salva la previsione di contributi in favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti. In particolare, è abrogato il comma 462 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione – da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui – del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di

cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 1996, convertito dalla legge n. 649 del 1996.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che andrebbe approfondito il tema delle pubblicazioni riferibili alle politiche sanitarie, in relazione alle quali in molti casi si determinano situazioni di conflitto di interessi. Ricorda che anche le riviste degli ordini professionali sono da considerarsi come beneficiarie di contributi pubblici, in ragione dell'obbligatorietà dei versamenti a tali ordini, invitando a superare tutte le forme di finanziamento.

Paola BINETTI (AP) evidenzia che andrebbero tutelate le iniziative editoriali promosse da soggetti deboli quali, a titolo esemplificativo, quelle curate cooperative di detenuti, sollecitando una riflessione sull'inserimento di tale tema all'interno del parere che verrà reso dalla Commissione.

Edoardo PATRIARCA (PD) si associa ai rilievi espressi dalla collega Binetti, osser-

vando che il provvedimento in esame non sembra fare le opportune distinzioni, e che in tal modo si rischia di nuocere al pluralismo dell'informazione, specie a livello locale, sopprimendo le voci meno potenti.

Ritiene che una mediazione potrebbe essere rappresentata dall'erogazione di contributi in relazione alle copie vendute e non a quelle stampate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

ORDINI DEL GIORNO

La XII Commissione,

premesso che:

il testo unificato delle proposte di legge C. 263, C. 843 e C. 858, in discussione in sede legislativa presso la XII Commissione (Affari sociali), prevede l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 dell'indennizzo spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, attualmente riconosciuto ai nati negli anni compresi tra il 1959 e il 1965;

si ritiene che l'arco temporale individuato ai fini del riconoscimento dell'indennizzo sia tale da ricomprendere l'intero spettro dei soggetti affetti da sindrome da talidomide, anche in considerazione del fatto che, per quanto attiene al territorio nazionale, la talidomide è stata

autorizzata all'immissione in commercio nel solo periodo tra il 1959 e il 1962;

si ravvisa, tuttavia, l'opportunità di prevedere che il Ministero della salute svolga un monitoraggio, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ulteriori casi di soggetti affetti da sindrome da talidomide,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio volto a verificare la sussistenza di elementi che giustifichino l'adozione di eventuali ulteriori iniziative normative in favore di soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati in anni precedenti al 1958 ovvero successivi al 1966.

0/263/XII/1. Binetti.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Campagne informative).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni di cui alla pre-

sente legge in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

7. 1. (Nuova formulazione) Binetti.

(Approvato)

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 124

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.
 7-00721 Schullian: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.
 7-00727 Gallinella Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.
 7-00732 Fedriga: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (*Discussione congiunta e rinvio*) 125

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. – Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.

C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

dante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 9 luglio scorso il relatore, onorevole Oliverio, ha invitato i gruppi a proporre un elenco di soggetti da ascoltare in audizione, tenendo conto delle audizioni già svolte al Senato e del fatto che il relativo materiale è a disposizione dei deputati.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, in considerazione anche delle numerose richieste già ricevute o annunciate dai colleghi, chiede che la presidenza preveda una complessiva programmazione al fine di ascoltare tutte le organizzazioni e gli enti interessati a partecipare alla riflessione sulle novità intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Filippo GALLINELLA (M5S), nel concordare sulla esigenza di prevedere una

programmazione delle audizioni, lasciando agli uffici la declinazione pratica dell'esigenza di un solerte svolgimento, ritiene che in ogni caso si dovrebbe iniziare ad ascoltare sulle parti modificate le associazioni di categoria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, concorda, anche per il fatto che le audizioni si sono tenute prima dell'approvazione.

Paolo COVA (PD) fa presente di aver avanzato alcune proposte di audizione sul settore della zootecnia, di cui sollecita la trattazione.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che in tema di zootecnia è pendente una indagine conoscitiva, tra l'altro in scadenza il prossimo 31 luglio, che potrebbe essere ripresa qualora i soggetti ascoltati in audizione sul disegno di legge in esame fossero interessati ad essere ascoltati anche su tale argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. – Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00719 Oliverio: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

7-00721 Schullian: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

7-00727 Gallinella Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

7-00732 Fedriga: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.

(Discussione congiunta e rinvio).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Avverte inoltre che le risoluzioni all'ordine del giorno vertono sul medesimo oggetto e pertanto, se non vi sono obiezioni, saranno trattate congiuntamente.

La Commissione concorda.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede che le risoluzioni siano illustrate alla presenza di tutti i presentatori.

Filippo GALLINELLA (M5S) concorda con la proposta del collega Oliverio.

Luca SANI, *presidente*, attesta la presenza dei colleghi Catanoso e Venittelli. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 15 luglio 2015.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole</i>)	126
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e conclusione</i>)	132
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame congiunto della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE (COM(2015)215 final) » e della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale « Legiferare meglio » (COM(2015)216 final) » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e conclusione</i>)	132
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2015.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, non rilevando profili di rilievo per quanto di competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire sul provvedimento, i cui contenuti sono stati illustrati dal relatore Giulietti nella seduta dello scorso 8 luglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 3210 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente ai colleghi che il Governo ha presentato, presso la V Commissione del Senato, un emendamento al decreto-legge in materia di enti territoriali (A.S. 1977) e, presso la II Commissione della Camera, un emendamento al decreto-legge recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (A.C. 3201), che riproducono, il primo, il contenuto degli articoli 1 e 2 e, il secondo, il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame.

In tale contesto, invita i colleghi a valutare la possibilità di sospendere l'esame del provvedimento; ciò al fine di seguire l'andamento dei lavori presso la V Commissione del Senato e presso la II Commissione della Camera, e di comprendere l'intenzione del Governo in ordine alla conversione del decreto-legge in esame, conseguente all'esito dell'esame degli emendamenti sopra richiamati.

Adriana GALGANO (SCpI) condivide la proposta avanzata dalla relatrice.

Michele BORDO, *presidente*, conviene circa la necessità di acquisire chiarimenti sull'*iter* del provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, ne rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

C. 1990 Brescia.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in discussione – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le

risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti. Reca, inoltre, disposizioni in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara delle amministrazioni pubbliche.

Rammenta innanzitutto che la prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria è stata dettata con la legge n. 416 del 1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi – tra i quali, principalmente, la legge n. 67 del 1987, la legge n. 250 del 1990, e la legge n. 62 del 2001 – che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. A causa di ciò, negli anni più recenti sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione. In particolare, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi.

Il decreto-legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla legge n. 250 del 1990 dal 31 dicembre 2014, « con riferimento alla gestione 2013 », e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse.

Le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal decreto-legge n. 63 del 2012 (legge n. 103 del 2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta).

Un ulteriore intervento normativo è stato operato con la legge di stabilità 2014: in particolare, l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria » – con

una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

L'articolo 1, al fine dichiarato di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, di diverse disposizioni (articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008); decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010; articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 (legge n. 214 del 2011); decreto-legge n. 63 del 2012 (legge n. 103 del 2012), limitatamente agli articoli 1 (*Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria*), 1-bis (*Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero*), 2 (*Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo*), 3 (*Editoria digitale*) e 4 (*Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica*).

Con riferimento al decreto-legge n. 63 del 2012, evidenzia che resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis).

Risulterebbero, invece, soppresse norme che esulano dall'ambito indicato dal titolo della proposta di legge. Infatti, nell'articolo 4, di cui si prevede l'abrogazione totale, sono contenute norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa (commi 1 e 2) e a consentire ai rivenditori di quotidiani e

periodici di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (commi 4-6).

Con specifico riguardo al comma 3, segnala, invece, che la sua abrogazione farebbe venire meno il criterio di quantificazione del rimborso spettante a Poste Italiane SpA a compensazione delle agevolazioni postali applicate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. La norma, infatti, ha inteso porre termine al contenzioso applicativo instauratosi in relazione all'articolo 56, co. 4, della legge n. 99 del 2009, relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individuando precisamente il criterio per determinare il rimborso.

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme:

articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41 della legge n. 416 del 1981. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, *Provvidenze per l'editoria*, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (artt. 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti);

articolo 11 della legge n. 67 del 1987, concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione;

articolo 23, comma 3 della legge n. 223 del 1990, concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;

articolo 3, comma 2, *2-bis*, *2-ter*, ultimo periodo, *2-quater*, *2-quinquies*, 3, *3-bis*, 4, 5 e 6 e articoli 4 e 8 della legge n. 250 del 1990. Si tratta delle disposizioni che, essenzialmente, regolano l'accesso ai contributi di diverse categorie di beneficiari (quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del

capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale).

Per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'articolo 3, comma *2-ter*, ultimo periodo, e comma *2-quinquies*, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive;

articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e articolo 20, comma *3-ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006 (legge n. 248 del 2006), concernenti le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 1° dicembre 2001;

articoli 3, 4, 5 e 15 della legge n. 62 del 2001, concernenti i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate editate in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale – istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi –, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti;

articolo 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005, concernente la conces-

sione di contributi alle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

articolo 1, comma 462 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996). È, dunque, fatta salva la previsione di contributi in favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti.

Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 anni e « *freelance* ».

La destinazione delle risorse è prevista in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, mentre per i progetti si richiama la conformità al regolamento CE relativo agli aiuti di importanza minore (cosiddetti aiuti *de minimis*). Al riguardo segnala che la validità del richiamato regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione è terminata il 31 dicembre 2013. Occorre, pertanto, fare riferimento al nuovo regolamento UE n. 1407/2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 – che si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 – stabilisce, in particolare, che gli aiuti concessi ad una medesima impresa che non superano la soglia dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse si prevede l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del sottosegretario con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose.

In particolare, il comma 1 prevede che gli avvisi e i bandi, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sopra soglia), sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti, nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione « bandi e avvisi di gara ».

Il comma 2 prevede la soppressione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cosiddetti appalti sotto soglia).

Rileva in conclusione che, sebbene la XIV Commissione sia chiamata ad esprimersi con specifico riguardo alla compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea, in qualità di relatore non può esimersi dall'esprimere un giudizio politico negativo sul provvedimento, anche in considerazione della delicatezza delle questioni affrontate.

Michele BORDO, *presidente*, evidenzia come, anche in sede consultiva, sia legittima l'espressione di opinioni politiche sul merito dei provvedimenti in esame.

Adriana GALGANO (SCpI) osserva come il tema affrontato dal provvedimento sia di estremo rilievo, anche con riguardo ai valori democratici. Riterrebbe particolarmente utile un approfondimento sui profili attinenti alla disciplina degli aiuti di Stato ricordati dal relatore. Considera inoltre opportuna una riflessione sui principi del pluralismo nell'informazione richiamati dal diritto dell'Unione; occorre infatti chiedersi, a suo avviso, se sia opportuno aderire ad un modello nel quale il sistema complessivo dell'editoria si fondi esclusivamente su capitali privati.

Vanessa CAMANI (PD) condivide le riflessioni della collega Galgano, che coinvolgono le competenze della XIV Commissione, chiamata ad approfondire politicamente il provvedimento. Evidenzia come l'abolizione dei contributi pubblici all'editoria rischi di determinare serie difficoltà alle imprese di informazione locali. Esprime quindi perplessità circa la destinazione a finalità alternative dei finanziamenti attualmente previsti; ritiene infatti che per il sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione esistano appositi strumenti già operativi.

Osserva infine che l'abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria finisce con il sopprimere anche le regole che rendono trasparenti tali finanziamenti.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), sebbene giudichi opportuno approfondire le questioni, così importanti e delicate, del sistema che regola la libertà di informazione, e condivide le osservazioni formulate dai colleghi, ritiene tuttavia che un parere contrario sul provvedimento in esame dovrebbe essere motivato con riferimento alla compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea. Sebbene la funzione dei deputati presenti non possa esaurirsi nell'appartenenza alla XIV Commissione, occorre tuttavia moti-

vare i pareri espressi sulla base delle specifiche competenze di tale organo.

Michele BORDO, *presidente*, precisa che il parere favorevole o contrario sul merito del provvedimento deve essere formulato dalla Commissione competente in sede referente, mentre la XIV Commissione dovrà esprimersi sulla compatibilità delle disposizioni in esame con il diritto dell'Unione europea. Ciò nondimeno la discussione può certamente prendere in considerazione il merito del provvedimento e le sue connessioni con la normativa europea e deve consentire a tutti i deputati di esprimere le proprie posizioni politiche.

Marina BERLINGHIERI (PD) richiama il metodo di lavoro che ha sempre caratterizzato la XIV Commissione, particolarmente attenta alle proprie competenze e rispettosa di quelle delle altre Commissioni. In tale quadro riterrebbe utile un approfondimento riguardante la situazione degli altri paesi europei con riguardo al finanziamento dell'editoria, anche al fine di poter fornire utili elementi di riflessione alla Commissione di merito.

Michele BORDO, *presidente*, rammenta che l'esame del provvedimento in Assemblea è attualmente previsto a partire dal prossimo lunedì 20 luglio e che la XIV Commissione dovrà quindi esprimersi entro la prima mattina di domani.

Adriana GALGANO (SCpI) richiama la difficile situazione dell'editoria locale, rispetto alla quale si registra un orientamento del Governo a confermare i contributi previsti. Invita i colleghi che sostengono la proposta di legge in esame a fare attenzione a condurre battaglie demagogiche che si ritorcono poi, con effetti pesantissimi, sulla vita lavorativa delle persone.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AUDIZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari Europei*, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giuseppe GUERINI (PD), Massimo ARTINI (Misto-AL) e Florian KRONBICHLER (SEL).

Replica, infine, Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari Europei*.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 15.30.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame congiunto della «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE (COM(2015)215 final)» e della «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (COM(2015)216 final)».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e conclusione).

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*,

con delega agli Affari Europei, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni la deputata Marina BERLINGHIERI (PD).

Replica, infine, Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari Europei*.

Michele BORDO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Ugo Rossi, e del Presidente della Commissione paritetica della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Roberto Louvin (*Svolgimento e conclusione*) 134

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 135

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 138

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 136

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 139

Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1^a Commissione del Senato) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 luglio 2015 — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Autonoma Trenti-

no-Alto Adige/Südtirol, Ugo Rossi, e del Presidente della Commissione paritetica della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Roberto Louvin. (*Svolgimento e conclusione*).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ugo ROSSI, *Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Re-*

gione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, e Roberto LOUVIN, *Presidente della Commissione paritetica della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti. Dichiaro quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.35.

DL 92/2015 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 3210 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, avverte che, nella riunione di ieri, le Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati hanno convenuto di soprassedere all'esame del decreto-legge all'esame in attesa della conclusione dei lavori della 5^a Commissione del Senato e della II Commissione della Camera, presso le quali il Governo ha presentato due emendamenti, rispettivamente al decreto-legge in materia di enti territoriali (A.S. 1977) e al decreto-legge recante misure urgenti in

materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (A.C. 3201), che riproducono, il primo, il contenuto degli articoli 1 e 2 e, il secondo, il contenuto dell'articolo 3 del provvedimento d'urgenza in esame.

Ritiene tuttavia che la Commissione potrebbe comunque esprimere il parere di competenza, che figura all'ordine del giorno della seduta odierna, nell'eventualità che le Commissioni riunite VIII e X riprendano l'esame del decreto-legge in oggetto.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD) fa presente che il decreto-legge in oggetto si compone di soli 4 articoli e reca limitati e puntuali interventi in materia di rifiuti, di autorizzazione integrata ambientale e di esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

In particolare, l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina definitoria in materia di gestione dei rifiuti anche al fine di allineare la normativa italiana in materia di rifiuti alle previsioni della disciplina dell'Unione europea, intervenendo sulle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate, rispettivamente, nelle lettere *f*, *o*) e *bb*) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente).

Il successivo articolo 2 reca invece modifiche alla disciplina transitoria concernente i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali.

Infine, l'articolo 3 reca misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario.

L'articolo 4 reca infine la clausola di entrata in vigore del provvedimento.

Sul piano del riparto delle competenze costituzionalmente definite, le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s) della Costituzione (ordinamento civile e penale e tutela dell'ambiente).

Conclusivamente formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3131 Governo.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Martina NARDI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Accordo di associazione all'esame si inquadra nell'ambito della strategia del cosiddetto Partenariato orientale (PO), che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato (PEV). Strumento essenziale del Partenariato orientale sono gli Accordi di associazione – che comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie ed approfondite tra ciascuno di questi paesi e l'Unione europea –, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti (nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione), e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l'altro di fornire all'Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico.

Per quanto riguarda specificamente le relazioni tra l'Unione europea e la Georgia, rispetto all'Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1999, queste hanno conosciuto un ampliamento e un

arricchimento, così da indurre le Parti nel 2010 a iniziare i negoziati per un nuovo Accordo, da stipulare appunto alla luce della nuova strategia europea del Partenariato orientale. La novità principale del nuovo Accordo, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all'ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, sta nella previsione della creazione di un'« area di libero scambio ampia e approfondita ». Nel suo complesso l'accordo va inteso alla stregua di una vera e propria agenda per le riforme, volta a stimolare l'adeguamento della Georgia agli *standard* normativi europei in tutti i campi. Nella terminologia europea, la definizione di « area di libero scambio ampia e approfondita » allude infatti, rispettivamente, all'inclusione nell'Accordo delle politiche nazionali in tema di appalti, concorrenza, proprietà intellettuale e sviluppo sostenibile e all'introduzione di previsioni specifiche volte a incidere sulla modernizzazione dell'economia della Georgia.

Nel suo complesso, l'Accordo si articola attorno a cinque fulcri fondamentali: la condivisione di valori e principi – quali la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, lo sviluppo sostenibile e l'economia di mercato; una cooperazione più forte nella politica estera e di sicurezza, con particolare riguardo alla stabilità della regione (al proposito l'Accordo sancisce l'impegno per UE e Georgia a cercare una soluzione praticabile alla questione dell'Abkhazia e dell'Ossezia meridionale, regioni secessioniste georgiane dal 2008 – dopo la breve ma sanguinosa guerra russo-georgiana – sotto la protezione di fatto della Russia, non riconosciute dal governo georgiano né tantomeno dalle Nazioni Unite); la creazione di un'area di libero scambio ampia e approfondita; spazio comune di giustizia, libertà e sicurezza – con particolare riguardo ai profili migratori, alla lotta al riciclaggio, ai traffici illegali di droga e al crimine organizzato; cooperazione in 28 settori chiave.

Il disegno di legge A.C. 3131, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione in oggetto si compone di quat-

tro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 del Protocollo II allegato all'Accordo, in materia di assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta*.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Revisione della Parte II della Costituzione.

S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015

Gianpiero D'Alia, *presidente e relatore*, avverte che, lo scorso 9 luglio, la 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, ha convenuto di concludere l'esame in sede referente della proposta di legge costituzionale di cui all'oggetto prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti ad essa riferiti il prossimo 31 luglio. Conseguentemente, la Commissione dovrà esprimere il parere competenza entro tale data. Si riserva quindi di presentare nella prossima seduta una proposta di parere sulla quale i colleghi potranno esprimere le proprie valutazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO 1

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 3210 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3210, di conversione in legge del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono riconducibili ad ambiti competenziali riservati in via esclusiva allo Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l)* e *s)*, della Costituzione (ordinamento civile e penale e tutela dell'ambiente),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 (C. 3131 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 3131, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	140
Audizione del professor Enzo Cheli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Comunicazioni del Presidente	140
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 326/1665 al n. 328/1667</i>)	141

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO. — Interviene il vicepresidente emerito della Corte costituzionale, Enzo Cheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del professor Enzo Cheli.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enzo CHELI, *vicepresidente emerito della Corte costituzionale*, svolge una rela-

zione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Claudio MARTINI (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto), il senatore Alberto AIROLA (M5S), il deputato Michele ANZALDI (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Enzo CHELI, *vicepresidente emerito della Corte costituzionale*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il professor Cheli e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 326/1665 al n. 328/1667, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 326/1665 AL N. 328/1667).

FICO. — *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* — Premesso che:

i lavori di costruzione dell'antenna RAI Way sulla collina S. Anna di Caltanissetta furono avviati nel 1949 ad opera della CIFA (Compagnia Italiana Ferro e Acciaio) di Senago, oggi acquisita dal colosso cinese Zoomlion;

l'antenna RAI Way di Caltanissetta suscita dubbi di regolarità con quanto disposto dall'allegato A alla circolare acclusa al dispaccio dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 dell'8 agosto 2000. L'emanazione del dispaccio si rese necessaria in seguito al tragico episodio del 3 febbraio 1998, a Cavalese, dove un aereo americano tranciò il cavo della funivia del Cermis causando la morte di 20 persone;

essendo Caltanissetta sede di un eliporto a servizio del 118 e di altri corpi dello Stato (fra gli altri, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza), l'antenna RAI Way, per motivi di sicurezza, dovrebbe essere adeguata a quanto disposto nella predetta circolare valida in tutto il territorio nazionale, la quale impone che sugli ostacoli lineari (cioè gli spazi compresi tra le funi di acciaio adibite a tiranti) occorra la collocazione di sfere di segnalazione con diametro minimo di 60 cm, di colore bianco e rosso, poste a una distanza non superiore di 30 m una dall'altra. Tali sfere si rendono utili soprattutto quando si vola a bassa quota, per rilevare la presenza delle corde;

per quanto riguarda la segnaletica luminosa, la citata circolare prescrive la collocazione in cima all'antenna del « segnalatore di ostacolo alla navigazione ae-

rea », visibile da 5 km, con luce di 2000 candele o lampade a led di ultima generazione con frequenza di lampi compresa tra 40 e 60 al minuto;

i gruppi di luci esistenti, sottostanti alla cima dell'antenna, a livelli intermedi e nei quattro angoli della struttura, dovrebbero essere sostituiti con un sistema a doppia illuminazione, con lampade rosse per la notte e lampade bianche di media o alta intensità, tipo *flashing*, per il giorno e per il tramonto;

nell'ora più pericolosa per la visibilità, che è l'imbrunire, nonché nelle giornate anche con poca foschia, l'antenna non è visibile, come pure le funi che la sostengono. I segnali devono essere attivi di giorno e di notte, così come previsto dal citato dispaccio;

considerato che:

la struttura a traliccio dell'antenna, alta 286 m, è sostenuta da otto funi di acciaio, due per ogni blocco in calcestruzzo, ognuno collocato in direzione dei quattro punti cardinali;

il conglomerato per la formazione dei quattro blocchi di calcestruzzo, dove sono ancorate le otto funi adibite a tiranti, furono realizzati all'epoca con gli inerti prelevati dal fiume Salso, com'era prassi consolidata nei lavori edili a Caltanissetta e nei paesi limitrofi;

quanto riportato in questi giorni sulla stampa in merito ai movimenti franosi della collina S. Anna di Caltanissetta desta molte preoccupazioni agli abitanti della zona;

da un controllo a vista del blocco in calcestruzzo, posto a sud, è stata agevolmente riscontrata la presenza di parecchie fessurazioni che indicano il forte stato di degrado del manufatto;

appare indispensabile monitorare, a mezzo di sensori geologici, l'evoluzione di eventuali movimenti franosi superficiali del blocco di calcestruzzo a cui sono ancorate le due funi sud dell'antenna RAI Way;

appare altresì necessario verificare se la composizione dei quattro blocchi di calcestruzzo, confezionato da oltre 60 anni, con gli inerti sopra citati, contenenti nitrati e solfati, elementi che nel tempo dequalificano la resistenza, abbia mantenuto i valori di resistenza a compressione e trazione stabiliti nel progetto originario;

un cedimento, seppur minimo, di un solo blocco di fondazione, comporterebbe il disequilibrio della struttura e la certezza di crollo per la medesima, considerato che essa è collegata al suolo con una cerniera libera e che la stabilità è assicurata dal bilanciamento delle quattro funi in trazione;

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare al fine di adeguare l'impianto di illuminazione al dispaccio emesso dallo Stato Maggiore della Difesa, citato in premessa;

se siano state fatte verifiche, e con quale esito, sulla qualità dei quattro blocchi di calcestruzzo a cui sono ancorate le otto funi di acciaio che sostengono in equilibrio l'antenna RAI Way, tenuto conto dei gravi rischi per la sicurezza derivanti dallo stato di degrado del manufatto.

(326/1665)

RISPOSTA.

Premessa

I quesiti posti nell'interrogazione riguardano una stazione trasmittente, non più in funzione, di proprietà di Rai Way S.p.A.,

come noto società controllata da RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.

Quesiti

« Chiede di sapere quali misure che si intendano adottare al fine di adeguare l'impianto di illuminazione al dispaccio emesso dallo Stato Maggiore della Difesa citato in premessa » (ovvero il Dispaccio n. 146/394/4422 dell'8 agosto 2000).

Risposta:

Rai Way S.p.A. ha fornito alle Autorità Aeronautiche (ENAV ed ENAC), nel settembre ed ottobre 2014 ed a seguito di loro comunicazioni, oltre che talune precisazioni tecniche relativamente all'impianto di cui si tratta, indicazione circa la rispondenza delle segnalazioni, sia cromatiche che luminose, presenti sull'impianto stesso, realizzato nei primi anni '50, alle indicazioni e prescrizioni cogenti ricevute dalle Autorità Aeronautiche dell'epoca, precisando altresì che non risultano sussistere norme tecniche cogenti con valore retroattivo, ma chiedendo comunque all'ENAC di segnalare, in caso contrario, quale norma cogente imponesse adeguamenti in via retroattiva a norme sopravvenute quali quelle citate nell'interrogazione. Ad ENAC ed ENAV, peraltro, veniva con l'occasione anche richiesto di fornire, nel caso venisse formalmente disposto da tali enti l'adeguamento dell'impianto di segnalazione notturna alla vigente normativa, alcuni chiarimenti interpretativi in relazione al rapporto tra talune disposizioni, da un lato, della Circolare acclusa al citato Dispaccio dello Stato Maggiore della Difesa, e, dall'altro, della normativa ENAC (Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti Edizione n. 2 del 21 ottobre 2003) che riportano prescrizioni diverse in merito alle caratteristiche degli impianti di segnalazione. Alla data odierna non sono giunte indicazioni da ENAC o ENAV in relazione a quanto osservato e segnalato da Rai Way S.p.A.

« Chiede di sapere se siano state fatte verifiche, e con quale esito, sulla qualità dei quattro blocchi di calcestruzzo, a cui sono ancorate le otto funi di acciaio che sosten-

gono in equilibrio l'antenna di Rai Way, tenuto conto dei gravi rischi per la sicurezza derivanti dallo stato di degrado del manufatto».

Risposta:

Il normale degrado dei materiali costituenti blocchi in calcestruzzo può condurre a fessurazioni che tuttavia non ne compromettono la stabilità e la solidità. In ogni caso, abbiamo già programmato verifiche tecniche dei blocchi di calcestruzzo cui è ancorata la struttura a traliccio dell'antenna di Caltanissetta, con l'obiettivo di garantire un costante monitoraggio dei manufatti in cemento armato in parola.

LAINATI, LATRONICO. — *Al Presidente e al Direttore generale della RAI.* — Premesso che:

domenica 21 giugno u.s., in seconda serata, è andata in onda su RaiUno una puntata del programma di approfondimento « Speciale Tg1 », dedicato alla città di Matera e intitolato « Matera prima »;

gli interroganti condividono in pieno l'opinione molto critica espressa sui social network da centinaia di cittadini lucani e non, che non hanno apprezzato per nulla il programma e non si sono ritrovati nell'immagine completamente distorta, e incompleta e datata, con cui si è voluta descrivere la città di Matera, nominata « Capitale europea per la cultura 2019 »;

nel corso del programma, anche attraverso interviste, si è posta l'attenzione unicamente sul degrado relativo ad un'epoca passata, post bellica, citando più e più volte la definizione del lontano 1948 di Matera quale « vergogna nazionale », per le condizioni di povertà in cui vivevano gli abitanti del centro storico ricavato nei « sassi ». Il servizio del Tg1, telegiornale della rete ammiraglia del servizio pubblico poteva rappresentare una vetrina, un'occasione preziosa per valorizzare le bellezze naturali e artistiche di Matera e di tutta la Regione Basilicata; al contrario, il servizio del Tg1, a firma del

giornalista Nevio Casadio è stato tutto volto ad evidenziare, inspiegabilmente, solo aspetti di criticità e di arretratezza ed è bene ribadirlo, relativi a un'epoca passata. La stessa città di Matera alla fine ha occupato uno spazio marginale all'interno del servizio;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se fossero preventivamente a conoscenza della messa in onda del programma di approfondimento « Speciale Tg1 », dal titolo « Matera prima »;

se la Rai abbia ricevuto un contributo da parte di enti pubblici, quali la Regione Basilicata e l'azienda di promozione turistica della Regione che hanno collaborato alla realizzazione della trasmissione. (327/1666)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

Il doc. « Matera prima » — trasmesso nello spazio di « Speciale Tg! », andato in onda il 21 giugno scorso e che ha ottenuto un buon risultato d'ascolto con una media di ascolto di circa 1 milione — è un prodotto autoriale che ha rappresentato un punto di vista giornalistico, dunque per definizione soggettivo, di per sé quindi suscettibile di valutazioni opposte. Al riguardo, si segnala che alla testata — accanto ad alcune critiche — sono stati espressi anche moltissimi giudizi positivi sui social network.

Si pone poi in evidenza come a parere della testata il doc. in questione ha rappresentato la proclamazione della città Capitale Europea della Cultura 2019 in un affresco completo, equilibrato e profondo della realtà, come del resto è dimostrato dalla quantità e qualità delle voci raccolte e trasmesse con il servizio. Si ritiene inoltre opportuno sottolineare come lo stesso doc. sia stato coprodotto da GAL « La Cittadella del Sapere », la cui mission è quella di « Promuovere su tutto il territorio del La-

gonegrese, Val Sarmiento, Pollino e Alto Sinni strategie di sviluppo integrato e sostenibile, e sperimentare nuove forme di valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale al fine di contribuire alla crescita della competitività del sistema socio-economico locale e delle capacità organizzative delle comunità di riferimento».

Quanto infine agli aspetti economici e finanziari si fa presente che la Rai ha acquisito il doc. «Matera prima» (realizzato da Nevio Casadio, autore televisivo di apprezzata fama) a titolo completamente gratuito dalla società Bottega Video.

FICO, VALLASCAS. — Al Presidente e al Direttore generale della Rai. — Premesso che:

nel disegno pluralistico della Costituzione italiana le minoranze linguistiche sono oggetto di specifica tutela (articolo 6);

coerentemente con la propria missione e con il carattere democratico-pluralista dell'ordinamento, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo valorizza e promuove la diversità culturale e linguistica del Paese;

ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 103 del 1975, la concessionaria pubblica è tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, mediante apposite convenzioni i cui importi sono individuati dalla legge;

ulteriori disposizioni in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche sono contenute nella legge n. 482 del 1999, il cui articolo 2 recita: «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di

quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;

il Sardo è una lingua romanza che presenta peculiarità di grande interesse scientifico per la forte incidenza di tratti arcaici e per la molteplicità di casi di conservativismo fonetico, elementi propri della parlata di una comunità isolata, separata dalle correnti lessicali che hanno interessato il continente europeo e la penisola italiana;

questo stato di cose lega indissolubilmente la lingua sarda, alla cultura, alle tradizioni, ai processi di aggregazione sociale, nonché alla salvaguardia della memoria delle comunità sarde, tanto da essere, in buona parte del territorio dell'isola, la prima lingua parlata nella quotidianità, mentre la Sardegna risulta essere la comunità bilingue più numerosa d'Europa;

negli ultimi decenni, sono stati avviati, ad opera di istituzioni pubbliche, organismi privati, associazioni e accademie, processi di promozione della diffusione e della salvaguardia della lingua sarda nelle sue diverse varianti, proprio perché il Sardo è considerato a tutti gli effetti una risorsa, nonché elemento distintivo dell'identità e della specialità dell'isola;

l'articolo 12 della legge n. 482 del 1999 affida la tutela delle minoranze linguistiche storiche anche al servizio pubblico radiotelevisivo, sia attraverso la previsione di specifiche disposizioni del contratto di servizio sia attraverso apposite convenzioni stipulate fra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria;

ai sensi del medesimo articolo 12, le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con le emittenti locali e con la Rai per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria;

l'articolo 11 del Regolamento di attuazione della legge n. 482 del 1999, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, stabilisce che per le finalità di tutela delle minoranze linguistiche storiche la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria, nonché il conseguente contratto di servizio, individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per ciascuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

l'articolo 17 del vigente contratto di servizio afferma che «nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni »;

oltre alle convenzioni per la tutela delle minoranze culturali e linguistiche di cui alla legge n. 103 del 1975, il contratto di servizio impegna l'azienda pubblica, coerentemente con l'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e con l'articolo 11 del citato decreto attuativo, ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, anche in

collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m) del parere sul contratto di servizio approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza Rai il 7 maggio 2014, la Rai si obbliga a stipulare apposite convenzioni non soltanto per la tutela delle lingue tedesca, ladina, francese e slovena, ma anche per le trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e in lingua sarda per la Regione Sardegna;

il parere della Commissione di vigilanza Rai, affermando la necessità di tutelare, attraverso specifiche trasmissioni radiofoniche e televisive, l'identità delle lingue sarda e friulana, allinea il contratto di servizio al disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 482 del 1995;

pur in assenza di una specifica disposizione nel contratto di servizio, l'11 aprile del 2008 la Regione Sardegna e la Rai firmavano un accordo per la produzione di programmi radiofonici in lingua sarda, attuando finalmente la legge n. 482 del 1995. Venivano previsti, in particolare, trenta minuti quotidiani su Radio Rai Sardegna, «dedicati a temi di attualità, cultura, ambiente e problematiche sociali interamente in limba »;

il Presidente *pro tempore* della Regione Sardegna, Renato Soru, dichiarò che con quell'intesa la Sardegna tornava finalmente ad avere «gli stessi livelli di produzione regionale dei primi anni novanta, quando gran parte della cultura e dell'intelligenza isolana si esprimeva attraverso il canale Rai »;

nel 2013 la convenzione è stata rinnovata e il suo importo rimodulato da quattrocentomila a trecentomila euro;

gli organi di stampa riferiscono che successivamente, anche a causa dei vincoli di bilancio derivanti dal Patto di stabilità, la Regione non ha dato attuazione alla convenzione, di conseguenza l'onere della

produzione delle trasmissioni è stato sopportato dalla stessa Rai, sia pure in misura ridotta, facendo leva sulle risorse interne anziché sulle collaborazioni, ponendo fine in ogni caso alle trasmissioni in lingua sarda;

ancora da fonti stampa si apprende che per scongiurare la chiusura totale delle trasmissioni radiofoniche la Regione avrebbe dovuto firmare la convenzione entro la fine di marzo del 2015. L'accordo fra le parti, definito nelle linee generali, sarebbe tuttavia naufragato su aspetti di maggiore dettaglio;

il processo di salvaguardia e diffusione della lingua sarda trovava nelle trasmissioni identitarie della Rai uno strumento dagli effetti di straordinaria portata, per effetto del seguito che i programmi Rai hanno sempre avuto nell'isola e per la qualità della programmazione in lingua sarda che ha sempre registrato interessanti indici d'ascolto;

si chiede di sapere:

con quali atti e con quali modalità si sia pervenuti alla chiusura delle trasmissioni radiofoniche in lingua sarda, che costituiscono una concreta espressione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche;

quali iniziative intendano assumere al fine di ripristinare le trasmissioni radiofoniche in lingua sarda, tenuto conto che ai fini della loro realizzazione sono state coinvolte negli anni numerose professionalità, che oggi rischiano di disperdersi a causa del mancato raggiungimento di un accordo fra la Rai e la Regione Sardegna;

in ogni caso se non ritengano che sia coerente con la missione del servizio pubblico radiotelevisivo garantire la continuità di questa programmazione, anche alla luce del recente parere sul contratto di servizio approvato dalla Commissione di vigilanza Rai, il cui recepimento da parte del Ministero dello sviluppo economico e della Rai comporterebbe la garanzia di tutela

della minoranza linguistica sarda nell'ambito della programmazione della Rai.

(328/1667)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale la Rai, coerentemente con lo spirito di servizio pubblico che persegue, è da sempre attenta alla tutela delle minoranze linguistiche in tutto il territorio nazionale, come del resto è richiesto dal Contratto di servizio 2010-2012 attualmente in vigore (in particolare all'articolo 17).

In tale quadro, negli ultimi anni, sono state stipulate diverse Convenzioni, di diversa durata, tra Rai e Regione Sardegna, sino all'ultima (dicembre 2012) afferente al 2013; dopo di che la Regione Sardegna, tramite l'Assessorato competente, ha comunicato a Rai, nel novembre 2013, l'impossibilità di procedere al rinnovo della Convenzione per i programmi in lingua sarda.

Nel 2014 Rai e Regione Sardegna erano di nuovo riuscite a concludere una Convenzione dell'importo di 300 mila euro, salvo dover subito dopo registrare l'impossibilità dell'amministrazione regionale di poter adempiere alla propria prestazione causa il venir meno dei fondi necessari; di conseguenza nel 2014 la Rai responsabilmente – proprio per non creare disagi nella popolazione e ben consapevole delle ripercussioni che una brusca interruzione avrebbe provocato sul territorio – ha sopportato integralmente i costi per la programmazione, con pesante aggravio per i propri conti economici.

In tale quadro la Rai ha continuato ad effettuare la programmazione in lingua sarda (sostenendo di fatto i relativi costi per circa 15 mesi) e ha contestualmente tentato di riaprire la trattativa con la Regione Sardegna. Purtroppo, non rideterminandosi condizioni favorevoli per una possibile definizione dell'atto convenzionale, nel marzo 2015 la Rai ha dovuto, suo malgrado, comunicare al Presidente della Regione che dal successivo mese di aprile le sarebbe

stato impossibile continuare la programmazione per la minoranza linguistica sarda, anche al fine di non determinare impatti economici nelle condizioni contemplate dalle Convenzioni relative alle altre minoranze linguistiche. La Rai ha comunque rappresentato nel contempo la più ampia disponibilità a riprendere in qualsiasi momento la programmazione in questione qualora fosse stato possibile ripristinare le

condizioni degli anni precedenti; tale rimane, anche ad oggi, la posizione aziendale.

Ad oggi Rai pur avendo ripetutamente manifestato la sua disponibilità a riaprire un discorso costruttivo con la Regione Sardegna non ha più ricevuto dalla stessa alcun segnale concreto per addivenire ad un accordo che potesse garantire la ripresa dei programmi a tutela della minoranza linguistica sarda.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 16.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	149
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione della responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr, Marina Rossella Di Bartolomeo (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	149
AVVERTENZA	149

Mercoledì 15 luglio 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 9.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione della responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr, Marina Rossella Di Bartolomeo.

(Svolgimento e rinvio).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che è presente la responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr, dottoressa Marina Rossella Di Bartolomeo.

Svolge una relazione Marina Rossella DI BARTOLOMEO, *responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr*, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare la responsabile fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	150
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.	
Audizione del Presidente di Confagricoltura Campania, Michele Pannullo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	150
Audizione del Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Campania (CIA), Mario Grasso (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151
Audizione del Presidente della Federazione Regionale Coldiretti Campania, Gennarino Masiello (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	151
AVVERTENZA	151

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.

Audizione del Presidente di Confagricoltura Campania, Michele Pannullo.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Michele PANNULLO, *presidente di Confagricoltura Campania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni a più riprese, Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Michele PANNULLO, *presidente di Confagricoltura Campania*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Pannullo, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Cesare Patrone.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo Forestale dello Stato*, accompagnato da Amedeo DE FRANCESCHI, *Direttore della Divisione II del Corpo Forestale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario CATANIA, *presidente*, il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL) e la deputata Colomba MONGIELLO (PD).

Cesare PATRONE, *Capo del Corpo Forestale dello Stato*, e Amedeo DE FRANCESCHI, *Direttore della Divisione II del Corpo Forestale dello Stato*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Capo del Corpo Forestale dello Stato, Patrone e il Direttore della Divisione II del Corpo Forestale dello Stato, De Franceschi, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione del Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Campania (CIA), Mario Grasso.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Mario GRASSO, *Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Campania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni a più riprese, Mario CATANIA, *presidente*, le deputate Colomba MONGIELLO (PD) e Susanna CENNI (PD) nonché il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Mario GRASSO, *Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Campania*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Direttore Grasso, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente della Federazione Regionale Coldiretti Campania, Gennarino Masiello.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gennarino MASIELLO, *presidente della Federazione Regionale Coldiretti Campania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Gennarino MASIELLO, *presidente della Federazione Regionale Coldiretti Campania*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Masiello, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	152
Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Paolo Gentiloni Silveri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	152
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	153

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Paolo Gentiloni Silveri.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni Silveri.

Paolo GENTILONI SILVERI, *Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (PD), Claudio COMINARDI (M5S) e Paolo BOLOGNESI (PD) e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali replica Paolo GENTILONI SILVERI, *Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il Ministro Gentiloni Silveri, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 21.30 alle 21.45.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 21.45.**Comunicazioni del Presidente.**

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di affidare al dottor Donadio, al dottor Siddi ed al colonnello Pinnelli l'incarico di svolgere alcuni approfondimenti istruttori e di acquisire informazioni da persone informate sui fatti oggetto dell'inchiesta.

Nella medesima riunione, si è altresì ravvisata l'esigenza di richiedere alcune informazioni al Ministero dell'interno e al Comando generale della Guardia di finanza.

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di mettere a disposizione della Procura di Reggio Calabria taluni documenti riservati.

Comunica, quindi, che:

con nota di libera consultazione pervenuta il 15 luglio, il Presidente del Senato ha autorizzato l'acquisizione, da parte della Commissione, di copia degli elaborati formati dal consulente della Commissione stragi, dottor Silvio Bonfigli; tale documentazione, sottoposta a regime di segretezza, è pervenuta in data odierna dall'Archivio storico del Senato;

il tenente colonnello Girauco ha depositato: il 13 luglio una relazione riservata concernente l'attività svolta; con nota di libera consultazione pervenuta il 15 luglio, documentazione riguardante i comunicati dell'ANSA nel periodo dal 16 marzo 1978 al 16 maggio 1978;

il 14 luglio il Direttore del Servizio centrale antiterrorismo, dottor Giannini, ha presentato una relazione riservata che, come anticipato nel corso della seduta dello scorso 8 luglio, sarà inviata alla Procura della Repubblica di Roma per gli eventuali profili di competenza;

sempre il 14 luglio, il dottor Donadio e il dottor Siddi hanno depositato i verbali segreti delle sommarie informazioni assunte da alcune persone informate sui fatti; considerato che la Polizia di Stato sta conducendo, su incarico della Commissione, accertamenti su profili connessi, copia digitale di uno dei suddetti verbali sarà trasmesso al Servizio centrale antiterrorismo;

il 15 luglio la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno presentato una relazione segreta concernente l'attività svolta, mentre il dottor Donadio ha trasmesso una nota riservata recante alcune proposte operative.

Ritiene, infine, di fornire un aggiornamento sugli esiti delle attività sin qui svolte da alcuni collaboratori della Commissione e sulle relative prospettive di approfondimento.

Tenuto conto che le suddette attività riguardano indagini tuttora in corso, propone che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 23.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione e riformulazioni</i>)	170
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	177

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando e il Viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire al relatore e al Go-

verno di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sulle proposte emendative presentate.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi nella giornata di ieri si era riservata di dichiarare le inammissibilità nella seduta odierna, avendo comunque precisato, su richiesta del deputato Bonafede, di aver considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo. Rinvia pertanto alle motivazioni già espresse, in base alle quali il predetto articolo aggiuntivo è stato ritenuto strettamente attinente alla materia del decreto-legge.

Ritiene inoltre che anche gli altri emendamenti presentati possano essere considerati ammissibili alla luce della materia oggetto del decreto, che contiene disposizioni, oltre che relative all'attività delle imprese in crisi, anche in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 20.500 e l'articolo aggiuntivo 21.120 (*vedi allegato 1*), il cui termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 18 di oggi.

David ERMINI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 1.01, purché riformulato conformemente all'emendamento 4.2 del relatore, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime invece parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite al predetto articolo.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che detta riformulazione assorbe l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.4. Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 3.1, Nastri 3.7, Mazziotti Di Celso 3.25, sugli identici emendamenti Nastri 3.5 e Vignali 3.2, nonché sull'emendamento Bazoli 3.8, purché riformulati conformemente all'emendamento del relatore 3.9, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), emendamento del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nastri 3.4 e Vignali 3.3, purché riformulati conformemente alla nuova formulazione dell'emendamento 4.2 del relatore (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 3.26. Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.2, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ottobre 4.03, Businarolo 4.05 e Bazoli 4.01, purché riformulati conformemente alla nuova formulazione dell'emendamento del relatore 4.2 (*vedi allegato 2*). Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite al predetto articolo.

Relativamente alle proposte emendative concernenti l'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 5.10, purché riformulato conformemente all'emendamento 5.2 del relatore, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Colletti 5.5 e Mazziotti 5.11, purché riformulati conformemente all'emendamento Bazoli 5.1, sul quale esprime altresì parere favorevole. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Paglia 5.4, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite al predetto articolo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sulle restanti proposte emendative esprime, invece, parere contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.100, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprimendo, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

Riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Bazoli 9.1, purché riformulato conformemente all'emendamento del relatore 9.3, del quale raccomanda l'approvazione. Sulle restanti proposte emendative esprime, invece, parere contrario.

Esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa, Bonafede 10.1, relativa all'articolo 10, e su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento Causi 11.03, del quale propone l'accantonamento in ragione della necessità di effettuare approfondimenti istruttori.

Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.100, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bazoli 13.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Amoddio 13.21 e Sanga 13.13, purché riformulati conformemente alla nuova formulazione dell'emendamento 13.100 del relatore. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 13.30, 13.27 e 13.21, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sulle restanti proposte emendative esprime, invece, parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 14, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 14.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amoddio 14.8, purché riformulato conformemente all'emendamento del relatore 14.100. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Causi 14.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, infine, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Relativamente all'articolo 15 esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, sul quale esprime, invece, parere favorevole.

Esprime, parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 18, ad eccezione dell'emendamento 18.0100 del relatore, del quale raccomanda l'approvazione.

Con riferimento all'articolo 19, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 19.100, come riformulato nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 19.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 20, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 20.100 e 20.0101, mentre esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Nel passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 21.100, 21.0105, 21.0104 e 21.0103. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciprini 21.040 e Ferraresi 21.05, purché riformulati conformemente all'emendamento 21.0103 del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Marco Di Lello 21.03, purché riformulato conformemente all'emendamento del relatore 21.0104. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 23, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 23.2 e Bazoli 23.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.100. Sulle restanti proposte emendative esprime parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 17.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere conforme al Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 17.

Il Viceministro Enrico COSTA, intervenendo sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli, esprime parere conforme a quello del relatore. Si associa alla richiesta del relatore di accantonare l'emendamento Causi 11.03, su cui si riserva di esprimere successivamente il parere, in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'emendamento del relatore

14.100, rileva la necessità che siano forniti chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui alla lettera *a*), capoverso *0a*), nella parte in cui è prevista la stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati. In particolare non ritiene che siano chiari i soggetti chiamati a stipulare la predetta convenzione, e se la stessa possa derogare alle disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005. Chiede, inoltre, al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario sugli emendamenti presentati dai deputati del suo Gruppo all'articolo 14.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vignali 1.01 e 1.1 e Nastri 1.2, si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.50, si intende vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 1.2, volto a prevedere che la preveducibilità sia riconosciuta nei limiti, dell'attivo. Nel ritenere che tale emendamento sia di assoluto buonsenso, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonafede 1.2 e 1.4.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.8, si intende vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che gli emenda-

menti Petrini 1.5 e Amoddio 1.6 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.012.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.02, si intende vi abbia rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 1.06, rilevando in ogni caso la necessità che siano introdotte disposizioni in materia di concordato di gruppo.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.05, volto, con riferimento al concordato « in bianco », ad evitare comportamenti strumentali, invita il relatore e i rappresentanti del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Businarolo, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso delle audizioni svoltesi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) invita il relatore e i rappresentanti del Governo ad avviare su questo tema un'efficace interlocuzione e un più costruttivo confronto con l'opposizione. Sottolinea infatti che l'emendamento presentato dalla collega Businarolo ha proprio lo scopo di evitare il rischio di strumentalizzazione della procedura, a vantaggio sia dei creditori che dell'azienda in crisi.

David ERMINI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Businarolo 1.05 precisando che a seguito dei correttivi introdotti con il decreto legge n. 69 del 2013 il concordato « in bianco » non dà più luogo a comportamenti strumentali.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ribadisce che l'emendamento a sua firma, attraverso le modifiche proposte, tra le quali

il pagamento di una somma pari al 15 per cento delle spese necessarie per la procedura e la condanna a pagare una somma da destinare al fondo unico giustizia, nel caso in cui il debitore non presenti la domanda di concordato, persegue la finalità di evitare strumentalizzazioni della procedura.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 1.05.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo dalla votazione dell'emendamento Chiarelli 1.011, ritenendo che la soglia minima obbligatoria per il concordato liquidatorio ivi prevista, pari al 40 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, sia troppo alta rispetto a quella indicata in altri emendamenti presentati dal suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.011.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.010, si intende che abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazziotti 2.4 e Paglia 2.2 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore (*nuova formulazione*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 2.5.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 2.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), nell'illustrare le finalità dell'emendamento a sua firma 2.6, sul quale il relatore e i rappresentanti del Governo hanno espresso in precedenza parere contrario, chiede che lo stesso venga accantonato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla richiesta del collega Mazziotti Di Celso, dichiarando di condividere le finalità dell'emendamento 2.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in assenza di obiezioni del relatore e dei rappresentanti del Governo, avverte che l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.6 si intende accantonato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.3, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 2.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.1, si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 3.20.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) ritira l'emendamento Paglia 3.11 del quale è cofirmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 3.22 ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.25 proposta dal relatore.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.8 proposta dal relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) stigmatizza il fatto che non sia stato consentito ai membri della Commissione di disporre di un congruo lasso di tempo per valutare approfonditamente la nuova formulazione dell'emendamento 3.9 del relatore. Prean-

nuncia pertanto il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva gli identici emendamenti 3.9 del relatore (*nuova formulazione*), Mazziotti Di Celso 3.25 (*nuova formulazione*) e Bazoli 3.8 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il suo emendamento 3.13, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.12, 3.5 e 3.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 3.16, richiama l'attenzione su quello che ritiene essere un comportamento poco corretto di alcuni colleghi, che hanno presentato proposte emendative senza presenziare alla relativa discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.16.

Donatella FERRANTI (PD) avverte che i lavori della Commissione riprenderanno 15 minuti dopo il termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando, il Viceministro per la giustizia Enrico Costa e il sottosegretario per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 21.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che da ultimo è stato esaminato l'emendamento Bonafede 3.16. Si riprende, quindi, dall'emendamento Paglia 3.10.

David ERMINI (PD), *relatore*, segnala di aver modificato il proprio parere sugli emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18. Pertanto su tali proposte emendative annuncia di esprimere parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, inoltre, parere favorevole anche sull'emendamento Bonafede 13.17, purché riformulato conformemente all'emendamento Causi 14.6 nella nuova formulazione (vedi allegato 2).

Alfonso BONAFEDE (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 13.17.

Il Viceministro Enrico MORANDO annuncia di modificare il parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, in quanto da un ulteriore approfondimento è risultata la carenza di copertura finanziaria.

David ERMINI (PD), *relatore*, alla luce di quanto rappresentato dal Viceministro Morando, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, per poter valutare se sia possibile una eventuale riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprime parere contrario sull'emendamento Causi 11.03 sul quale si era riser-

vato di esprimere il parere nella seduta antimeridiana.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere conforme al Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 3.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.23, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 3.17 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ruminato 3.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.24, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.14.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 3.19 in materia di proposta di concordato e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ruminato 3.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.4 e 3.3, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 3.15 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.15.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 3.18.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Mazziotti 3.26.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti 3.26 (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio emendamento 3.01 in materia di silenzio assenso e ne raccomanda l'approvazione.

David ERMINI (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro della proposta emendativa Businarolo 3.01 in quanto sostanzialmente ricompresa nella nuova formulazione dell'emendamento 4.2 del relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che seppure il principio dell'emendamento della collega Businarolo sia assorbito nella nuova formulazione dell'emendamento 4.2 del relatore, comunque tale principio appare troppo mitigato. Chiede pertanto che l'emendamento sia messo in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Businarolo 3.01 e gli identici emendamenti Bonafede 4.4 e Rubinato 4.5.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.01, così come proposta dal relatore.

Francesca BUSINAROLO (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.05, così come proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.03, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 4.2 (*nuova formulazione*) e gli identici emendamenti Businarolo 4.05 (*nuova formulazione*) e Bazoli 4.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara che a seguito dell'approvazione de-

gli identici emendamenti 4.2 (*nuova formulazione*), Businarolo 4.05 (*nuova formulazione*) e Bazoli 4.01 (*nuova formulazione*) non verrà posto in votazione l'emendamento Bazoli 4.1.

Costata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.02, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), sottoscrive l'emendamento Fantinati 4.04.

David ERMINI, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Fantinati 4.04, suggerendo eventualmente di presentare un ordine del giorno sulla materia in Aula o di esaminare la materia in un altro specifico provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, osserva che il tema affrontato dall'emendamento Fantinati 4.04 è già affrontato in un decreto legislativo attuativo della delega fiscale. Per tali ragioni, invita al ritiro della proposta emendativa.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritira l'emendamento Fantinati 4.04 da lui sottoscritto riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.06, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Annuncia che l'emendamento Moretto 4.03 è stato ritirato dal proponente.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 4.01, 4.04 e 4.05, 4.02 e 5.10, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 5.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 5.1 e Colletti 5.5 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Mazziotti 5.11, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiara che gli emendamenti Paglia 5.4 e Businarolo 5.4 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione gli identici emendamenti Bazoli 5.1 e Colletti 5.5 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 5.3.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 5.9.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al rappresentante del Governo e al relatore chiarimenti in merito alla disposizione che il proprio emendamento 5.6 mira a sopprimere.

David ERMINI, *relatore*, dichiara che dopo una ulteriore riflessione ha mutato il parere sull'emendamento Colletti 5.6, sul quale esprime parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non modificare il parere espresso sull'emendamento Colletti 5.6 che pertanto rimane contrario.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che la disposizione, così come formulata, appare troppo generica.

Francesca BUSINAROLO (M5S) auspica che il Governo possa modificare il proprio parere uniformandosi alla decisione del relatore.

David ERMINI (PD), *relatore*, dopo un ulteriore approfondimento, esprimere parere contrario sull'emendamento Colletti 5.6.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che la norma oggetto dell'emendamento 5.6 non si presta a particolari problemi e pertanto ritiene la posizione del Governo corretta.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la norma dovrebbe essere più specifica e lamenta il fatto che il Governo non abbia

spiegato quali siano le modalità con le quali debba avvenire la verifica oggetto della disposizione.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) osserva come la disposizione che l'emendamento mira a sopprimere non desti problemi.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone, acconsentendovi la Commissione, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5 non ancora esaminati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 6.5, Paglia 6.2 e 6.4.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio emendamento 6.6 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 6.6.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla *ratio* dell'emendamento 6.1 del relatore come riformulato, rilevando come non sia del tutto chiaro il suo ambito di applicazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal collega Bonafede, osserva come la predetta proposta emendativa sia del tutto confligente con i principi di diritto che regolano la specifica materia, dal momento che le disposizioni ivi contenute, di fatto, anticipano gli effetti di una sentenza revocatoria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che la *ratio* della proposta emendativa è quella di consentire, mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'acquisizione al patrimonio del fallimento di beni oggetto di atti di trasferimento a titolo gratuito. Sottolinea, infatti, che la disposizione si colloca in diverso ambito di applicazione rispetto alla disciplina relativa alla revocatoria fallimentare.

Alfredo BAZOLI (PD) si associa alle considerazioni della presidente.

Alfonso BONAFEDE (M5S) manifesta perplessità in ordine al previsto riferimento, nell'emendamento in questione, alla sentenza di accertamento dell'inefficacia degli atti di trasferimento a titolo gratuito posti in essere dal debitore.

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa che trattasi di una semplice facoltà, al di fuori dei casi di applicazione della revocatoria fallimentare.

Franco VAZIO (PD) si associa alle considerazioni del relatore e della presidente, evidenziando come la disposizione si collochi in diverso ambito di applicazione rispetto alla revocatoria fallimentare.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che le disposizioni contenute nell'emendamento 6.1 del relatore appaiono del tutto sistematiche rispetto ai principi che disciplinano la materia.

Alfredo BAZOLI (PD) propone di riformulare ulteriormente l'emendamento 6.1 del relatore, sopprimendo l'incidentale riferimento alla sentenza di accertamento dell'inefficacia degli atti di trasferimento a titolo gratuito dei beni acquisiti al patrimonio del fallimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, concorda con il deputato Bazoli e, quindi, riformula ulteriormente l'emendamento 6.1 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore, come ulteriormente riformulato (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.01 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto al relatore di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene di confermare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rubinato 6.01.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 6.01.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*), indi respinge l'emendamento Bonafede 7.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 7.01 e 8.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafede 8.3 e Rubinato 8.8.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 8.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 8.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 8.3, si intende che vi abbia rinunciato.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 8.7 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 8.7.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 9.4 e ne raccomanda l'approvazione. Nel rilevare che l'articolo 9 del provvedimento in esame rappresenti un vero e proprio « regalo » ai grandi istituti bancari, evidenzia infatti che nel corso delle audizioni svoltesi sono emersi rilevanti profili di criticità sulle disposizioni ivi contenute, da ritenersi, oltre che illogiche, palesemente incostituzionali.

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa che il suo emendamento 9.3 è volto proprio a superare i profili di criticità testé evidenziati dal collega Bonafede. Ritiene, in ogni caso, che l'articolo 9 del provvedimento in discussione contenga disposizioni di fondamentale importanza per agevolare la ripresa e lo sviluppo economico.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 9.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.4, si intende che vi abbia rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 9.2.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 9.1 proposta dal relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia, a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 9.3 (*nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 9.3 del relatore (*nuova formulazione*) e Bazoli 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.3, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 10.1 e Sannicandro 11.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 11.02, si intende che vi abbia rinunciato.

Giuseppe BERRETTA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Causi 11.03, rilevando l'opportunità di una sua

eventuale riformulazione. Chiede pertanto che il predetto emendamento venga accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO non ha obiezioni a che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Causi 11.03.

David ERMINI (PD), *relatore*, concorda il rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'orientamento del relatore e del Governo, avverte che si intendono accantonati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 12.3 e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo per illustrare la *ratio* dell'emendamento Bonafede 12.3, da lui sottoscritto, esprime perplessità circa la disposizione che esso mira a sopprimere.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafede 12.3 e Paglia 12.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Franco VAZIO (PD) illustra l'emendamento Causi 12.04, di cui è cofirmatario, e chiede al relatore di accantonarlo per un ulteriore approfondimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Causi 12.04.

Franco VAZIO (PD) ritira l'emendamento Causi 12.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Chiarelli 12.05 e 12.04, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene sul proprio emendamento 13.14 volto a sopprimere la disposizione che prevede che il precetto debba contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento conducendo con i creditori un accordo o proponendo un piano del consumatore.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) chiede l'utilità della disposizione che l'emendamento mira a sopprimere.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva, in proposito alla disposizione che l'emendamento Colletti 13.14 mira a sopprimere, che l'eccesso di informazioni è più deleterio della scarsità di informazioni per chi non ha le competenze per decodificarle.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 13.14.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.2.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il proprio emendamento 13.20.

Walter VERINI (PD) ritira il proprio emendamento 13.22.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 13.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.5, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 13.100 del relatore (*nuova formulazione*) esprime perplessità, in particolare sulla lettera *d*) dell'emendamento.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla riflessione dell'onorevole Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Amoddio ha accettato la riformulazione del proprio emendamento 13.21, come proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 13.100 (*nuova formulazione*) del relatore e Amoddio 13.21 (*nuova formulazione*).

Giuseppe BERRETTA (PD) chiede al relatore di modificare il proprio parere sull'emendamento 13.22 da lui presentato, anche in considerazione del fatto che sarebbe disponibile ad accogliere una riformulazione.

David ERMINI (PD) dichiara di esprimere parere favorevole sull'emendamento Beretta 13.4 e Bazoli 13.22, purché riformulati nella maniera che illustra (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.22.

Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.4.

La Commissione, approva gli emendamenti Bazoli 13.22 (*nuova formulazione*) e Beretta 13.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S) ritira il proprio emendamento 13.15.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio emendamento 13.1.

La Commissione, con distinte votazione, approva l'emendamento Bazoli 13.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Paglia 13.8 e 13.11.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.23.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 13.16.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 13.10 e 13.9.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 13.19 e 13.36, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.30 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bazoli 13.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Paglia 13.7 e 13.6.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.26.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.41, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.27 proposta dal relatore e ritira il proprio emendamento 13.28.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 13.27 (*nuova formulazione*). (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei proponenti degli emendamenti 13.13, 13.40, 13.7, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Comunica che l'emendamento Sanga 13.13 è non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dall'emendamento 13.100 del relatore (*nuova formulazione*).

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.29.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bazoli 13.21, come proposto di riformulare, manifesta perplessità sulla disposizione di cui alla lettera *gg*), capoverso 521-*bis*, n. 1, lettera *b*). Propone, pertanto, di riformulare la modifica del primo comma dell'articolo 521-*bis*, prevedendo che dopo le parole dopo le parole : « la sede » siano aggiunte le seguenti: « o, in mancanza a quello più vicino ».

Alfredo BAZOLI (PD) concorda con la riformulazione testè proposta dal collega Colletti.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal collega Colletti.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 13.21, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che sono assenti i presentatori degli identici emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole ove riformulati.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Abrignani 13.35.

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Sanga 13.18.

Alfredo BAZOLI (PD) esprime perplessità sugli identici emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18 come riformulati, ritenendo che le disposizioni di cui all'articolo 13 non debbano essere oggetto di modifiche.

Andrea COLLETTI (M5S) non accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'emendamento Abrignani 13. 35, testè sottoscritto.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel prendere atto delle perplessità emerse nel corso del dibattito, esprime parere contrario sugli emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento Abrignani 13.35.

Alessandro ZAN (PD) ritira l'emendamento Sanga 13.18.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.01, si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 14.2 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso dal relatore e dai rappresentanti del Governo.

Il Viceministro Enrico COSTA, pur condividendo in linea generale le finalità perseguite dalla proposta emendativa, ritiene che le disposizioni ivi contenute presentino rilevanti profili di criticità sul piano della tutela della *privacy*. Ritiene pertanto di confermare il parere contrario in precedenza espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 14.2.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 14.3 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico COSTA conferma il parere contrario sull'emendamento Colletti 14.3.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Colletti 14.3, ritenendo che lo stesso apporti rilevanti modifiche, in senso migliorativo, alle disposizioni di cui all'articolo 14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 14.3 e approva gli identici emendamenti 14.100 del relatore e Amoddio 14.8, come riformulato (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 14.1.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 14.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 14.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Causi 14.6 (*nuova formulazione*) e, e Bonafede 13.17 (*nuova formulazione*) indi respinge l'emendamento Colletti 14.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 14.7 e 14.10, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 15.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 15.01 e 15.01, si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pesco 16.10, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la Commissione terminerà l'esame delle proposte emendative nella giornata di domani, non essendo nelle condizioni di concludere la discussione nella seduta odierna.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) propone di concludere nella seduta odierna l'esame di tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli per quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti.

Walter VERINI (PD) rileva la necessità che la Commissione prosegua l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, per poi riconvocarsi eventualmente nella giornata di domani, in orario antimeridiano per terminare l'esame dei rimanenti emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) evidenzia che il MoVimento 5 Stelle non sta mettendo in atto pratiche di tipo ostruzionistico, manifestando pertanto la disponibilità del suo gruppo a proseguire eventualmente i lavori nella seduta odierna.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara favorevole a continuare l'esame del provvedimento osservando che proprio gli articoli attualmente all'esame, il 16 ed il 17, sono quelli di cui si è occupato il Ministero dell'economia e delle finanze. Desidera ribattere all'affermazione dei deputati del MoVimento 5 Stelle secondo i quali l'articolo 16 contiene un regalo alle banche. Non ritiene fondato tale giudizio e ricorda che la prova di ciò si trova nella relazione tecnica, dalla quale si evince che l'articolo 16 recupera gettito. Non c'è bisogno di copertura come dimostra la relazione tecnica. Opinione del Governo è che se la politica monetaria ultraespansiva della BCE non riesce a diventare credito sufficiente per le imprese avviene anche perché il livello delle sofferenze bancarie in Italia è montato elevato e perché non c'è un mercato delle sofferenze bancarie. Se c'è qualcuno che riceve un regalo da questo articolo sono le imprese che oggi non ricevono credito dalle banche perché troppo rischioso fargli credito. Per tali ragioni conferma il parere contrario sugli emendamenti che modificano questo articolo.

Andrea COLLETTI (M5S) Osserva che le affermazioni del Viceministro Morando gli ricordano quando alcuni mesi fa si diceva che la BCE dava crediti a tasso basso alle imprese. Ma in realtà tale norma non è andata a favore di imprese private e artigiani. Ma ha rappresentato un motivo di guadagno per le banche che hanno incamerato utili e dato perdite a correntisti. Ritiene che dalla relazione tecnica emerge che tali favori non sono rivolti esclusivamente banche ma anche al Governo che incassa utili immediati e scarica le prime perdite a decorre dal 20198, primo anno successivo alle prossime elezioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) pur apprezzando l'intervento del Viceministro Morando dichiara di non condividerne la logica politica espansiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 16.10, 16.16, 16.15 e 16.11, Paglia 16.3, Pesco 16.14, 16.12, 16.13, 16.60, 16.71, 16.70, 16.21, 16.22 e 16.20 e Paglia 16.2.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che l'emendamento Pesco 16.17 ha un impatto sulla logica del Governo inferiore ai precedenti, pertanto chiede ai rappresentanti del Governo di rivalutarlo al fine di ottenere il parere favorevole per l'esame dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 16.17, 16.18 e 16.19 e Sisto 16.23.

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul proprio emendamento 16.1 osserva che esso si riferisce ad un tema, quello della nota di variazione ai fini IVA, molto caro agli imprenditori e ne raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che il problema affrontato dall'emendamento è molto avvertito dal Governo che il tema era già stato affrontato

in uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale esattamente nei termini proposti dall'emendamento. Confermando la volontà del Governo ad una soddisfazione soddisfacente per le imprese e per l'erario della problematica, invita la presentatrice dell'emendamento a ritirarlo al fine di poter presentare un ordine del giorno sulla materia in Assemblea.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 16.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il relatore ha chiesto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, alla luce dell'espressione del parere contrario da parte del Governo al fine di un ulteriore approfondimento.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 17.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 17.01, 17.02, 18.3, 18.4 e 18.02, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento Colletti 18.2, da lui sottoscritto, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 18.2.

David ERMINI (PD) chiede di accantonare l'emendamento Berretta 18.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Verini 18.01 è stato ritirato da presentatore.

La Commissione approva l'emendamento 18.0100 del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana convocata giovedì 16 luglio 2015.

La seduta termina alle 01.45.

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 20.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto ».

20. 500. Il Relatore.

ART. 21.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« ART. 21-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i Comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a

carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia ».

21. 0120. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE E RIFORMULAZIONI**

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

« Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni. »;

b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere. ».

2. 1. (nuova formulazione). Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari »;

b) al comma 5, lettera a), le parole: « il proprio dissenso » sono sostituite dalle seguenti: « il proprio voto ».

3. 9. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno

il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-*bis*) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi »;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

4. 2. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di accertamento dell'inefficacia. Nel caso di cui al presente comma ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36 ».

6. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-*bis*) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

« Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. »;

a-*ter*) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la

finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. »;

a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. ».

7. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *cc)* inserire le seguenti:

cc-bis) All'articolo 591-*ter* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* »;

cc-ter) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente titolo: « Titolo IV-*bis*. Delle misure di coercizione indiretta. ART. 614-*bis* (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

b) dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-*bis*, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

c) alla lettera *ee)*, capoverso ART. 631-*bis*, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

d) alla lettera *ff)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

13. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: « Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma ».

13. 1. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole « di assegnazione » sono inserite le seguenti: « se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo »;

m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole « , primo comma, » sono soppresse;

m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo ».

13. 30. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole: il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, inserire le seguenti: l'offerta minima,.

Conseguentemente al comma 1, lettera s), al numero 2), sostituire le parole da: Se la gara a per primo con le seguenti: Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

Conseguentemente alla lettera s) aggiungere il seguente numero 4): è aggiunto un ultimo comma: « Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state pre-

sentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 ».

13. 27. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera ff) inserire le seguenti:

gg) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma dopo le parole « la sede » sono aggiunte le seguenti: « o, in mancanza, a quello più vicino »;

2) al quarto comma:

a) dopo le parole « accertano la circolazione dei beni pignorati » aggiungere « o comunque li rinvergono »;

b) le parole « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite da « più vicino al »;

3) dopo il comma 6, aggiungere il comma:

6-bis. « In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. »;

13. 21. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole « proposta per vizi procedurali » sono aggiunte le seguenti: « fondati su prova scritta verificata dal giudice »

* **13. 35.** Abrignani, Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole « proposta per vizi procedurali » sono aggiunte le seguenti: « fondati su prova scritta verificata dal giudice »

* **13. 18.** Sanga.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. »

14. 6. *(nuova formulazione)* Causi.

ART. 19.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;

b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), capoverso *1-bis*, le parole: « nel rispetto della » sono sostituite dalle seguenti: con le modalità previste dalla;

2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « dal comma *9-bis* » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo *16-decies* »;

3) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al comma *9-bis*, dopo la parola: « difensore » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente »; dopo le parole: « presenti nei fascicoli informatici » sono aggiunte le parole: « o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche »; dopo le parole: « firma digitale del cancelliere » sono aggiunte le seguenti: « di attestazione di conformità all'originale »;

4) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

2-bis) al comma *9-septies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo *169-quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. »;

2-ter) dopo il comma *9-septies* è inserito il seguente:

« *9-octies*. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. ».

2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione an-

che di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente. ».

c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso ART. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;

b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;

c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;

d) il terzo periodo è soppresso;

2) al capoverso ART. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;

b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle speci-

fiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e, sono considerati pubblici ufficiali dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, ad ogni effetto.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, dopo le parole « comunicazioni telematiche, » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso il Ministero della giustizia, »;

b) all'articolo 71, dopo le parole « di concerto con » sono aggiunte le seguenti: « »il Ministro della giustizia e con ».

19. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico d ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

19. 2. (nuova formulazione) Bazoli.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis* Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'articolo 3-*bis* comma 2 le parole « attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « attestan-

done la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

19. 7. *(nuova formulazione)* Bazoli.

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2

Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

« Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni. »;

b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere. ».

2. 1. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 3

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « il proprio dissenso » con le seguenti: « il proprio voto.

* **3. 9.** *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « il proprio dissenso » con le seguenti: « il proprio voto.

* **3. 25.** *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « il proprio dissenso » con le seguenti: « il proprio voto ».

3. 8. (Nuova formulazione) Bazoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 181, primo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n.267, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole: « nove mesi ».

3. 26. Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta »

sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi »;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

4. 2. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-*bis*) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle inda-

gini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi »;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

4. 05. *(Nuova formulazione)* Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la

proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.».

* **4. 01.** (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 5.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento».

* **5. 1.** Bazoli.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento».

* **5. 5.** (Nuova formulazione) Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 6

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36»

6. 1 (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribu-

nale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. »;

a-ter) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. »;

a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. ».

7. 100. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 9

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;

b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento, *aggiungere le seguenti*., avvalendosi ove occorra di un ausiliario;

c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.

9. 3. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;

b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento, *aggiungere le seguenti*., avvalendosi ove occorra di un ausiliario;

c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.

9. 1. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

ART. 13

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *cc)* inserire le seguenti:

cc-bis) All'articolo 591-*ter* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669- *terdecies*;

cc-ter) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente titolo: « Titolo IV-*bis*. Delle misure di coercizione indiretta. ART. 614-*bis* (*Misure di coercizione indiretta*). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

c) alla lettera ee), capoverso ART. 631-bis, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

***13. 100.** (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:

cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies;

cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo: « Titolo IV-bis. Delle

misure di coercizione indiretta. ART. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

c) alla lettera ee), capoverso ART. 631-bis, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

***13. 21.** (nuova formulazione) Amoddio.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, alle parole: Su istanza del creditore » è premessa la seguente: Anche

***13. 22.** (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, alle parole: Su istanza del creditore » è premessa la seguente: Anche

***13. 4.** (nuova formulazione) Berretta.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: « Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma ».

***13. 1.** (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole « di assegnazione » sono inserite le seguenti: « se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo »;

m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole « , primo comma, » sono soppresse;

m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo

13. 30. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, inserire le seguenti: l'offerta minima,.

Conseguentemente al comma 1, lettera s), al numero 2), sostituire le parole da Se la gara a per primo con le seguenti: Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

Conseguentemente alla lettera s) aggiungere il seguente numero 4): è aggiunto un ultimo comma: « Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 ».

13. 27. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera ff) inserire le seguenti:

gg) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma dopo le parole « la sede » sono aggiunte le seguenti: « o, in mancanza, a quello più vicino »;

2) al quarto comma:

a) dopo le parole « accertano la circolazione dei beni pignorati » aggiungere « o comunque li rinvengono »;

b) le parole « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite da « più vicino al »;

3) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-*bis*: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. »;

13. 21. (nuova formulazione) Bazoli.

ART. 14

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.

Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e)

del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-*bis* del codice. »;

2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-*quater*, primo comma.

3) dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 159-*bis*, inserire il seguente:

ART. 159-*ter*.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a

ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-*ter*.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

4) alla lettera *c*), capoverso 161-*quater*, primo periodo, sostituire le parole « del creditore precedente » con le seguenti: « del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

b) al comma 3, alla lettera *a*), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-*ter* o dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ».

***14. 100.** Il relatore.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) è premessa la seguente:

« *0a*) all'articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.

Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e*) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-*bis* del codice. »;

2) alla lettera *a*), il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-*quater*, primo comma.

3) dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 159-*bis*, inserire il seguente:

ART. 159-*ter*.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

4) alla lettera c), capoverso 161-*quater*, primo periodo, sostituire le parole « del creditore procedente » con le seguenti: « del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ».

14. 8. (nuova formulazione) Amoddio.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di proce-

dura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. ».

14. 6. (nuova formulazione) Causi.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. »

13. 7. (nuova formulazione) Bonafede.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

18. 0100. Il Relatore.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
--	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. T.U. 2607 e abb. (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	5
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 10) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	7
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierio, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 11) (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Sui lavori della Giunta	12
AVVERTENZA	12

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	14
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	22
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto	22
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione di esperti, di rappresentanti dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Prefetto Mario Morcone, Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 9, d'iniziativa popolare, ed abb., recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
Sulla pubblicità dei lavori	23

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato	23
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione e riformulazioni</i>)	170
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	177

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	24
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	32

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.	
Audizione dei giornalisti Jacopo Arbarello (Sky News Italia) e Corrado Formigli (La7) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	35

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	36
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	36
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri. Doc. XXII, n. 46 Amoddio e n. 51 Zappulla (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40
INTERROGAZIONI:	
5-05611 Frusone: Sull'impiego di circa 2.400 militari per l'Expo di Milano	41
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-05863 Vito: Sul berretto dei militari della Folgore impiegati per l'Expo di Milano	41
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	45
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	46
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	51
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale. Atto n. 182 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	55
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	58
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	64
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa dei deputati Pesco ed altri</i>)	71
AVVERTENZA	70

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 73

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 76

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo. C. 2656 Iori (*Seguito dell'esame e rinvio*) 76

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 77

AVVERTENZA 78

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3194 Governo, approvato dal Senato, recante Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 79

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 80

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla II) (*Esame e rinvio*) 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 83

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione SpA sulla situazione e sulle prospettive dei collegamenti marittimi con la Sardegna, anche in relazione alle modifiche dell'assetto proprietario della società 84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. Atto n. 173 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 84

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 88

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle*) .. 93

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	96
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
X Attività produttive, commercio e turismo	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina di Evelina Christillin a Presidente dell'Enit – Agenzia nazionale per il turismo. Nomina n. 47 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-05509 Scanu: Docenti esterni degli istituti di « Mariscuola-La Maddalena » e di « Mariscuola-Taranto »	104
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori. Nuovo testo C. 2453 Albanella (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	104
RISOLUZIONI:	
7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico attività a carattere stagionale (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00126</i>) .	105
ALLEGATO 2 (<i>Risoluzione approvata</i>)	111
7-00680 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale di lavoratori della società Micron Semiconductor Italia Srl (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00127</i>)	106
ALLEGATO 3 (<i>Risoluzione approvata</i>)	113
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	106
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	107
SEDE CONSULTIVA:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	107
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	115

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	108
--	-----

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (Seguito della discussione e approvazione)	117
ALLEGATO 1 (Ordini del giorno)	122

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini (Seguito dell'esame e rinvio)	118
ALLEGATO 2 (Emendamenti)	123
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello (Seguito dell'esame e rinvio)	119

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	121

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. C. 3119 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	124
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00719 Oliverio: Sull'etichettatura e sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.	
7-00721 Schullian: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.	
7-00727 Gallinella Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali.	
7-00732 Fedriga: Sulla tutela delle produzioni lattiero-casearie nazionali (Discussione congiunta e rinvio)	125

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole)	126
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	127

DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e conclusione</i>)	132
AUDIZIONI:	
Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nell'ambito dell'esame congiunto della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'UE (COM(2015)215 final) » e della « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale « Legiferare meglio » (COM(2015)216 final) » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento, e conclusione</i>)	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione del Presidente della Provincia autonoma di Trento e Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Ugo Rossi, e del Presidente della Commissione paritetica della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Roberto Louvin (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	134
SEDE CONSULTIVA:	
DL 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	135
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131 Governo (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	139
Revisione della Parte II della Costituzione. S. 1429-B Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	140
Audizione del professor Enzo Cheli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	140
Comunicazioni del Presidente	140
<i>ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 326/1665 al n. 328/1667)</i>	141

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori 149

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione
e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia
delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.Audizione della responsabile dei fondi pensione di Pioneer Investment Management sgr,
Marina Rossella Di Bartolomeo (*Svolgimento e rinvio*) 149

AVVERTENZA 149

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL
COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori 150

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.

Audizione del Presidente di Confagricoltura Campania, Michele Pannullo (*Svolgimento e
conclusione*) 150Audizione del Capo del Corpo Forestale dello Stato, Cesare Patrone (*Svolgimento e
conclusione*) 150Audizione del Direttore della Confederazione Italiana Agricoltori Campania (CIA), Mario
Grasso (*Svolgimento e conclusione*) 151Audizione del Presidente della Federazione Regionale Coldiretti Campania, Gennarino
Masiello (*Svolgimento e conclusione*) 151

AVVERTENZA 151

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA
MORTE DI ALDO MORO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 152

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on. Paolo
Gentiloni Silveri (*Svolgimento e conclusione*) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 152

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 153

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 10,60



17SMC0004910